GAZZETTA UFFICIALE

DEL REGNO D'ITALIA

ANNO 1887 — ROMA — MARTEDI 16 AGOSTO — NUM. 192

Domenica venne pubblicata la GAZZETTA UFFICIALE col N. 191.

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE.

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il Numero **4817** *(Serie 3ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il messaggio in data del 6 agosto 1887, col quale l'Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati notificò essere vacante uno dei seggi di deputato al Parlamento assegnati al 2° Collegio di Pavia;

Veduto l'articolo 80 della legge elettorale politica 24 settembre 1882, n. 999;

Sulla proposizione del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il 2° Collegio elettorale di Pavia è convocato pel giorno 4 settembre prossimo affinchè proceda alla elezione di uno dei tre deputati assegnati al detto Collegio;

Occorrendo una seconda votazione, essa avrà luogo il giorno 11 successivo.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 agosto 1887.

UMBERTO.

CRISPI.

Visto, *Il Guardasigilli:* ZANARDELLI.

Il Numero **4780** *(Serie 3ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:*

UMBERTO I
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico. Le amministrazioni comunali indicate nello elenco che fa seguito alla presente legge sono autorizzate ad eccedere con la sovrimposta ai tributi diretti 1887, il limite medio dei centesimi addizionali raggiunto nei bilanci del triennio precedente, applicando le aliquote del triennio medesimo.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Siena, addì 18 luglio 1887.

UMBERTO.

CRISPI.

Visto, *Il Guardasigilli:* ZANARDELLI.

Numero d'ordine	PROVINCIA	COMUNI	Imposta erariale principale (terreni e fabbricati) per gli anni			
			1884	1885	1886	1887
1	Alessandria	Valfenera	13,167 31	13,249 79	13,249 01	13,254 01
2	Id.	Cunico	6,185 58	6,202 30	6,206 30	6,208 21
3	Id.	Maretto	3,297 02	3,302 65	3,302 65	3,300 77
4	Id.	Denice	2,406 65	2,406 65	2,406 65	2,406 65
5	Id.	Cinaglio	3,303 48	3,298 89	3,298 89	3,333 11
6	Bologna	Zola Predosa	31,891 66	32,072 85	32,094 57	32,100 65
7	Id.	Monterenzio	9,403 64	9,405 58	9,407 76	9,401 90
8	Brescia	Orzivecchi	13,002 32	13,020 82	13,062 27	13,041 30
9	Id.	Pompiano	9,473 53	9,484 84	9,497 96	9,489 87
10	Id.	Moniga	3,781 27	3,785 42	3,784 45	3,781 15
11	Id.	Nozza	1,423 33	1,403 72	1,403 44	1,402 45
12	Id.	S. Felice Scovolo	4,970 94	4,976 10	4,974 94	4,971 47
13	Caltanissetta	Delia	8,801 90	8,865 70	8,864 10	8,873 28
14	Id.	Pietrapersia	36,637 24	36,632 06	36,703 21	36,780 09
15	Campobasso	Acquaviva Isernia	2,111 97	2,111 97	2,116 55	2,115 94
16	Id.	Pettoranello	2,072 08	2,072 08	2,076 51	2,075 91
17	Id.	Capracotta	6,601 60	6,661 60	6,879 01	6,894 59
18	Catania	Biancavilla	33,406 74	33,497 01	33,497 01	33,436 81
19	Como	Cassina Mariaga	2,520 »	2,523 »	2,522 »	2,522 »
20	Id.	Bugiallo	1,433 »	1,434 »	1,435 »	1,432 »
21	Id.	Merate	10,812 »	10,871 »	10,365 »	11,001 »
22	Id.	Viggiù	5,753 »	5,767 »	5,758 »	5,752 »
23	Id.	S. Siro	1,678 »	1,680 »	1,697 »	1,686 »
24	Id.	Cassago	2,470 »	2,480 »	2,500 »	2,497 »
25	Id.	Albese	4,232 »	4,239 »	4,240 »	4,231 »
26	Id.	Gazzeno	2,072 »	2,102 »	2,110 »	2,101 »
27	Id.	Germesino	1,387 »	1,189 »	1,387 »	1,386 »
28	Cuneo	Barolo	5,121 10	5,103 54	5,202 54	5,102 54
29	Id.	Dogliani	24,043 73	24,092 48	24,090 60	24,071 48
30	Foggia	Panni	12,729 72	12,729 72	12,761 05	12,657 25
31	Genova	Portofino	3,444 35	3,449 97	3,449 97	3,501 88
32	Mantova	Rivarolo fuori	29,764 59	29,717 »	29,702 21	29,658 49
33	Milano	Cavenago Brianza	4,785 93	4,784 62	4,780 »	4,756 61
34	Id.	Golasecca	4,247 18	4,245 71	4,221 17	4,195 92
35	Id.	Pessano	7,310 08	7,313 87	7,313 19	7,314 86
36	Id.	Cardano	7,113 88	7,111 84	7,110 38	7,088 24
37	Id.	Arluno	12,933 63	12,930 14	12,918 »	12,919 33
38	Napoli	Forio d'Ischia	13,658 39	9,387 90	9,267 51	9,983 87
39	Id.	Lacco Ameno	3,065 86	1,296 97	1,863 55	2,706 48
40	Novara	Crova	10,365 64	10,371 26	10,353 92	10,472 83
41	Padova	Merlara	13,846 »	13,887 »	13,883 »	14,127 »
42	Id.	Polverara	9,797 »	9,809 »	9,812 »	9,732 »
43	Id.	Pernumia	13,106 »	13,118 »	13,115 »	13,171 »
44	Id.	Abignasego	19,339 »	19,311 »	19,612 »	19,781 »
45	Parma	Valmazzola	4,880 »	4,914 »	4,928 »	4,939 »
46	Id.	Calestano	8,227 »	8,839 »	8,428 »	8,848 »
47	Pavia	Canevino	1,141 »	1,141 »	1,141 »	1,141 »
48	Id.	Roncaro	6,451 »	6,144 »	6,448 »	6,448 »
49	Id.	Sagliano di Crema	371 »	371 »	371 »	371 »
50	Id.	Zavatterello	4,849 »	4,855 »	4,845 »	4,850 »
51	Id.	Volpara	1,243 »	1,243 »	1,243 »	1,243 »
52	Id.	Bastida Pancarano	7,890 »	7,870 »	8,642 »	8,622 »

Centesimi addizionali sovrimposti dai comuni per gli anni			Media dei centesimi del suddetto triennio	Centesimi che i comuni sono autorizzati a sovrimporre nel 1887	Differenza tra la media triennale e l'aliquota 1887
1884	1885	1886			
0 5357594	0 5308477	0 7977025	0 6214365	0 9285227	0 3070862
0 8288432	0 6533033	0 6426617	0 7082694	0 9651929	0 2569235
1 1625734	1 6016829	1 5140355	1 4260972	1 9071631	0 4810659
0 9900894	0 7153514	1 2603866	0 9886091	1 2723163	0 2837072
3 2324089	1 0943805	1 3339495	1 8869129	3 0199633	1 1330504
0 39562	0 38827	0 49705	0 42698	0 49705	0 07007
1 2217	1 2199	1 5379	1 3263	1 65326	0 32696
0 6148	0 6300	0 7500	0 63	0 74	0 08
0 65	0 63	0 70	0 66	0 70	0 04
0 9887	1 5285	1 5900	1 3691	1 9254	0 5563
0 9813	1 7813	1 7800	1 51	3 49	1 98
0 9062	0 9086	0 0800	0 36	1 32	0 96
0 345077767	0 579462421	0 760070396	0 561536861	0 777169209	0 215632348
0 104944313	0 580263145	0 104850229	0 104949473	0 139976275	0 035026802
0 19454603	0 15861494	0 18898679	0 18071592	0 75616464	0 57544872
0 05047585	0 06309119	0 5975611	0 23704405	1 11457140	0 90866995
0 51521256	0 51989476	0 50028129	0 51179617	0 53733579	0 02553962
0 1799581	0 1452494	0 1478308	0 1576794	0 1698405	0 0121611
1 5241	1 3424	1 3410	1 4025	1 5273	0 1248
1 5035	1 7043	1 7240	1 6439	1 6689	0 0250
0 8652	0 9659	0 9481	0 9264	1 0113	0 0849
0 7527	0 8946	0 4652	0 7041	0 8307	0 1266
1 7860	1 4910	1 3388	1 5386	1 9027	0 3641
1 5557	1 5419	1 3480	1 4818	1 6812	0 1994
0 4913	0 5232	0 4813	0 4986	0 7259	0 2273
1 8981	1 7335	1 7251	1 7856	2 8020	1 0164
2 4444	2 7530	2 9272	2 7082	3 3790	0 6708
2 486983	3 162177	3 304608	2 984589	3 359620	0 375031
1 127403	1 338023	1 517207	1 327545	1 515690	0 188145
1 13402	1 28811	1 28493	1 23568	1 29548	0 05980
1 2774	1 2753	1 7443	1 4323	1 7184	0 2861
0 93564	0 86964	0 95225	0 91918	1 271	0 35182
1 0767	1 0048	1 2590	1 1135	1 24879	0 13529
1 5179	1 5715	1 8512	1 6469	1 81	0 1631
1 0604	1 1706	1 2489	1 1599	1 6244	0 4645
1 1288	1 2519	1 6497	1 3436	1 9458	0 6022
0 8245	0 8338	0 9773	0 87	0 88	0 01
0 831	1 210	1 802	1 281	1 673	0 392
0 511	0 814	1 286	0 870	0 885	0 015
0 50	0 599512	0 726073	0 608528	0 689183	0 080655
2 04	1 36	1 62	1 67	2 02	0 35
1 78	2 02	2 03	1 94	2 65	0 71
1 23	1 31	1 50	1 34	1 52	0 18
1 38	1 38	1 53	1 43	1 73	0 30
2 57233	1 46398	1 7163	1 70264	2 47256	0 76992
2 49099	2 40061	2 47050	2 45403	2 72	0 26597
1 6750	1 7700	1 5100	1 6510	2 52800	0 87700
0 77057	0 7650	0 7980	0 777856	0 858384	0 075528
5 1150	3 6000	3 3010	4 0050	5 12350	1 11850
2 5340	2 6500	2 5340	2 5726	2 72780	0 15520
5 9300	5 3600	3 0260	4 7720	5 33342	0 56142
1 6608	1 5400	1 3160	1 5056	1 87855	0 37295

Numero d'ordine	PROVINCIA	COMUNI	Imposta erariale principale (terreni e fabbricati) per gli anni 1884	1885	1886	1887
53	Pavia	Rea	1,771 »	1,771 »	1,760 »	1,760 »
54	Id.	Canneto Pavese	7,838 »	7,818 »	7,828 »	7,828 »
55	Id.	Valverde	1,950 »	1,950 »	1,950 »	1,950 »
56	Id.	Fontanigorda	1,601 »	1,601 »	1,601 »	1,601 »
57	Porto Maurizio	Caravanica	1,014 65	1,013 35	943 63	904 31
58	Id.	Oneglia	34,751 37	34,867 05	34,527 50	34,393 45
59	Id.	Lavina	552 67	552 35	512 04	489 40
60	Id.	Piena	2,766 74	2,763 89	2,555 88	2,668 46
61	Id.	Gazzelli	1,774 82	1,774 04	1,671 40	1,613 75
62	Id.	Lucinasco	2,798 20	2,796 63	2,604 22	2,488 28
63	Id.	Calderara	739 69	739 25	685 76	655 74
64	Potenza	Nemoli	4,260 99	4,258 58	4,259 66	4,141 74
65	Id.	Acerenza	18,761 86	18,751 33	18,780 97	18,800 15
66	Rovigo	Pettorazzo	11,620 14	11,647 38	11,641 44	11,637 98
67	Id.	Cauda	16,573 16	16,593 31	16,600 92	16,584 81
68	Id.	Solara	13,532 29	13,548 34	13,580 18	13,567 35
69	Sondrio	Ponte	5,972 95	5,982 64	5,970 47	5,967 50
70	Id.	Teglio	10,933 06	10,939 33	10,875 15	10,912 19
71	Id.	Caiolo	2,286 90	2,289 81	2,268 23	2,268 62
72	Id.	Castione	2,992 98	2,996 68	2,986 54	2,982 81
73	Sassari	Cargeghe	3,193 27	3,193 27	3,104 97	3,110 13
74	Teramo	Cellino Attanasio	10,890 12	10,893 60	10,891 30	10,917 57
75	Treviso	Maserada	10,808 46	10,576 99	10,661 94	10,741 70
76	Id.	Castelcuco	4,451 95	4,457 »	4,452 07	4,449 02
77	Id.	Casale sul Sile	15,600 25	15,617 94	15,642 21	15,736 96
78	Id.	S. Lucia di Piave	8,872 36	8,882 56	8,880 21	8,877 16
79	Verona	Salizzole	17,033 98	17,063 66	17,067 56	17,051 23
80	Id.	Sanguinetto	12,212 70	12,222 92	12,226 56	12,218 37
81	Id.	Quinzano	6,337 52	6,339 »	6,338 32	6,385 07
82	Id.	Montorio	23,735 70	23,801 12	24,080 76	24,235 48
83	Id.	S. Michele Extra	26,381 97	26,073 21	26,122 74	26,693 79
84	Id.	Casaleone	19,441 04	19,463 57	19,484 35	19,495 18
85	Vicenza	Barbarano	15,879 20	15,892 28	15,796 97	15,963 04
86	Id.	Creazzo	12,439 90	12,456 39	12,557 15	12,582 71
87	Id.	Piovene	8,171 56	8,272 76	8,635 18	8,713 48
88	Piacenza	Rivalta Trebbia	21,853 61	21,852 73	21,974 68	22,034 99
89	Pavia	Rondanina	1,395 »	1,393 »	1,393 »	1,393 »
90	Id.	Zerba	1,369 »	1,369 »	1,369 »	1,369 »
91	Porto Maurizio	Pompeiana	2,089 79	2,090 »	1,966 32	1,898 59
92	Grosseto	Arcidosso	12,514 30	12,192 87	12,494 13	12,494 05
93	Cuneo	Castelletto Monforte	485 66	485 66	485 66	487 66
94	Pavia	Pancarana	4,918 »	4,911 »	4,911 »	4,911 »
95	Como	Musso	1,433 »	1,419 »	1,435 »	1,431 »
96	Id.	Cassino al Piano	1,941 »	1,943 »	1,912 »	1,907 »
97	Id.	Cremia	2,019 »	2,020 »	2,025 »	2,017 11
98	Id.	Aizzurro	832 »	833 »	833 »	832 »
99	Brescia	Raffa	1,852 46	1,874 54	1,854 21	1,848 47

Centesimi addizionali sovrimposti dai comuni per gli anni			Media dei centesimi del suddetto triennio	Centesimi che i comuni sono autorizzati a sovrimporre nel 1887	Differenza fra la media triennale e l'aliquota 1887
1884	1885	1886			
2 7100	2 4200	3 6500	2 9280	3 76242	0 83442
2 8370	4 5200	4 0900	3 8150	4 93633	1 12133
3 1510	3 3000	3 9700	3 4403	3 54886	0 10856
1 7900	1 9000	2 2100	1 9630	2 27501	0 312010
2 302	2 038	4 084	2 801	3 451	0 650
0 886	1 138	1 138	1 020	1 186	0 166
3 526	5 685	6 071	5 094	6 237	1 143
1 213	»	2 027	1 080	1 708	0 628
2 782	3 011	3 708	3 177	3 580	0 403
2 522	2 539	2 732	2 597	2 758	0 161
2 813	3 633	3 348	3 264	4 253	0 989
0 25	0 28	0 28	0 27	0 29	0 02
0 25	0 31	0 34	0 31	0 34	0 03
2 1772	1 8029	2 0194	1 9998	2 2547	0 2549
1 2632	1 0710	1 2009	1 1783	1 3176	0 1393
1 1502	1 0671	1 5088	1 2420	1 5103	0 2683
4 5203	4 2623	4 2375	4 3401	4 9120	0 5719
2 5590	1 8949	3 3238	2 5925	2 7775	0 1850
»	»	2 0860	0 6953	1 80	1 1047
1 4088	1 4070	1 4230	1 4129	2 2788	0 8659
0 9219	0 9219	0 9481	0 9306	1 4331	0 5025
0 663	0 749	0 879	0 763	0 877	0 114
1 5088	1 5127	1 5474	1 5229	1 6883	0 1654
1 6477	1 6409	1 6337	1 6124	1 9077	0 2653
1 2834	1 2860	1 3046	1 2913	1 3921	0 1008
1 4132	1 4759	1 4763	1 4551	1 5922	0 1371
1 26	1 17	1 14	1 19	1 28	0 9
1 31	0 94	0 96	1 07	1 33	0 26
1 44	1 65	2 01	1 70	1 88	0 18
0 89	0 93	0 87	0 90	0 95	0 05
0 88	0 99	1 22	1 03	1 07	0 4
0 37	0 42	0 81	0 53	0 56	0 03
0 87	0 70	0 79	0 78	0 84	0 06
0 61	0 62	0 60	0 61	0 70	0 09
0 59	0 64	0 75	0 66	0 94	0 28
1 00988	1 07214	1 16249	1 08150	1 37366	0 29216
1 1900	0 8300	1 2700	1 0960	1 46741	0 37141
2 7500	0 3500	1 2200	1 4400	1 89083	0 45083
1 235	0 809	1 690	1 244	2 396	1 152
2 89729429	3 0180700	3 01825497	2 97787309	3 30495075	0 32707766
2 203949	2 097784	2 821727	2 374486	3 603549	1 229063
3 3810	3 3001	3 7100	3 4647	3 83357	0 36887
2 4787	7 7131	2 3735	2 1884	2 4958	0 3074
0 6707	0 7236	0 8486	0 7476	0 8635	0 1159
1 9016	1 9252	2 3116	2 0461	2 3330	0 2869
1 4028	1 5966	1 6602	1 5332	1 7151	0 1819
1 1836	1 0610	0 9600	1 06	1 23	0 17

Visto d'ordine di S. M.
Il Ministro dell'Interno: CRISPI.

Il Numero **4800** *(Serie 3ª) della Raccolta ufficiale delle legg. e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 15 giugno 1865, n. 2397, sulla privativa dei sali e dei tabacchi;

Sentito il Consiglio tecnico dei sali e tabacchi;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro delle Finanze,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo 1.

Al regolamento approvato con R. decreto 15 giugno 1865, n. 2398, per la esecuzione della legge sulla privativa dei sali e dei tabacchi è sostituito quello qui annesso, visto d'ordine Nostro dal Ministro delle Finanze.

Articolo 2.

E' abrogata qualunque disposizione non conforme a quelle dell'annesso regolamento.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 luglio 1887.

UMBERTO.

A. MAGLIANI.

Visto, *Il Guardasigilli*: ZANARDELLI.

REGOLAMENTO *per l'esecuzione della legge sulla privativa dei sali e tabacchi*

TITOLO I.

Importazione, transito, esportazione e deposito

CAPITOLO I.

Importazione

Articolo 1.

Divieto d'importazione dei sali per uso privato.

A termini dell'art. 1 della legge 15 giugno 1865, n. 2397, e dell'art. 13 della legge 6 luglio 1883, n. 1445, è riservata allo Stato la importazione nel Regno del sale comune (cloruro di sodio) e di ogni miscela di sali solubili nella quale il cloro sia in proporzione maggiore di 15.2 e il sodio di 9.8 per cento.

Articolo 2.

Porti aperti all'importazione.

Tranne i casi di forza maggiore, i bastimenti carichi in tutto, od in parte, di tabacchi in foglia o lavorati provenienti dell'estero, potranno approdare per fare operazioni di commercio nei soli porti di Ancona, Bari, Brindisi, Catania, Genova, Livorno, Messina, Napoli, Palermo, Venezia e Civitavecchia.

I bastimenti carichi in tutto, od in parte, di sale non potranno approdare in alcun porto, se non nei casi di forza maggiore o in quelli previsti dal seguente capitolo quarto per le operazioni di transito.

I bastimenti con carichi di sale e di tabacchi per conto dello Stato non potranno approdare che nei porti indicati dall'Amministrazione.

Articolo 3.

Giustificazione d'approdo per forza maggiore.

I casi di forza maggiore dovranno essere legalmente giustificati presso le competenti autorità.

Articolo 4.

Presentazione dell'atto comprovante la forza maggiore

I capitani di bastimenti saranno tenuti a presentare alle dogane, insieme al manifesto prescritto dall'art 7 della legge sulle privative una copia autentica dell'atto comprovante la forza maggiore.

Se le disposizioni giudiziarie non potessero essere fatte prima del termine di quattro ore, prefisso per la presentazione del manifesto alla dogana, i capitani dovranno dichiararlo sul manifesto, ed adempiere alla mancata formalità nel termine che verrà stabilito dal capo della dogana.

Articolo 5.

Permanenza nei porti non autorizzati per gli approdi.

Ai bastimenti carichi di sale o di tabacco, che entrassero in porti non autorizzati per gli approdi, è vietato di fare operazioni di carico e scarico.

Durante la loro permanenza in porto saranno vigilati dalle guardie, tenute a bordo a spese del capitano.

Articolo 6.

Provviste di bordo e cautele per esse.

Sono eccettuati da queste disposizioni i bastimenti che avessero sale o tabacco per la piccola provvista di bordo, proporzionatamente al bisogno dell'equipaggio, o all'uso personale dei viaggiatori.

Nel manifesto le provviste di bordo saranno indicate separatamente dalle merci e dai generi di privativa che compongono il carico, e verranno specificate in qualità e quantità a peso netto e reale.

I manifesti che non contenessero la particolareggiata nota delle qualità e quantità dei generi di privativa costituenti la provvista di bordo saranno respinti.

Gli agenti doganali, visitando il bastimento, verificheranno le qualità e quantità delle provviste di bordo, e, constatatane la perfetta corrispondenza colle indicazioni del manifesto, le suggelleranno chiudendole in luogo sicuro del bastimento, per riconsegnarle solo all'atto della partenza.

Se tale cautela non si credesse sufficiente, le dette provviste di bordo saranno depositate in dogana, senza alcun diritto di magazzinaggio.

Articolo 7.

Partenza dai porti dopo l'approdo non autorizzato.

I capitani che entrassero in porti, non aperti ai legni con carico di generi di privativa, non potranno ripartire per altro porto dello Stato prima di aver ottenuto dalla dogana la bolletta di cauzione pei generi di privativa che hanno a bordo. Se il capitano si rifiutasse di prestare la cauzione, il bastimento sarà respinto all'estero.

Se l'approdo avvenisse per forza maggiore, pei bastimenti di portata superiore a 50 tonnellate basterà il lascia passare, in luogo della bolletta di cauzione.

CAPITOLO II.

Sbarco.

Articolo 8.

Assistenza allo sbarco ed al trasbordo.

Lo sbarco del sale e del tabacco si farà con permesso della dogana, e con la continua assistenza degli agenti doganali, i quali, terminato lo sbarco, si accerteranno se a bordo del bastimento esistono altri generi di privativa, e ne faranno speciale annotazione sul manifesto presentato alla dogana.

Le stesse formalità dovranno essere osservate pel trasbordo.

Articolo 9.

Differenze nel carico.

Se in confronto del manifesto fosse trovata qualche differenza in più od in meno nel numero dei colli di tabacco, che formano il carico, o nel sale una differenza in più od in meno maggiore del 2 per cento, ne sarà fatto processo verbale dagli agenti delle gabelle, e vi si uniranno, in copia autentica, tutti i documenti necessari a stabilire il fatto e le circostanze tutte di tempo e di luogo. Pei sali che si trasportano da un punto ad un altro delle isole, nelle quali non è in vigore la privativa, alle differenze in più od in meno saranno applicate le disposizioni dell'articolo 69 del regolamento doganale.

Articolo 10.

Prove delle sofferte avarie.

Quando sia accertato che la deficienza dipende da forza maggiore, o da avarie sofferte nel viaggio, il capo dell'ufficio potrà sospendere la compilazione del processo verbale.

In tale caso i capitani presenteranno, oltre alle carte comprovanti la sofferta avaria, o l'avvenuto getto del sale in mare, anche la copia autentica della deposizione fatta al giudice competente prima di cominciare lo sbarco.

Le Intendenze, alle quali gli uffici dipendenti comunicheranno le prove della predetta mancanza, potranno, nulla ostando, autorizzare lo scarico sul relativo registro, e nei casi dubbi provocheranno le disposizioni del Ministero.

CAPITOLO III.

Sdoganamento dei tabacchi per uso personale.

Articolo 11.

Limite per le quantità dei tabacchi da importarsi per uso personale.

L'importazione di tabacchi fabbricati, permessa per solo uso personale, si concede per le quantità stabilite dalla tariffa doganale, sotto le condizioni ivi espresse.

Le bollette di entrata saranno emesse a favore di chi ne fece richiesta.

Nella bolletta saranno indicati il luogo di destinazione, il tempo, e lo stradale per giungervi.

Non è vincolata ad alcun permesso la spedizione dei tabacchi fabbricati destinati ad uso personale da una ad altra dogana aperta al deposito in diretta custodia. Però dovrà essere accompagnata da bolletta a cauzione, sopra a dichiarazione, e senza esenzione di visita.

CAPITOLO IV.

Transito.

Articolo 12.

Autorizzazione pel transito.

Per il transito dei tabacchi occorre il permesso dell'Intendenza di finanza della provincia, ove trovasi la dogana autorizzata per la quale si immettono.

Le sole dogane di 1° ordine sulla frontiera di mare e di terra possono ammettere tabacchi in transito. La loro uscita dalla linea doganale, dopo avere attraversato il territorio dello Stato, è permessa per le sole dogane di *Modane, Ventimiglia, Chiasso, Ala, Pontebba, Udine, Venezia, Ancona, Bari, Brindisi, Napoli, Livorno, Genova, Savona, Catania, Messina* e *Palermo*.

Sono altresì autorizzate a permettere l'uscita di tabacchi in transito la dogana di Piattamala, pei soli tabacchi non lavorati, quella di Arona pei tabacchi che escono pel Lago Maggiore sui piroscafi, e quella di Luvino pei tabacchi spediti colla strada ferrata.

L'uscita dei tabacchi in transito per via di mare sarà permessa soltanto sui bastimenti di una portata maggiore di 100 tonnellate.

Articolo 13.

Transito dei campioni.

Le dogane di primo ordine e quelle di secondo ordine della prima e seconda classe possono permettere, mediante cauzione, il transito di campioni di tabacchi, e dei tabacchi fabbricati che portano seco i viaggiatori a traverso lo Stato, purchè tanto nell'uno quanto nell'altro caso, la quantità non ecceda i quattro chilogrammi.

Lo svincolo di tali transiti si farà da una dogana appartenente alle classi suindicate.

Articolo 14.

Transito dei sali.

La concessione del permesso pel transito dei sali a traverso lo Stato è data dal Ministero delle Finanze.

Nell'atto di concessione saranno indicati volta par volta i cali ordinari, detti di strada, avuto riguardo alla distanza ed alla qualità delle vie da percorrere. S'indicheranno parimenti le dogane per le quali il sale dovrà passare nell'entrata e nell'uscita. In questi casi il sale sarà presentato in sacchi di tela forte, aventi la cucitura all'interno e fatta in modo da escludere qualsiasi probabilità di estrazione del genere.

Per detti transiti il Ministero può stabilire altre cautele e formalità, o facendoli eseguire da una ditta di notoria solvibilità, od esigendo la guarentigia d'un deposito per l'osservanza delle cautele imposte e pel pagamento delle multe che si dovessero infliggere.

Verificandosi abusi, potranno essere rifiutati i permessi e sospese le spedizioni in corso.

Articolo 15.

Garanzie per le bollette di cauzione.

Le garanzie da offrirsi per ottenere le bollette di cauzione pel transito dei generi di privativa, o pel passaggio dei tabacchi da una dogana ad un'altra, saranno ragguagliate sul massimo delle somme stabilite per le multe dall'art. 24 della legge.

Articolo 16.

Visita obbligatoria alle spedizioni in transito.

Nessuna spedizione di sali e tabacchi in transito potrà essere fatta con esenzione di visita, quand'anche il trasporto si effettuasse col mezzo della strada ferrata.

Per queste spedizioni dovrà presentarsi la dichiarazione scritta secondo il disposto dal regolamento doganale e dalle relative istruzioni disciplinari.

Articolo 17.

Uscita dei generi di privativa in transito.

L'uscita dei generi di privativa in transito non potrà farsi da una dogana diversa da quella indicata nella bolletta di cauzione.

Nel caso quindi che i generi siano presentati ad altro ufficio, questo li tratterrà in deposito, riferendone subito all'Intendenza per le occorrenti determinazioni.

CAPITOLO V.

Deposito, esportazione, circolazione, cabotaggio.

Articolo 18.

Ammissione e collocamento dei tabacchi in deposito.

Nei soli porti indicati all'art. 2 si potranno ammettere tabacchi in deposito. Saranno questi collocati in magazzini, sotto la diretta custodia della dogana, tenuti separati dalle altre merci.

Articolo 19.

Esportazione di tabacchi nazionali in foglia.

L'esportazione dei tabacchi nazionali in foglia si farà solamente col mezzo delle dogane indicate all'art. 12.

L'uscita dei tabacchi per via di mare è permessa soltanto sui bastimenti di una portata maggiore di 100 tonnellate.

Articolo 20.

Trasporto di tabacchi esteri.

Il trasporto dei tabacchi che si immettono dall'estero per uso personale deve farsi in cassette o pacchi col sigillo o bollo a piombo della dogana, da conservarsi fino alla destinazione, quando la quantità superi un chilogramma.

In difetto di ciò, non sarà ritenuta valida a legittimare il genere la bolletta emessa a termini dell'art. 11 della legge sulle privative.

Articolo 21.

Intestazione e durata della validità della bolletta per tabacchi esteri.

La bolletta comprovante il pagamento dei diritti pei tabacchi esteri, immessi per uso personale, intestata al nome di chi ha fatta la richiesta, deve indicare, quando ne sia il caso, la persona che li trasporta.

Non sarà valida la bolletta intestata ad altro nome, o per la quale fosse scaduto un mese dalla sua data, pei tabacchi introdotti in quantità non maggiore di cinque ettogrammi, o fossero scaduti sei mesi, pei tabacchi introdotti in quantità maggiore.

Articolo 22.

Tabacchi e sali nazionali trasportati fra i diversi stabilimenti, uffici ed esercizi delle privative.

I sali ed i tabacchi che si spediscono fra i diversi stabilimenti di produzione, i magazzini di deposito e di vendita e gli spacci all'ingrosso, e dai magazzini di vendita e gli spacci all'ingrosso alle rivendite, dovranno, nel loro percorso, essere accompagnati dalla bolletta di spedizione o di vendita, secondo i casi contemplati dalle vigenti disposizioni.

Le bollette stesse terranno le veci di quelle prescritte dagli articoli 13 e 14 della legge sulle privative per coprire il genere nei luoghi di deposito e di vendita, senza limite di prescrizione; ma non potranno servire per iscopo diverso da quello pel quale furono emesse, nè varranno a legittimare i generi che fossero trasportati o tenuti altrove che in detti luoghi.

Articolo 23.

Bollette pel trasporto e deposito di sali e tabacchi nazionali.

Pei sali e tabacchi nazionali, acquistati per proprio uso dai privati, in quantità vincolata a documenti, ai sensi degli articoli 13 e 14 della legge sulle privative, sarà data una bolletta di circolazione e di deposito, che accompagnerà il genere fino al luogo di destinazione, e che ne legittimerà il deposito nel luogo stesso.

La bolletta dovrà essere intestata a nome di chi acquista, e deve tenere il genere, e nel caso che la persona che acquistasse e dovesse trasportare il genere fosse diversa da quella che lo dovesse tenere, la bolletta dovrà indicare il nome dell'acquisitore coll'indicazione della persona per la quale è acquistato. Una bolletta intestata ad altro nome non potrà servire a giustificazione del trasporto o del deposito del genere.

Articolo 24.

Formalità nella emissione della bolletta di circolazione e di deposito.

Pei sali e tabacchi venduti direttamente dal magazziniere di deposito, da quello di vendita e dallo spacciatore all'ingrosso al pubblico, nei casi determinati dal Ministero delle Finanze, sarà rilasciata all'acquirente bolletta di vendita che terrà luogo a tutti gli effetti di quella di circolazione, colle speciali indicazioni, di cui al 2° comma dell'art. 23, a tergo della bolletta stessa. Il magazziniere, o lo spacciatore, vi apporrà la sua firma ed il timbro di ufficio.

Pei sali o tabacchi venduti dai rivenditori, la bolletta di circolazione sarà data o dalla dogana o dal magazziniere di vendita o dallo spacciatore all'ingrosso più vicini, dietro presentazione del certificato emesso dal rivenditore presso il quale sono stati acquistati i generi. Con decreto Ministeriale si potranno autorizzare altri uffici a dare tali bollette.

Prima di consegnare la bolletta sarà accertato che i generi esistono presso chi ne fa domanda, che sono provenienti dalla Regia dello Stato, e che i sali raffinati ed i tabacchi trovansi involti e custoditi nel modo e nello stato in cui si vendono dall'Amministrazione.

Articolo 25.

Termine pel trasporto dei sali e tabacchi.

Nella bolletta di vendita o di circolazione o di deposito che si consegna in conformità alle precedenti disposizioni pei sali e pei tabacchi nazionali, sarà indicato il luogo di destinazione ed il termine realmente necessario per giungervi, avuto riguardo alle strade da percorrersi ed ai mezzi di trasporto. In detta bolletta s'indicherà pei sali pure il termine durante il quale essa varrà per deposito; termine che non potrà mai eccedere i quattro mesi, compreso il tempo fissato pel trasporto.

Articolo 26.

Trasporto dei sali e tabacchi nazionali dal luogo di deposito.

Il possessore dei sali e dei tabacchi nazionali, il quale da un luogo volesse trasportarli ad un altro, dovrà farne domanda al prossimo ufficio autorizzato a rilasciare la suddetta bolletta, presentando la bolletta di vendita o di circolazione e di deposito che cuopre i generi.

L'ufficio suddetto, se nulla si oppone, renderà valida la bolletta segnandovi la nuova destinazione, fissando il termine del trasporto, la qualità e quantità di genere, e trattandosi di sali, il termine per cui la bolletta sarà valida al successivo deposito.

Mancando sul luogo, od in prossimità, una dogana, un magazzino di vendita, od uno spaccio all'ingrosso, l'autorizzazione potrà essere data da un ispettore, sotto ispettore od ufficiale delle guardie di finanza.

Il permesso del trasporto sarà negato qualora il termine della validità della bolletta fosse scaduto.

Articolo 27.

Trasporto di sale e tabacco suddivisi in diverse partite.

Se una parte dei generi coperti dall'originale bolletta rimane in deposito, ed un'altra parte dev'essere trasportata, occorrerà stabilire sulla bolletta originale le rimanenze del genere, e rilasciare pei generi destinati altrove un'altra bolletta di circolazione con riferimento alla prima.

In caso di successivi trasporti si ripeterà il procedimento indicato in questo e nel precedente articolo.

Articolo 28.

Spedizione di sali dalla Sicilia e dalla Sardegna.

Sono sottoposti a bolletta di cauzione i sali che dalla Sicilia e dalla Sardegna si spediscono nelle altre isole e nel continente. All'atto dell'imbarco i sali devono essere pesati, e le relative risultanze riportate sulle bollette a cauzione.

Quando non potesse effettuarsi la materiale pesatura i sali dovranno essere assicurati nella stiva mediante chiusura e suggellamento dei boccaporti e di tutte le altre comunicazioni colla stiva.

La cauzione dovrà essere data per il prezzo di vendita, secondo le tariffe, e per le multe.

Le dogane della Sicilia e della Sardegna non potranno rilasciare le bollette di cauzione senza il permesso del Ministero.

Articolo 29.

Cabotaggio di tabacchi nazionali in foglia.

È soggetto a bolletta di cauzione il trasporto di cabotaggio di tabacchi nazionali in foglia dall'uno all'altro dei porti indicati nell'articolo 2.

Articolo 30.

Cabotaggio di tabacchi nazionali lavorati.

I tabacchi nazionali lavorati, che vanno in cabotaggio fra i varii porti del Regno, dovranno trovarsi nei pacchi con cui vengono messi in vendita dalle manifatture nazionali, ed i recipienti che li conten-

gene dovranno essere piombati dalle dogane, quando questa operazione non fosse stata eseguita dalla manifattura, o dal magazzino di deposito.

Saranno inoltre detti tabacchi, se acquistati da particolari, accompagnati dalla bolletta di circolazione, che si darà nei modi prescritti dai precedenti articoli, e dal lascia passare che al momento dell'imbarco dovrà riportare il visto imbarcare.

Non hanno bisogno di recapito doganale, anche per mare, i tabacchi nazionali, che i viaggiatori trasportano seco in quantità non superiore a due chilogrammi.

Articolo 31.

Vietata circolazione dei sali lungo il confine.

Non è permessa la circolazione dei sali con barche lungo il lido del mare e nei laghi e fiumi, che siano in tutto od in parte compresi nella zona di vigilanza doganale, tranne il caso di trasporto per servizio dell'Amministrazione delle privative, o dei magazzini di vendita, spacci all'ingrosso o rivendite. In tali casi il trasporto dovrà essere fatto in sacchi piombati, ed accompagnati da regolari recapiti doganali.

Articolo 32.

Piombatura di colli pei tabacchi in cabotaggio.

La formalità del piombamento prescritta dal precedente art. 30 pei trasporti da un porto all'altro del Regno è applicabile ai tabacchi nazionali ed esteri, ai tabacchi che si levano dai depositi doganali e a quelli che escono dai porti senza essere stati scaricati, o dopo essere stati trasbordati.

In questi due ultimi casi, sulla domanda del capitano o dello speditore, il piombamento dovrà essere applicato a bordo de' bastimenti, o sopra i singoli colli, o colla chiusura dei boccaporti secondo le circostanze.

Se i tabacchi sono esteri si darà la bolletta di cauzione, qualunque sia la portata del bastimento sul quale sono caricati.

CAPITOLO VI.

Deposito del sale nella Sicilia.

Articolo 33.

Permesso per i depositi.

I permessi che gli intendenti di finanza daranno, a norma dell'articolo 17 della legge pei depositi di sale nelle zone doganali delle provincie di Siracusa, Catania e Messina e nelle isole che fanno parte di quest'ultima provincia, saranno accordati sopra domanda in carta da bollo ed indicante:

1. Il nome, cognome e domicilio del richiedente;
2. Il luogo ove intende di tenere il deposito;
3. La quantità massima del sale che crede tenere in deposito.

Tali permessi non saranno concessi a chi fosse stato condannato per contrabbando, se non passati cinque anni dopo scontata od estinta la pena.

Sarà negato il permesso quando si tema che il deposito possa servire al contrabbando, o s'intenda stabilirlo presso il lido del mare.

Il permesso che durerà un anno e potrà rinnovarsi, sarà dato in iscritto e conterrà le prescrizioni atte ad impedire le estrazioni furtive.

Decaderà immediatamente dal permesso di deposito chi fosse condannato ad una multa maggiore di lire trecento per contravvenzione alla legge sulle privative.

I locali di deposito avranno una sola porta, e le finestre saranno munite di barre e grate di ferro.

I sali che si rinvenissero ammassati, od altrimenti tenuti in luoghi aperti, saranno considerati come depositi clandestini, e saranno considerati tali quelli tenuti in luoghi chiusi, ancorchè muniti di permesso, ogni qualvolta fosse stata fatta nei medesimi qualche nuova apertura, o fossero state tolte le grate o barre di ferro alle finestre.

Articolo 34.

Registri dei depositi.

Presso l'Ufficio doganale, od, in mancanza di questo, presso il più vicino posto di osservazione, sarà tenuto un registro dei permessi e delle quantità di sali accordate pel deposito.

I proprietari dei depositi notificheranno ai detti uffici o posti, tutti i movimenti di entrata e di uscita del sale per le annotazioni sui registri. Nella denuncia d'uscita sarà indicata la destinazione del sale.

Tutte le immissioni del genere nei depositi si faranno in presenza degli agenti doganali, i quali avranno sempre il diritto di verificare lo stato dei depositi, secondo gli ordini ricevuti dai loro Capi rispettivi.

TITOLO II.

Estrazione e depurazione del sale.

Articolo 35.

Sorgenti e miniere salifere.

Le sorgenti d'acqua salsa o miniere salifere che in qualche terreno venissero scoperte dovranno dal proprietario o dal conduttore del fondo o da chi lo rappresenta essere tosto denunciate all'Intendente di finanza, o al Magazziniere delle privative, o alle Guardie di finanza.

L'Intendente di finanza, appena ricevutone l'avviso, direttamente come sopra, oppure dai suddetti agenti, disporrà per la vigilanza delle sorgenti salse o miniere salifere denunciate, e farà procedere, ove occorra, all'otturamento delle polle e pozzi d'acqua salsa, od a rendere impossibile l'uso delle acque e l'accesso alle miniere nel modo che crederà più confacente allo scopo.

La spesa delle opere occorrenti andrà a carico di chi avesse omesso di fare la denuncia suddetta, o avesse fatto scavi abusivi, senza pregiudizio delle pene in cui fosse incorso a termini della legge sulle privative.

Articolo 36.

Norme per la concessione di attingere acque salse.

E' vietato senza permesso dell'Intendente di finanza di attingere acque dalle polle o sorgenti salse. L'Intendente di finanza potrà concedere permessi soltanto quando ne venga fatta domanda da chi provi di averne bisogno per uso terapeutico, e in quella quantità che per tale uso potesse occorrere.

L'estrazione delle terre salifere dalle sorgenti, dalle polle o pozzi di acqua salsa potrà essere permessa per emendamenti di terreni dai comandanti locali delle guardie di finanza, quando si tratti di terreni sui quali questi possono esercitare immediata vigilanza.

In caso diverso il permesso dovrà essere accordato dall'Intendenza di finanza, la quale, ove occorra, potrà richiedere all'uopo un certificato dal Comizio agrario portante l'indicazione della località ed estensione del terreno da emendare.

I permessi suindicati saranno rilasciati per un tempo limitato, e quando non vi siano motivi di temere che possano essere causa di abusi a danno della finanza.

Non occorrerà alcun permesso per l'estrazione delle sabbie od arene dal mare, destinate ad uso di fabbricazione di case, di manutenzione di strade, di zavorra di bastimenti, di segherie di marmi, di fabbriche di vetri e conterie, di filtrazioni delle cisterne ed altri simili usi innocui alle privative.

Articolo 37.

Lavori in riva al mare.

È vietato di stabilire stagni o fosse sulla riva del mare senza il permesso del Ministero delle finanze, il quale determinerà le cautele da usarsi per impedire la fabbricazione del sale, e ne farà invigilare l'adempimento.

I permessi per tali opere concesse dai Ministeri dei lavori pubblici e della marina non esonerano i richiedenti dall'obbligo di ottenere anche quello del Ministero delle finanze.

Articolo 38

Sali cavati dai nitri.

I sali che i salnitrai ricavano dalle depurazioni dei nitri dovranno essere consegnati all'Amministrazione delle gabelle verso il pagamento del prezzo corrispondente.

Questo prezzo sarà fissato ogni anno dal Ministero delle finanze entro un limite massimo per quintale.

Le Intendenze nella cui provincia esistono le raffinerie di nitro stabiliranno il prezzo da corrispondersi per ciascuna partita, secondo la bontà del genere e purchè sia riconosciuto servibile.

Quando detto salaccio risultasse inservibile, o per qualsiasi ragione non venisse acquistato dall'Amministrazione delle gabelle, sarà distrutto coll'assistenza di un impiegato dell'Amministrazione stessa, il quale ne redigerà processo verbale.

La mancata consegna o l'omessa distruzione di tale salaccio costituirà il caso di produzione illegale del sale e darà luogo alla redazione di processo verbale per contravvenzione alla legge sulle privative.

Articolo 39.

Trasformazione e macinazione del sale.

È vietata la macinazione, la trasformazione, l'adulterazione ed ogni altra manipolazione del sale per farne oggetto di vendita.

TITOLO III.

Vendita.

CAPITOLO I.

Vendita dei sali commestibili e dei tabacchi.

Articolo 40.

Vendita di sali e tabacchi ai magazzini di vendita ed agli spacci all'ingrosso.

I magazzini di deposito fanno la consegna dei sali e dei tabacchi ai magazzinieri di vendita ed agli spacciatori all'ingrosso od ai loro incaricati nelle qualità e quantità da essi richieste e, dietro speciale autorizzazione del Ministero delle Finanze, anche a particolari, previo ritiro di una quietanza del corrispondente prezzo pagato al tesoriere provinciale o per esso a quell'altro contabile dello Stato che fosse all'uopo autorizzato.

I sali ed i tabacchi debbono uscire dal magazzino di deposito accompagnati da una bolletta di vendita, e sotto l'osservanza di tutte le altre norme all'uopo stabilite.

Pei sali e tabacchi venduti direttamente a particolari sarà esatto il prezzo stabilito dalle vigenti tariffe per la vendita al pubblico.

Articolo 41.

Vendita presso i magazzini di vendita e gli spacci all'ingrosso.

I magazzini di vendita e gli spacci all'ingrosso, per ogni quantità di genere venduto ai rivenditori del rispettivo circondario, devono dare al rivenditore, al suo incaricato o commissionario all'atto della consegna dei generi stessi regolare bolletta di vendita.

Tale documento deve essere emesso dallo spacciatore all'ingrosso anche per sali e tabacchi che somministra alla rivendita annessa allo spaccio.

Articolo 42.

Conservazione delle bollette.

Le bollette di vendita dei generi levati presso i magazzini o gli spacci saranno dai rivenditori conservate e presentate ad ogni richiesta delle guardie di finanza.

Articolo 43.

Incarico dei rivenditori.

I rivenditori sono incaricati della vendita al pubblico dei sali commestibili e dei tabacchi nazionali.

In tutte le città e nei luoghi più popolati saranno dal Ministero autorizzate alcune rivendite allo smercio delle spagnolette estere.

Nelle città principali ed in quei comuni che avessero una importanza speciale, per straordinario concorso anche temporaneo di forestieri, potrà il Ministero autorizzare una rivendita anche allo smercio dei sigari dell'Avana e dei trinciati esteri.

CAPITOLO II.

Vendita dei sali a prezzi d'eccezione.

Articolo 44.

Industrie per le quali sono venduti i sali a prezzo di eccezione.

I magazzinieri di deposito vendono direttamente i sali a prezzo di eccezione a chi esercita alcuna delle seguenti industrie:

1. Fabbricazione della soda;
2. Riduzione dei minerali;
3. Agraria (concime artificiale);
4. Preparazione delle pelli;
5. Fabbricazione del sapone;
6. Fabbricazione delle candele;
7. Fabbricazione dei vetri e delle stoviglie;
8. Fabbricazione dei prodotti chimici;
9. Tintoria;
10. Incubazione dei bachi da seta;
11. Vini spumanti;
12. Preparazione dei gelati e fabbricazione del ghiaccio.

I magazzinieri di vendita e gli spacciatori all'ingrosso vendono il sale a prezzo di eccezione per la salagione dei pesci e per la pastorizia.

I Comizi agrari sono autorizzati a vendere, nel loro distretto, il sale per la pastorizia ai possessori ed agli allevatori di bestiame. Per lo acquisto rivolgono le loro domande al magazzino di deposito, di vendita od allo spaccio all'ingrosso nella cui circoscrizione risiedono. Oltre il prezzo di tariffa possono esigere dagli acquirenti un compenso per le spese che sostengono per tale vendita.

Ove non esiste magazzino di vendita o spaccio all'ingrosso, o comizio agrario, può essere dall'Intendenza autorizzato qualche rivenditore allo smercio del sale pastorizio.

In quest'ultimo caso devono gli acquirenti corrispondere al rivenditore, oltre il prezzo del sale, la indennità fissata in lire 1 50 per ogni quintale, ed un compenso pel trasporto del sale dal magazzino di vendita, o spaccio all'ingrosso, da stabilirsi dall'Intendenza di finanza.

Articolo 45.

Prezzo dei sali e spese d'acquisto delle sostanze alteranti.

Tutti i sali a prezzo di eccezione, tranne quelli destinati alla salagione dei pesci, devono essere sofisticati.

Il Ministero determina le qualità e quantità delle sostanze da impiegarsi nella sofisticazione dei sali ed i luoghi nei quali l'operazione deve essere eseguita.

I prezzi di detti sali sono stabiliti dalla tariffa.

È fatta eccezione pei sali destinati alle industrie indicate nei numeri 1 e 2 dell'articolo precedente che sono ceduti ad un prezzo eguale a quello di costo, restando però a carico degli acquirenti le spese per la provvista delle sostanze e per le operazioni necessarie alla sofisticazione. Questo prezzo è determinato dal Ministero delle Finanze.

Articolo 46.

Formalità per l'acquisto del sale a prezzo d'eccezione.

Le domande per l'acquisto dei sali a prezzi di eccezione, fatta esclusione del sale per la pastorizia, debbono esser stese su carta bollata ed indicare:

a) Il nome e cognome del richiedente ed il suo domicilio;

b) L'industria che esercita o la sua qualità in detto esercizio, ovvero, se trattasi di agraria, l'estensione di terreno che coltiva;

c) La quantità del sale di cui abbisogna.

Le domande saranno corredate da un certificato del sindaco che confermi la dichiarazione stessa.

Chi acquista sale per la pastorizia deve provare d'essere inscritto sui ruoli della tassa sul bestiame, imposta dal rispettivo Municipio, o presentare un certificato del sindaco attestante il possesso o l'allevamento del numero e della qualità degli animali pei quali il sale dovrà servire. Il certificato del sindaco sarà valevole per un anno dalla sua data.

Le Intendenze delle finanze stabiliranno, d'accordo coi comizi agrari, la quantità del sale occorrente in un quadrimestre per ogni capo di bestiame, e la faranno conoscere ai magazzinieri di vendita o spacciatori all'ingrosso od ai rivenditori incaricati dello smercio.

I comizi agrari sono esenti dall'obbligo di presentare alcun certificato per l'acquisto del sale pastorizio.

Le stesse disposizioni valgono per gli agricoltori, e gli allevatori di bestiame che intendessero acquistare il sale pastorizio per l'infossamento dei foraggi.

Articolo 47.

Limiti nella vendita di sale pastorizio.

Il sale per la pastorizia non può essere venduto in quantità inferiore a 25 kg. nei magazzini di vendita o negli spacci all'ingrosso ed a kg. 3 nelle rivendite.

I comizi agrari possono stabilire il limite minimo delle vendite che eseguiscono.

Per la vendita del sale pastorizio i magazzinieri di vendita, gli spacciatori all'ingrosso, i comizi agrari ed i rivenditori rilasciano agli acquirenti una speciale bolletta che tien luogo, quando occorre, del documento prescritto dall'art. 13 della legge sulle privative.

Articolo 48.

Formalità per la salagione dei pesci.

Ai salatori del pesce è concesso di levare il sale comune presso i magazzini di vendita e gli spacci all'ingrosso al prezzo di lire 15 il quintale, purchè, mediante valida fideiussione o deposito, guarentiscano il pagamento della differenza fra questo prezzo e quello di tariffa per la vendita al pubblico, nel caso che in tutto od in parte il sale non fosse impiegato nella salagione.

La salagione dei pesci potrà essere fatta in appositi locali forniti dall'Amministrazione, od in locali privati, od anche in alto mare.

In questi due ultimi casi, prima di eseguire la salagione, dovranno essere presentati al magazzino di vendita od alla dogana più vicina i barili, le botti o gli altri recipienti per essere muniti di un bollo al piombo.

Articolo 49.

Modo di calcolare la quantità del sale nella salagione dei pesci.

L'impiego del sale nella salagione dei pesci viene constatato nel modo seguente:

Si deduce l'8 % dal peso lordo dei recipienti col pesce salato, per tara del legname. Sul peso netto che rimane sarà calcolato quello de sale in ragione:

a) del 36 % per le acciughe od alici salate;
b) del 24 % pel tonno conciato;
c) del 20 % pel pesce d'acqua dolce, salato;
d) del 6 % per i pesci di mare bolliti al sale.

Le dette proporzioni potranno essere modificate per decreto Ministeriale, sentito l'avviso delle Camere di commercio.

Articolo 50.

Sale per marinare il pesce o confezionare le sardine all'olio.

Il sale concesso a prezzo di favore per marinare il pesce deve essere sciolto nell'aceto, e quello per la confezione delle sardine all'olio deve essere sciolto nell'acqua alla presenza degli agenti della guardia di finanza, i quali redigeranno verbale comprovante il processo dell'operazione e l'impiego del sale.

Articolo 51.

Verificazione del sale impiegato nella salagione dei pesci.

Terminata la salagione, i barili, le botti od altri recipienti saranno verificati dal magazziniere di vendita o dal ricevitore di dogana, per determinare la qualità della salagione ed il peso lordo, presenziare la chiusura dei recipienti e procedere alla rimozione dei bolli a piombo nei casi di salagione avvenuta in locali privati od in alto mare. Quando venissero presentati recipienti sprovvisti del prescritto bollo a piombo, il salatore sarà tenuto a corrispondere all'Amministrazione, per la quantità del sale contenuto nei recipienti stessi, la differenza fra il prezzo da lui pagato e quello fissato dalla tariffa per il sale comune. I pescatori, che abbiano fatto la salagione in alto mare, dovranno produrre la bolletta col visto imbarcare degli agenti doganali constatante che il sale si trovava a bordo quando partirono, e presentare i recipienti del pesce salato all'ufficio doganale d'approdo per l'immediata verificazione.

In base alle dichiarazioni fatte sulla bolletta dal magazziniere di vendita o dal ricevitore di dogana, sull'integrale impiego del sale nella salagione dei pesci, l'Intendenza di finanza dispone per lo svincolo della fideiussione o per la restituzione del deposito di cui all'articolo 48.

Articolo 52.

Termine massimo per la salagione.

Per il sale, che non sia stato impiegato nella salagione dei pesci entro quattro mesi dalla consegna, dovrà essere pagata dal salatore la differenza fra il prezzo d'acquisto e quello di tariffa per la vendita al pubblico del sale comune.

Articolo 53.

Uso vietato del sale a prezzo di eccezione.

Non è permesso a chi ha ottenuto il sale a prezzo di eccezione di cederlo, farne commercio, depurarlo o ridurlo agli usi di cucina od impiegarlo ad uso diverso da quello pel quale fu ottenuto, o riporlo in locale diverso da quello indicato nella bolletta, sotto pena delle multe comminate dalle vigenti leggi sulle privative.

Gli agenti di finanza dovranno esercitare continua vigilanza per iscoprire le contravvenzioni. Avranno diritto di farsi rendere sempre conto dell'uso fatto del sale.

Articolo 54.

Pagamento dei bolli applicati ai recipienti.

È dovuta all'Amministrazione l'indennità di centesimi cinque per ogni piombo applicato ai barili od altri recipienti. Tanto dei piombi apposti, quanto di quelli ritirati, i ricevitori od i magazzinieri devono rendere conto, secondo le norme per la bollatura dei colli soggetti alle discipline doganali.

La spesa dei duplicati delle bollette che fossero andate smarrite sarà a carico dei richiedenti. Questi duplicati saranno emessi soltanto a seguito di autorizzazione dell'Intendenza di finanza.

Articolo 55.

Operazioni gratuite.

Qualunque operazione di assistenza, di peso e di bollatura da farsi dagli impiegati, come pure qualunque altra formalità prescritta dal presente regolamento, sarà esente dal pagamento di diritti o mercedi, salvo il caso delle indennità fissate dalle vigenti prescrizioni per esercizio di attribuzioni fuori di residenza.

TITOLO IV.

Perquisizioni.

Articolo 56.

Perquisizioni nei luoghi chiusi e nelle rivendite.

La richiesta per la assistenza delle autorità giudiziarie o politiche alle perquisizioni domiciliari in luoghi chiusi si farà per iscritto e vi si indicherà lo scopo della visita, il domicilio ed il luogo ove si intende di eseguirla.

Nei casi di urgenza basta la richiesta verbale, tranne se la perquisizione dovesse farsi da guardie di finanza travestite.

Le perquisizioni nei locali delle rivendite possono farsi dagli agenti delle finanze senza il concorso di altre autorità.

I locali tenuti dai rivenditori per deposito di generi di privativa si considereranno come parte dei locali delle rivendite.

TITOLO V.

Contravvenzioni.

Articolo 57

Disposizioni di legge applicate al Monopolio dei sali e tabacchi.

Le pene per le contravvenzioni al Monopolio dei sali e tabacchi sono determinate dalla legge sulle privative 15 giugno 1865, testo unico, n. 2397, dal decreto-legge 28 giugno 1866, n. 3019, dalla legge 19 aprile 1872, n. 759, dalla legge 6 luglio 1883, n. 1445, e dalla legge 2 aprile 1886, n. 3754 Per l'articolo 43 della suddetta legge sulle privative è applicabile l'articolo 77 del regolamento doganale, approvato con legge 21 dicembre 1862 per la mancata presentazione del lascia-passare dei tabacchi nazionali in cabotaggio.

È pure applicabile, per effetto di detto articolo 43, l'articolo 79 del regolamento doganale per ogni contravvenzione che non sia stata dalla legge colpita da una pena speciale.

Articolo 58.

Applicazione delle disposizioni doganali.

Le istruzioni doganali ed ogni altra disposizione emanata per le contravvenzioni al regolamento doganale sono applicabili alle contravvenzioni riguardanti le privative dei sali e tabacchi inquanto non sia stato disposto altrimenti dalle rispettive leggi e regolamenti.

I magazzinieri di deposito e di vendita hanno la facoltà di decidere in sede amministrativa le contravvenzioni punite con multa il massimo della quale non superi le lire 300.

Gli ufficiali delle guardie di finanza che a termini dell'articolo 27 della succitata legge 2 aprile 1886 possono essere chiamati a redigere i processi verbali di contravvenzione per i generi che siano stati trasportati in uno spaccio all'ingrosso, per non esservi in vicinanza un magazzino di deposito o di vendita, non avranno ulteriore ingerenza nell'andamento del contesto, al quale per la parte contabile sarà dato seguito dallo spacciatore, e pel resto dall'Intendenza.

I sali ed i tabacchi dichiarati di confisca, saranno concentrati nei magazzini di deposito o negli opifici di produzione e sarà ad essi attribuito il prezzo rispettivo.

I mezzi di trasporto che servirono a commettere la contravvenzione saranno alienati nei modi stabiliti dalla legge 26 agosto 1868, n 4548, e dal regolamento 15 novembre 1868, n 4708, nonchè dalle altre istruzioni vigenti in materia doganale. Se però detti mezzi di trasporto avessero segreti ripostigli, destinati a facilitare il contrabbando, questi verranno tolti prima di procedere alla vendita e i mezzi stessi potranno essere distrutti intieramente, quando fossero costrutti in modo speciale per il contrabbando.

Articolo 59.

Qualificazione di tabacchi agli effetti della contravvenzione.

Nella constatazione delle contravvenzioni alla legge sulle privative, si devono ritenere per tabacchi nazionali soltanto quelli che provengono dalle manifatture, dai magazzini di deposito e dai magazzini di vendita o spacci all'ingrosso dello Stato, compresi anche i t bacchi di fabbricazione estera venduti dall'Amministrazione.

Tutti gli altri tabacchi, compresi quelli in foglia o lavorati provenienti clandestinamente dalle coltivazioni interne sono considerati come esteri.

Per gli effetti dell'articolo 26 della predetta legge 2 aprile 1886 sono considerati come surrogati o succedanei del tabacco le sostanze vegetali prodotte, fabbricate, preparate o smerciate collo scopo di sostituirle al tabacco da fumo o da fiuto.

La vendita ed il commercio di esiduo di sigari, e la preparazione di sigarette, fatte anche con tabacchi nazionali coll'evidente scopo di venderle in sostituzione di quelle dello Stato, sono considerate come fabbricazione o smercio di generi di contrabbando.

Articolo 60.

Punizione dei rivenditori.

La pena della destituzione del rivenditore comminata dall'art. 40 della legge sulle privative, nei casi da essa espressi, costituendo un provvedimento puramente disciplinare, potrà pronunciarsi in via amministrativa dall'autorità che avrà nominato il rivenditore, indipendentemente dall'applicazione delle altre pene stabilite dalle rispettive leggi pei fatti imputatigli.

Articolo 61.

Valutazione dei generi di contrabbando.

Le multe inflitte ai contravventori ed il valore dei generi di privativa sequestrati si ripartiranno tra coloro che cooperarono all'accertamento della contravvenzione nei modi stabiliti dagli articoli 43 e 44 della legge sulle privative, e dall'articolo 90 del regolamento doganale 11 settembre 1862. I magazzinieri delle privative, sono in ciò parificati ai ricevitori di dogana.

Se i sali od i tabacchi confiscati non fossero in buono stato, o per la loro qualità non potessero utilizzarsi, oppure non convenisse di adoperarli, appena venga pronunciata la loro confisca, sia per dichiarazione amministrativa, sia per sentenza passata in giudicato, saranno distrutti.

Quando però il contravventore dovesse scontare col carcere la multa, perchè nullatenente, o quando per altre cause nulla vi fosse da ripartire fra gli scopritori, potrà il Ministero delle Finanze accordare a questi uno speciale compenso.

TITOLO VI.

Ordinamento del servizio per la vendita.

CAPITOLO I.

Disposizioni comuni ai magazzini di deposito e di vendita agli spacci all'ingrosso ed alle rivendite.

Articolo 62.

Uffici ed esercizi incaricati dello smercio.

Per lo smercio dei sali e dei tabacchi sono istituiti:

1° Magazzini di deposito;
2° Magazzini di vendita;
3° Spacci all'ingrosso;
4° Rivendite.

Articolo 63.

Sede dei magazzini di deposito, di vendita e degli spacci all'ingrosso.

Il numero, la sede, la circoscrizione territoriale dei magazzini di deposito, dei magazzini di vendita e degli spacci all'ingrosso sono determinati per decreto Reale.

Il numero e la sede delle rivendite è determinato dal Ministero delle Finanze.

Articolo 64.

Dipendenza degli uffici di deposito e di vendita.

I magazzini di deposito dei sali e dei tabacchi lavorati dipendono direttamente dal Ministero delle Finanze, restando però soggetti alla sorveglianza delle Intendenze di finanza per quanto riguarda allo ordinario verificazioni e la disciplina del personale.

I magazzini di vendita, gli spacci all'ingrosso e le rivendite sono alla dipendenza diretta delle Intendenze di finanza.

Articolo 65.

Orario degli uffici.

I magazzini di deposito, quelli di vendita e gli spacci all'ingrosso devono rimanere aperti nelle ore determinate dall'Intendenza di finanza della provincia in cui hanno sede. L'orario è reso noto mediante avviso affisso alla porta d'ingresso dell'ufficio.

L'orario delle rivendite di generi di privativa è determinato secondo le consuetudini locali. Le rivendite devono rimanere aperte anche nei giorni festivi.

CAPITOLO II.

Magazzini di deposito.

Articolo 66.

Costituzione degli uffici e personale.

Presso i magazzini di deposito, il servizio dei sali può essere unito a quello dei tabacchi.

Ad ogni magazzino sono assegnati, un magazziniere, un'ufficiale ai riscontri, e secondo le esigenze del servizio, uno o più ufficiali alle scritture.

Il personale di questi uffici si divide in due categorie, la prima comprende i magazzinieri e gli ufficiali ai riscontri, la seconda gli ufficiali alle scritture.

Le nomine degli impiegati si fanno per decreto reale, le loro destinazioni per decreto ministeriale.

Articolo 67.

Ammissioni e promozioni nel personale.

Per l'ammissione nel personale e per la promozione dalla seconda alla prima categoria, dovrà essere provata l'idoneità a mezzo di esami, secondo le norme ed i programmi stabiliti dal Ministero delle Finanze.

Le promozioni tanto di classe quanto di grado in ambedue le suddette categorie, saranno fatte un quarto per merito e tre quarti per anzianità.

La nota degli impiegati da promuoversi per merito verrà determinata dal Ministro, sentito il parere di apposita commissione da esso nominata.

A concorrere agli impieghi di seconda categoria saranno ammessi:

a) gli ufficiali alle scritture ed i verificatori delle coltivazioni dei tabacchi:

b) i capi riparto ed i capi operai della manifattura e dei magazzini di deposito dei tabacchi greggi, purchè non abbiano superata l'età di anni trenta:

c) gli estranei all'amministrazione dello Stato purchè provino:

1° d'essere cittadini italiani

2° d'aver almeno diciotto e non più di trenta anni di età.

3° d'aver conseguita la licenza liceale o quella di un istituto tecnico, di essere di sana costituzione fisica, e di buona condotta.

Agli esami di promozione agli impieghi di prima categoria saranno ammessi soltanto gl'impiegati della seconda categoria, che dai rispettivi capi d'ufficio abbiano conseguito non meno di otto punti, su dieci, nella classificazione per attitudine operosità e condotta.

Articolo 68.

Norme pel conferimento e graduatoria.

Agli impiegati della seconda categoria dichiarati idonei per la prima, saranno assegnati i posti disponibili, con prendenza degli ufficiali delle classi superiori, secondo l'ordine della classificazione avuta nell'esame.

I posti disponibili di seconda categoria saranno conferiti, prima agli impiegati dell'Amministrazione, e quindi agli estranei seguendo per gli uni e per gli altri l'ordine della classificazione dell'esame.

Gli ufficiali alle scritture nelle coltivazioni, i capi operai ed i capi riparto non potranno essere nominati se non col grado e stipendio inerente all'ultima classe degli ufficiali alle scritture, senza riguardo allo stipendio da cui fossero assistiti al momento dell'esame, e saranno classificati dopo gli altri già iscritti nei ruoli d'anzianità.

Articolo 69.

Cauzioni.

I magazzini di deposito e gli ufficiali ai riscontri dovranno dare una cauzione corrispondente ad un'annata del rispettivo stipendio, e con obbligo di aumentarla in corrispondenza all'aumento di esso stipendio.

La cauzione verrà data in rendita pubblica, consolidato italiano, o mediante deposito di cartelle al portatore presso la Cassa dei Depositi e prestiti, o mediante annotamento d'ipoteca da farsi dalla Direzione Generale del Debito Pubblico.

Tali cartelle sono accettate alla media dei listini di Borsa dell'ultimo semestre, diminuita del decimo. La cauzione dovrà essere vincolata anche per altri posti contabili a cui si destinasse l'impiegato, come pure per garanzia d'ogni altro debito verso lo Stato, e non potrà essere svincolata se non in seguito a definitiva declaratoria di benestare della Corte dei conti e salvi gli effetti d'ogni altro giudicato.

Articolo 70.

Termine per la prestazione della cauzione.

I magazzinieri di deposito e gli ufficiali ai riscontri debbono aver prestata o completata la cauzione prima di assumere definitivamente le loro funzioni, salvo l'applicazione degli articoli 229 e 232 del regolamento 4 maggio 1885 sulla Contabilità generale dello Stato.

Articolo 71.

Approvvigionamento dei magazzini di deposito.

I magazzini di deposito ricevono i sali dalle saline dello Stato, o da fornitori, oppure da altri magazzini di deposito ed i tabacchi dalle manifatture dello Stato.

L'approvvigionamento ha luogo in base a preventivi semestrali approvati dal Ministero delle Finanze, e sulle domande che i magazzini di deposito debbono fare di volta in volta agli stabilimenti di produzione, ai fornitori, oppure ad altri depositi per la qualità e nei limiti stabiliti coi preventivi stessi.

I magazzini di deposito debbono essere costantemente provveduti delle scorte di sali e tabacchi necessarie a soddisfare integralmente le richieste dei magazzini di vendita e degli spacci all'ingrosso.

Articolo 72.

Ricevuta dei generi.

All'atto del ricevimento dei sali o dei tabacchi dovrà essere riconosciuta la loro qualità e quantità in confronto coi recapiti che li accompagnano. Se tutto è trovato regolare, i generi saranno presi in carico dal magazzino e verrà rilasciata bolletta di ricevuta all'opificio od al magazzino di deposito da cui vennero spediti i generi stessi.

Quando invece fosse constatato che i sali od i tabacchi furono manomessi, o cambiati, o che sono avariati, oppure in quantità maggiore o minore di quella accennata nei relativi documenti, prima di essere ricevuti in magazzino, sarà fatto verbale in confronto del conduttore ed alla presenza di due testimoni idonei.

Il processo verbale verrà immediatamente trasmesso al Ministero delle Finanze per gli ulteriori provvedimenti. Compiute queste formalità, i sali ed i tabacchi saranno custoditi in magazzini e presi in carico nei registri per la qualità e quantità portate dai relativi recapiti e con riferimento al detto processo verbale, in attesa delle disposizioni ministeriali.

Colle debite annotazioni per le riscontrate irregolarità e con riferimento al processo verbale, sarà pure emessa la bolletta di ricevuta di cui sopra.

Articolo 73.

Responsabilità dei magazzinieri e degli ufficiali ai riscontri.

I magazzinieri di deposito e gli ufficiali ai riscontri sono in solido responsabili della mancanza dei generi ricevuti, e ne pagano il prezzo secondo la tariffa per la vendita al pubblico.

Per i sali sarà ammesso un calo non superiore ad un quarto di chilogrammo per ogni quintale.

Non è accordato alcun compenso pei generi che in confronto dei registri risultassero in maggiore quantità, o per quelli che derivassero da accertati minori cali di magazzino. Le quantità esuberanti saranno immediatamente prese in carico sui registri.

Articolo 74.

Sullo stato di conservazione dei generi.

È vietato al magazziniere di mettere in vendita sali e tabacchi che non si trovino in perfetto stato di conservazione.

Detti generi saranno posti in disparte, previa compilazione di processo verbale da trasmettersi immediatamente al Ministero per le ulteriori determinazioni, anche agli effetti del danno del quale dovessero rispondere il magazziniere e l'ufficiale ai riscontri.

Articolo 75.

Cambio di sigari.

Nel mese successivo alla scadenza d'ogni trimestre i magazzinieri di deposito ritireranno i sigari guasti nazionali dai magazzinieri di vendita e spacciatori all'ingrosso nella qualità e quantità che questi avranno cambiato ai rivenditori, e consegneranno loro altrettanto genere di uguale valore, concentrando nelle manifatture i sigari guasti ritirati.

Articolo 76.

Del Magazziniere.

Il Magazziniere di deposito è capo dell'ufficio. — Da lui dipendono gli impiegati addetti al magazzino. Tale dipendenza però, rispetto all'ufficiale ai riscontri, si limita alla disciplina e all'ordine del servizio.

In caso di assenza o di impedimento, il Magazziniere è surrogato dall'Ufficiale ai riscontri. — In mancanza di questo provvede l'Intendenza. Se l'assenza dura più di otto giorni, l'Intendenza ne avverte il Ministero.

Articolo 77.

Indennità.

Ai magazzini di deposito sono assegnate indennità annue per le spese d'ufficio. — Tali indennità sono fissate dal Ministero delle Finanze, e comprendono:

a) il pesamento dei sali e dei tabacchi che entrano od escono dai magazzini, e le spese occorrenti alla loro distribuzione;

b) L'apertura dei recipienti ed il collocamento dei generi nelle campate e negli scaffali, quando tali operazioni non devono eseguirsi dai fornitori dei sali o dagli imprenditori del trasporto dei sali e dei tabacchi;

c) il facchinaggio nell'interno dei magazzini;

d) la pulizia, l'illuminazione ed il riscaldamento del locale;

e) la provvista degli oggetti di cancelleria;

f) la provvista e la manutenzione degli utensili necessari pel movimento dei sali e tabacchi nei magazzini.

Articolo 78.

Spese a carico dello Stato.

Sono a carico delle finanze dello Stato le spese per il trasporto dei generi al magazzino di deposito fino alla bilancia, come pure la provvista e la manutenzione dei locali, l'acquisto e la manutenzione dei mobili, degli utensili per pesare, dei sacchi e delle casse pel servizio dei magazzini stessi, e le stampe d'ufficio.

Articolo 79.

Doveri del Magazziniere.

Il Magazziniere di deposito risponde del buon andamento del magazzino e della retta applicazione delle disposizioni vigenti in materia.

Deve trovarsi sempre presente all'apertura ed alla chiusura del magazzino, tenendone una chiave.

Ha la custodia dei locali, dei mobili e degli attrezzi d'ufficio, nonchè dei registri e delle stampe. È responsabile degli oggetti affidati alla sua custodia.

Veglia all'esatto adempimento degli obblighi contrattuali dei fornitori e degli imprenditori dei trasporti.

È responsabile dell'opera degli agenti che si procura coll'indennità assegnatagli e deve licenziarli tutte le volte che fossero riconosciuti indegni di fiducia dall'Amministrazione.

Articolo 80.

Divieto di chiedere compensi.

È proibito al magazziniere di deposito di chiedere o ricevere dagli appaltatori del trasporto dei generi alcun compenso per spese di facchinaggio o di pesatura.

Non deve in alcun modo ingerirsi, nè permettere che il personale addetto al deposito si ingerisca nel trasporto dei generi di privativa ai magazzini di vendita ed agli spacci all'ingrosso, limitando la sua azione a sorvegliare che il trasporto sia fatto senza danno del genere.

Articolo 81.

Ufficiale ai riscontri — Sue attribuzioni — Suoi obblighi.

L'Ufficiale ai riscontri tiene la seconda chiave del magazzino di deposito, il quale non potrà aprirsi nè chiudersi senza la sua assistenza. Riscontra tutte le operazioni del magazzino, e le scritture contabili, apponendo a queste la propria firma. Coadiuva il Magazziniere nella tenuta dei registri; lo assiste a ciò il servizio proceda secondo il prescritto dai regolamenti e dalle istruzioni e riferisce al Ministero sugli abusi e sui difetti che venisse a scoprire. Ne riferisce contemporaneamente all'Intendenza di finanza quando trattasi di fatti riguardanti le ordinarie verificazioni o la disciplina del personale.

È responsabile in solido col Magazziniere del regolare andamento del servizio, della tenuta dei registri, della conservazione e custodia dei generi di privativa, dei mobili, dei locali e degli attrezzi d'ufficio.

In caso d'assenza o d'impedimento, l'Ufficiale ai riscontri è surrogato dall'Ufficiale alle scritture più anziano, quante volte l'Intendenza di finanza non disponga altrimenti. Se al magazzino non fosse assegnato alcun Ufficiale alle scritture, provvede l'Intendenza, riferendone al Ministero. In questo ultimo caso, quando mancasse temporaneamente il Magazziniere o l'Ufficiale ai riscontri potrà l'Intendenza affidare la gestione del magazzino al funzionario responsabile che solo rimane in ufficio.

Ogniqualvolta l'Ufficiale ai riscontri, si assentasse per più di otto giorni dall'ufficio, l'Intendenza ne darà avviso al Ministero.

Articolo 82.

Ufficiale alle scritture — Sue attribuzioni.

L'Ufficiale alle scritture dipende dal Magazziniere e coadiuva il Magazziniere e l'Ufficiale ai riscontri nelle operazioni di magazzino, nella tenuta dei registri e nella compilazione dei conti.

Articolo 83.

Gestione limitata di danaro.

I Magazzinieri di deposito non hanno gestione di danaro, eccettuati i casi di vendita dei sali per le industrie, di qualche introito eventuale e di sovvenzioni per lavori od altre speciali prestazioni.

In questi casi il danaro sarà custodito in cassa con due chiavi, tenute, l'una dal Magazziniere e l'altra dall'Ufficiale ai riscontri, e sarà conservato sotto la solidale responsabilità di entrambi, fino al versamento nella tesoreria sotto l'osservanza delle norme generali di contabilità.

Articolo 84.

Incompatibilità di funzioni.

Le funzioni di Magazziniere di deposito, di Ufficiale ai riscontri e di Ufficiale alle scritture sono incompatibili con qualsiasi impiego civile, militare, di amministrazioni provinciali e comunali, di opere pie e di istituti commerciali o bancari e coll'esercizio di qualunque professione o commercio.

Articolo 85.

Misure disciplinari a carico degli impiegati.

Per le trasgressioni commesse nell'esercizio delle loro funzioni, indipendentemente dalle sanzioni delle leggi penali dello Stato, sono applicabili agl'impiegati dei magazzini di deposito le seguenti punizioni:

a) la censura;
b) la privazione dello stipendio per un tempo determinato;
c) la traslocazione a proprie spese;
d) la sospensione dall'ufficio e dallo stipendio;
e) la degradazione;
f) la dispensa dal servizio;
g) la destituzione.

Le punizioni sono annotate sul registro di matricola.

CAPITOLO III.

Magazzini di vendita.

Articolo 86.

Conferimento dei magazzini e loro conversione in spacci all'ingrosso.

I magazzini di vendita che si rendono vacanti sono o posti a concorso fra i titolari di magazzini o convertiti in spacci all'ingrosso.

Potranno essere conferiti anche per trasferimento a magazzinieri di vendita per ragioni di servizio o per misure disciplinari, con che non sia migliorata la loro posizione di impiego.

Articolo 87.

Nomina e destinazione dei magazzinieri di vendita.

I magazzinieri di vendita delle privative i quali hanno la qualità di regi impiegati la conservano per tutti gli effetti di legge. Le nomine dei magazzinieri nei casi contemplati dal successivo articolo 147 saranno fatte per decreto Reale, le destinazioni ed i traslochi con decreto Ministeriale.

Articolo 88.

Incompatibilità di funzioni e misure disciplinari.

Sono applicabili ai magazzinieri di vendita le disposizioni riguardanti l'incompatibilità della loro carica con altre funzioni, e le misure disciplinari di cui ai precedenti articoli 84 ed 85.

Articolo 89.

Riunione del servizio dei sali e tabacchi nei magazzini di vendita.

Nei magazzini di vendita il servizio dei sali è sempre unito a quello dei tabacchi, eccettuate le regioni in cui non esiste la privativa del sale.

Articolo 90.

Aggio a titolo di stipendio.

Il magazziniere di vendita riceve a titolo di stipendio un aggio proporzionale al valore dei generi che acquista presso il magazzino di deposito.

L'aggio è determinato dal Ministero delle Finanze, che potrà variarlo quando risultasse troppo elevato o troppo tenue, in relazione all'importonza dello smercio annuale dei generi di privativa.

Articolo 91.

Personale in servizio del magazziniere.

Il magazziniere è libero nella scelta delle persone necessarie al servizio del magazzino, ma dovrà licenziarle tutte le volte che fossero riconosciute indegne della fiducia dell'Amministrazione.

Articolo 92.

Spese di esercizio.

Pei magazzini di vendita sono a carico dell'Amministrazione i locali, la prima provvista dei mobili e degli strumenti da pesare e gli stampati.

Tutte le spese pel trasporto e custodia dei generi, pei recipienti, per facchinaggio, per assistenza d'ufficio, per la manutenzione e rinnovazione dei mobili, degli strumenti per pesare, per la tassa ed i diritti di verificazione di questi, nonchè per qualsiasi titolo ed oggetto sono a carico del magazziniere.

Sono pure a carico del magazziniere le riparazioni dei locali che per legge spettano all'inquilino.

Per far fronte a tali spese il magazziniere riceve una indennità che è fissata dal Ministero, in un importo proporzionato al valore dei generi levati presso il deposito, distintamente pei sali e pei tabacchi.

Questa indennità potrà essere variata dal Ministero delle Finanze quando la proporzione fissata risultasse non corrispondente alle spese che stanno a carico del magazziniere.

Articolo 93.

Dotazione e cauzione.

Al magazziniere di vendita è assegnata una dotazione (scorta a fido) in sali e tabacchi in un importo sufficiente per provvedere al consumo durante un congruo spazio di tempo, a seconda delle condizioni locali del magazzino e della maggiore o minore facilità di approvvigionarsi al magazzino di deposito.

L'importo della dotazione è determinato per ogni magazzino dal Ministero delle Finanze

La dotazione costituisce il debito del magazziniere verso l'Amministrazione.

Questo debito deve essere guarentito mediante cauzione di egual somma, nei modi, termini e colle cautele di cui agli articoli 69 e 70 Quando però l'importo della dotazione superasse le lire 5000, la cauzione potrà essere data mediante ipoteca di immobili, sotto l'osservanza delle prescrizioni contenute nel Reale decreto 8 giugno 1873, n. 1447, serie 2ª.

Articolo 94.

Consegna di mobili e generi.

Il magazziniere di vendita, nell'atto dell'immissione in servizio, riceve in regolare consegna i mobili, gli attrezzi e gli strumenti da pesare, con le indicazioni del valore loro assegnato e del quale deve rispondere all'atto della riconsegna.

Riceve pure in consegna i locali agli effetti della regolare loro manutenzione.

In conto della dotazione deve accettare a prezzo di tariffa i generi che si trovassero nel magazzino che gli viene affidato.

Per completare la dotazione il magazziniere è autorizzato a levare presso il deposito i generi occorrenti.

Sul valore dei generi costituenti la dotazione, non compete al magazziniere alcun aggio.

Non gli compete pure alcuna indennità per le spese d'esercizio sull'importo dei generi che si fossero trovati nel magazzino.

Articolo 95

Aumento o diminuzione nelle dotazioni; dotazioni temporanee.

La dotazione di ciascun magazzino di vendita potrà essere aumentata o diminuita dal Ministero delle Finanze a seconda dei cambiamenti della tariffa o delle esigenze del servizio. In corrispondenza dovrà essere aumentata o diminuita la cauzione.

Nel caso che circostanze passeggere rendessero necessario per qualche tempo dell'anno uno straordinario approvvigionamento di generi di privativa, il magazziniere di vendita potrà ottenere dal Ministero un supplemento di dotazione in quell'importo che sarà creduto conveniente.

Questo temporoneo supplemento di dotazione, oltrechè dalle cauzioni già prestate, dovrà pure essere guarentito da altra cauzione, od almeno con legale obbligazione di fideiussore solidale riconosciuto solvente. Ad ogni modo il debito dovrà essere saldato entro otto giorni dalla scadenza del termine pel quale fu concessa la sopradotazione.

Il mancato adempimento di quest'obbligo potrà avere per conseguenza la sospensione del magazziniere dall'impiego, salvo che il debito fosse stato garantito da regolare cauzione.

Articolo 96.

Doveri dei magazzinieri di vendita.

Il Magazziniere di vendita deve sempre avere tra generi in magazzino, e denari in cassa, un valore equivalente alla dotazione.

Il danaro ritratto dalla vendita dei generi di privativa non può essere altrimenti impiegato che nella rinnovazione delle provviste.

Deve tenersi costantemente provveduto delle quantità e qualità di generi occorrenti al consumo, rinnovando a tempo le provviste.

Articolo 97.

Avarie ed infortuni.

Sono a carico del magazziniere i cali, le avarie e gl'infortuni, considerandosi egli proprietario dei generi dal momento che li riceve in consegna come dotazione o li leva dal magazzino di deposito, e del danaro ricavato dalla vendita dei generi stessi.

Articolo 98.

Avarie di generi.

Pei generi avariati sono applicabili ai magazzini di vendita le disposizioni contenute nel precedente articolo 74, in quanto riguardano il divieto di venderli e la compilazione di processo verbale. Il Ministero provvederà per la perizia dei generi e per la determinazione del prezzo che fosse da rimborsarsi al magazziniere.

Articolo 99.

Cambio dei sigari.

Eseguisce il cambio dei sigari guasti nazionali che nei casi e nella quantità permessa vengono restituiti dai rivenditori, li fa trasportare, a sue spese, al magazzino di deposito, e riporta egualmente, a proprie spese, al magazzino quelli che a sua volta riceve in cambio dal deposito.

Articolo 100.

Canoni di rivendite.

Senza alcun compenso riscuote i canoni dovuti dai rivenditori assegnati al magazzino e li versa nella Tesoreria. Procede a termini delle vigenti disposizioni contro i debitori morosi.

Articolo 101.

Contravvenzioni.

Sono comprese nelle ordinarie incombenze del magazziniere le pratiche che si riferiscono ai procedimenti per le contravvenzioni alle leggi ed ai regolamenti di finanza, compresa l'anticipazione delle spese di giustizia, che dovrà pagare coi fondi delle riscossioni, salvo rimborso.

Articolo 102.

Incarichi speciali dei magazzinieri.

Il magazziniere è tenuto a disimpegnare gratuitamente gli incarichi che gli venissero dati dall'Intendenza di finanza, anche se estranei alle ordinarie sue attribuzioni. In quanto però potesse derivargliene un aumento di spesa, od un lavoro straordinario, potrà chiedere un compenso.

Articolo 103.

Indennità ai rivenditori pel trasporto del sale.

Il magazziniere paga ai rivenditori, colle forme stabilite dal Ministero, le indennità pel trasporto del sale.

Articolo 104.

Divieto di chiedere compensi.

È proibito al magazziniere di vendita di chiedere o ricevere dai rivenditori alcun compenso per le spese di facchinaggio, o di pesamento. Egli non può ingerirsi nè direttamente, nè indirettamente, in ciò che riguarda il trasporto dei generi dal magazzino alle rivendite. È però suo dovere di sorvegliare che tali operazioni sieno eseguite in modo da assicurare la buona conservazione del genere che deve andare in vendita al pubblico.

Articolo 105.

Osservanza dei regolamenti.

Il magazziniere di vendita deve uniformarsi ai regolamenti di servizio e di contabilità ed alle relative istruzioni, prendere l'iniziativa per ogni provvedimento che riguarda il buon andamento del proprio magazzino ed il regolare smercio dei generi di privativa nel suo circondario.

Articolo 106.

Incarichi per il servizio doganale.

Sono applicabili ai magazzinieri le disposizioni dell'art. 5, § 2 del regolamento sul personale delle dogane, approvato con R. decreto 26 dicembre 1869, n. 3416.

I medesimi in conseguenza possono essere destinati alle funzioni di ricevitore nelle dogane di second'ordine esistenti nella loro sede, ed avranno perciò un assegno annuo, in aggiunta allo stipendio, di lire 600, se la dogana è di prima classe, di lire 400 se di seconda o di terza, e di lire 200 se di quarta classe.

Per tale gestione dovranno prestare una speciale cauzione secondo le norme prescritte per le dogane. L'inadempimento di questo obbligo ha per conseguenza anche la perdita del posto di magazziniere.

Articolo 107.

Reggenze provvisorie.

Se il magazzino è affidato ad un incaricato interinale, il Ministero delle Finanze determina se, ed in quale misura, gli possono competere gli aggi, ferma la liquidazione delle indennità nella proporzione stabilita per le spese di esercizio.

CAPITOLO IV.

Spacci all'ingrosso.

Articolo 108.

Metodo di conferimento degli spacci.

Gli spacci all'ingrosso sono conferiti per l'appalto sotto l'osservanza delle leggi di contabilità generale dello Stato, ed in base all'offerta più vantaggiosa per lo Stato ragguagliata alla indennità proporzionale rispettivamente stabilita sul prezzo di tariffa dei sali e dei tabacchi da levarsi dal magazzino di deposito.

Negli spacci all'ingrosso il servizio dei sali è sempre unito a quello dei tabacchi, salvo le regioni in cui non esiste la privativa del sale.

Lo spaccio all'ingrosso è concesso per 9 anni

Articolo 109.

Persone escluse dalla gestione degli spacci.

Non può essere conferito lo spaccio:

a) a chi si trova in servizio dello Stato, o copre la carica di sindaco o di segretario comunale od è investito di altro spaccio allo ingrosso, d'una rivendita di generi di privativa o di un banco del Lotto;

b) a chi subì condanne per reati portanti pene criminali o condanne a pene correzionali per reati contro le proprietà od il buon costume, o fu condannato per contrabbando in seguito a sentenza o decisione amministrativa;

c) a chi essendo stato altre volte investito dell'esercizio di uno spaccio all'ingrosso o di una rivendita di generi di privativa ne fosse stato rimosso per constatati abusi;

d) a chi è incapace di obbligarsi:

e) a chi convive con persona di sua famiglia investita di altro spaccio all'ingrosso o di una rivendita posta nel territorio assegnato allo spaccio.

Articolo 110.

Capitolato d'oneri.

La gestione dello spaccio all'ingrosso è regolata da apposito capitolato d'oneri, nonchè dalle norme ed istruzioni che venissero in appresso stabilite pel servizio dei magazzini di vendita in quanto dal capitolato stesso non fosse diversamente disposto.

Articolo 111.

Modificazione sulle indennità.

Nei casi di cambiamento di tariffa dei sali e dei tabacchi, o dei prezzi di trasporto sulle ferrovie o di variazione nei mezzi di comunicazione dal magazzino di deposito allo spaccio all'ingrosso, l'indennità convenuta fra l'amministrazione e lo spacciatore sarà variata in ragione dell'aumento o della diminuzione del valore dei generi o delle spese di trasporto. Ove lo spacciatore non si adatti alla variazione fatta dall'amministrazione, il contratto si considererà immediatamente rescisso.

Articolo 112.

Cessazione dell'appalto.

La concessione dello spaccio all'ingrosso cessa, oltre che nei casi accennati nell'articolo precedente:

A) colla soppressione dello spaccio;

B) colla morte dello spacciatore;

C) colla disdetta;

D) colla decadenza dello spacciatore dal contratto.

Può essere data la disdetta:

a) da parte dell'amministrazione quando fosse riconosciuto che lo spacciatore manchi dell'attitudine e delle qualità necessarie al disimpegno del suo ufficio;

b) da parte dell'amministrazione o dello spacciatore, nel caso di variazione nella circoscrizione dello spaccio, o di sua aggregazione ad altro magazzino di deposito;

c) da parte dello spacciatore ogni qualvolta non trovi di sua convenienza di proseguire nell'esercizio.

La disdetta dovrà essere intimata tre mesi prima del giorno della cessazione, escluso ogni diritto nello spacciatore di pretendere per questo periodo di tempo qualsiasi variazione della indennità spettantigli per contratto.

Solo quando la disdetta fosse data per l'aggregazione dello spaccio ad altro deposito, l'indennità contrattuale sarà, durante i detti tre mesi, modificata in proporzione alle maggiori o minori spese di trasporto. — La disdetta per parte dell'amministrazione è data dal Ministero delle Finanze.

La decadenza dello spacciatore dal contratto avrà luogo:

1 quando lo spacciatore non dimori nel luogo dello spaccio, o non lo conduca personalmente, o ne affidi la gestione a persona non riconosciuta dall'Intendenza di finanza, o trascuri gravemente i suoi doveri;

2. quando si trovasse o venisse a trovarsi in una delle condizioni per le quali non avrebbe potuto conseguire l'appalto;

3. quando nell'affidatagli dotazione si venisse a constatare una deficienza, sia in generi che in denaro, o quando, per abituale trascuranza o per altre cause imputabili allo spacciatore, la scorta in generi nello spaccio, sia tenuta inferiore ai bisogni del consumo;

4. quando nell'esercizio della rivendita, annessa allo spaccio, fossero constatate infrazioni alle disposizioni che regolano questo servizio e per le quali fosse comminata la pena della decadenza dal contratto per gli appaltatori delle rivendite.

La decadenza dal contratto è pronunciata dal Ministero delle Finanze senza che occorra alcun preavviso allo spacciatore.

Nel caso previsto dalla lettera *c* del presente articolo, come pure in tutti quelli nei quali è pronunziata la decadenza del contratto, il deposito eseguito dallo spacciatore, a guarantigia dell'osservanza degli obblighi contrattuali assunti, rimane in piena proprietà dell'Amministrazione come risarcimento di danni.

CAPITOLO V.

Rivendite.

Articolo 113.

Istituzione e soppressione delle rivendite.

La istituzione e la soppressione delle rivendite è decretata dal Ministero delle Finanze sopra proposta delle Intendenze.

Articolo 114.

Distribuzione delle rivendite.

In ogni comune o borgata di almeno cinquecento abitanti, di regola, vi sarà una rivendita di generi di privativa.

Nelle città e nei centri più popolati ve ne sarà un numero proporzionato ai bisogni della popolazione.

Articolo 115.

Numero delle rivendite.

Le rivendite saranno situate nei quartieri più popolati a conveniente distanza fra loro, ed i rivenditori non potranno cambiare località senza autorizzazione dell'Intendenza di finanza, la quale deve sentire prima la Giunta comunale.

Articolo 116.

Utili dei rivenditori sullo smercio dei tabacchi e sali.

L'utile che i rivenditori ritraggono dallo smercio dei sali e dei tabacchi è costituito dalla differenza di prezzo stabilita dalle vigenti tariffe fra la vendita ai rivenditori e quella per il pubblico.

Inoltre i rivenditori ricevono un'indennità pel trasporto del sale che acquistano presso il magazzino di vendita o lo spaccio all'ingrosso.

Il Ministero delle Finanze determina i casi in cui possa essere concessa questa indennità, ed il relativo importo, secondo le distanze, e le qualità delle strade che i sali devono percorrere per giungere alle rivendite.

Non è dato dall'Amministrazione alcun compenso ai rivenditori pel trasporto e lo smercio del sale pastorizio, provvedendo per tale compenso l'art. 41.

Articolo 117.

Distinzione delle rivendite in categorie.

Le rivendite sono distinte in due categorie.

Appartengono alla prima le rivendite il cui reddito lordo eccede le lire mille, ed alla seconda quelle con un reddito annuo che non oltrepassi tale somma.

Le prime sono conferite per appalto, le altre per concessione.

Sono conservate durante la vita dei titolari le attuali concessioni di rivendite di prima categoria.

Articolo 118.

Determinazione del reddito.

Per la classificazione di cui all'art. 117, il reddito delle rivendite dei generi di privativa è stabilito sulla media degli utili ottenuti dai rivenditori soltanto sui tabacchi venduti durante gli ultimi tre anni della gestione.

Per le rivendite la cui istituzione non rimonti ad un triennio, il reddito è computato sulla media degli utili stessi, desunta dai mesi trascorsi dall'attivazione della rivendita e ragguagliata ad un anno.

Le Intendenze di finanza, tenuto conto delle circostanze locali, determinano in quale categoria debbono classificarsi le rivendite di nuova istituzione.

Articolo 119.

Appalto delle rivendite.

Gli appalti delle rivendite sono tenuti colle norme fissate dalla legge e dal regolamento sulla Contabilità generale dello Stato, ed alle condizioni portate dai relativi capitoli d'oneri.

Gl'incanti hanno luogo presso l'Intendenza di finanza nella cui provincia è situata la rivendita da appaltarsi.

I contratti durano nove anni.

Articolo 120.

Persone escluse dagli appalti.

Non può essere conferita una rivendita per appalto:

a) a chi si trovi in servizio dello Stato, copra la carica o disimpegni le funzioni di sindaco o di segretario comunale;

b) a chi sia stato condannato per reato portante una pena criminale o condannato a pena correzionale per reato contro la proprietà od il buon costume o per contrabbando in seguito a sentenza o decisione amministrativa;

c) a chi è incapace di obbligarsi;

d) a chi eserciti altra rivendita od un banco del lotto, o conviva con persone di sua famiglia, investite dell'esercizio di uno spaccio all'ingrosso, di una rivendita, sia per concessione, sia per appalto nello stesso circondario;

e) a chi avendo esercitato un'altra rivendita ne sia stato rimosso.

Articolo 121.

Cessazione dell'appalto.

L'appalto delle rivendite cessa:

a) col termine del contratto;

b) colla morte dell'appaltatore;

c) colla disdetta;

d) colla decadenza dell'appaltatore dal contratto.

La disdetta potrà essere data dall'amministrazione quando venisse a risultare che l'appaltatore trovisi in una delle condizioni indicate alle lettere *a* e *c* dell'art. 120. In questi casi l'appaltatore incorrerà inoltre nella perdita di un terzo della cauzione prestata.

Può essere data dall'appaltatore:

a) quando l'Amministrazione decretasse l'istituzione, od il trasloco di altre rivendite nello stesso abitato agglomerato del comune o borgata, ove è situata la rivendita data in appalto;

b) quando venisse recata qualche variazione alla tariffa dei prezzi dei tabacchi.

Nell'uno e nell'altro caso l'appaltatore dovrà provare che nel trimestre successivo al verificarsi del fatto pel quale presenta la disdetta, i redditi del suo esercizio diminuirono almeno di un quinto, in confronto del reddito che servì di base all'incanto nel quale egli rimase deliberatario.

La disdetta dovrà darsi entro tre mesi dalla scadenza del trimestre di cui sopra.

La decadenza sarà pronunciata, oltrechè nei casi indicati dalla legge sulle privative e dal presente regolamento:

a) per qualunque infrazione ai capitoli d'oneri, da cui sono regolati gli appalti;

b) per inosservanza degli obblighi indicati a tergo della licenza d'esercizio, quando per tale inosservanza sia comminata la pena della destituzione;

c) quando l'appaltatore si trovasse in una delle condizioni indicate alle lettere *b* e *d* dell'art. 120.

Nei casi di decadenza l'appaltatore incorrerà senz'altro nella perdita della cauzione prestata a garanzia dell'appalto.

Articolo 122.

Conferimento di rivendite di seconda categoria.

Le rivendite di seconda categoria sono conferite nei modi stabiliti dall'articolo 124, classificando i concorrenti nel seguente ordine di gradazione:

1° Agl'individui della guardia di finanza, che si trovano in alcuna delle condizioni previste dall'art. 21 del regolamento approvato con Reale decreto 31 agosto 1886, n. 4012; ai militari, agli impiegati governativi, resi inabili per cause di servizio;

2° Alle loro vedove ed orfani, se il marito od il padre morì per cause di servizio;

3° Agl'individui indicati al n. 1, collocati a riposo, se la loro pensione non eccede le lire 1000;

4° Alle vedove ed agli orfani degl'individui di cui al numero 1, quando non siano nel caso contemplato dal n. 2, e semprechè il matrimonio sia stato contratto quando detti individui trovavansi in attività di servizio;

5° A coloro che si siano resi benemeriti per servizi prestati allo Stato, alle loro vedove ed orfani;

6° Alle vedove ed orfani di rivenditori;

7° Alle guardie di finanza ed altri militari di bassa forza che abbiano prestato sotto le armi un servizio non minore di 12 anni; alle loro vedove ed orfani;

8° Ai figli maggiorenni e figlie nubili d'impiegati civili, di militari e di rivenditori defunti.

Articolo 123.

Norme pel conferimento.

Le rivendite, nell'ordine indicato nel precedente articolo, si concedono alle persone che provino di averne bisogno.

Fra i concorrenti della stessa classe si ha riguardo al maggior bisogno ed alle condizioni di famiglia.

Le rivendite non possono essere intestate a più individui.

Articolo 124.

Metodo pel conferimento.

Le rivendite di seconda categoria si conferiscono, per decreto dell'Intendenza di finanza, in seguito a concorso ed a maggioranza di voti di una Commissione composta dall'intendente, che la presiede, da un deputato provinciale e da un consigliere di Prefettura.

La Commissione compila processo verbale, notando in esso il nome di tutti i concorrenti, i loro rispettivi titoli ed i motivi che militano a favore del preferito.

Nel caso che manchino concorrenti fra le persone indicate all'articolo 122, l'Intendenza procede alla nomina sopra proposta della Giunta comunale, a cui comunica le istanze che fossero pervenute da persone non contemplate dal predetto articolo.

Articolo 125.

Sospensione di nomina a rivenditore.

Qualora l'Intendenza non creda, per gravi motivi, di accogliere le proposte della Giunta comunale per la nomina di un rivenditore nel caso contemplato dall'ultimo capoverso dell'art. 124, oppure ritenga che alcuno fra gli aspiranti alla rivendita abbia titoli di preferenza in confronto del proposto dalla Giunta comunale, sospende la nomina e ne riferisce al Ministero per le sue determinazioni.

Articolo 126.

Pubblicazione dell'avviso di concorso.

Il concorso è aperto mediante avviso inserto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, e nel foglio degli annunzi amministrativi e giudiziali della provincia e pubblicato in un giorno festivo nel comune ove si è resa vacante la rivendita.

Gli aspiranti, entro un mese da tale pubblicazione, devono presentare all'Intendenza le loro istanze corredate dai documenti comprovanti i titoli che li assistono.

Non più tardi di un mese dopo spirato il termine anzidetto la Intendenza convoca la commissione.

Le deliberazioni della commissione saranno comunicate a tutti gli aspiranti al concorso, e sarà ad essi assegnato il termine di quindici giorni per produrre reclamo.

Sui reclami giudicherà il Ministero delle Finanze.

Trascorso il detto termine senza che sia stato prodotto reclamo, le deliberazioni della Commissione diventeranno esecutorie e l'Intendente provvederà al rilascio della relativa licenza.

Articolo 127.

Concessione per considerazione speciale.

Il Ministero, quando concorrano circostanze meritevoli di speciale considerazione, potrà concedere direttamente le rivendite di un red-

dito superiore alle lire ottocento a chi fosse investito di altro esercizio di rivendita e vi rinunciasse.

Le Intendenze notificheranno al Ministero di volta in volta le vacanze di tali rivendite.

Articolo 128.

Esclusione dalla concessione.

Non può essere nominato nè conservato rivenditore chi si trovi in una delle condizioni indicate al precedente articolo 120, e per le quali dovrebbe essere escluso dall'appalto.

Articolo 129.

Provvedimenti temporanei in caso di vacanza.

Se in un comune rimanesse vacante l'unica rivendita l'Intendenza di finanza, ove occorra, d'accordo col sindaco, provvederà alla gerenza provvisoria perchè sia momentaneamente sopperito ai bisogni della popolazione.

Allo stesso modo disporrà per l'esercizio temporaneo delle rivendite di seconda categoria che, resesi vacanti, dovessero essere conservate.

Per quelle di prima categoria procurerà che il gerente provvisorio corrisponda un congruo canone.

Articolo 130.

Obbligo della gestione personale.

I rivenditori sono obbligati ad attendere personalmente all'esercizio delle rivendite, a non cederlo mai ad altra persona, sotto qualsiasi patto o pretesto.

Potranno però essere autorizzati dall'Intendenza delle finanze a farsi rappresentare da un idoneo commesso nei soli casi di comprovata malattia, o di avanzata età, o di impotenza per coloro che si trovano contemplati al n. 1 dell'art. 122, od anche di temporanea assenza dal comune, per gravi motivi debitamente comprovati.

Hanno diritto alla rappresentanza le donne, gli orfani e coloro che fossero chiamati a prestare servizio militare, limitatamente al tempo in cui si trovassero sotto le armi.

Le cause di esclusione per la nomina a titolare d'una rivendita si estendono ai commessi, i quali dovranno pure godere la fiducia dell'Amministrazione.

Articolo 131.

Quantità delle provviste.

La provvista di cui i rivenditori devono essere forniti sarà calcolata almeno sulla vendita di otto giorni.

L'intendente di finanza potrà imporre provviste maggiori nei comuni che hanno difficili comunicazioni, o spesso interrotte col magazzino di vendita o collo spaccio all'ingrosso.

Il rivenditore, che dopo essere stato almeno due volte ammonito, rimanesse ancora sprovvisto di generi occorrenti alla popolazione, potrà essere destituito.

Articolo 132.

Provviste settimanali.

Salvo casi eccezionali o condizioni speciali di località, delle quali saranno giudici le Intendenze di finanza, i rivenditori non potranno levare i generi dai magazzini o spacci più d'una volta per settimana.

Articolo 133.

Verificazione dei pesi.

I pesi per la vendita dei sali e tabacchi dovranno essere conservati in buone condizioni, e di frequente campionati, anche indipendentemente dalle verificazioni periodiche e straordinarie dei verificatori dei pesi e misure, e delle guardie di finanza.

Articolo 134.

Locali di vendita.

Lo smercio dei sali e dei tabacchi dev'essere dai rivenditori eseguito esclusivamente nei locali pei quali furono autorizzati.

Fuori del locale destinato alle rivendite sarà esposto lo stemma reale colla leggenda: **Sali e Tabacchi**.

Nei comuni ove fossero parecchie rivendite, saranno queste distinte con un numero d'ordine.

Articolo 135.

Divieto di adulterare tabacchi.

È vietato d'inumidire, profumare, o conciare in qualunque modo il tabacco.

Il rivenditore che trasgredisce a questo divieto, oltre all'applicazione delle pene comminate dalle leggi sulle privative, quando nel fatto concorrano circostanze tali da demeritare la fiducia dell'Amministrazione, potrà essere destituito.

E' pure vietato di levare il tabacco e riporlo in vasi, e di scegliere i sigari per venderli separatamente.

Per l'infrazione di questa disposizione, il rivenditore sarà per la prima volta ammonito, ed in caso di recidiva destituito.

Articolo 136.

Generi avariati e cambio di sigari.

E' vietato ai rivenditori di mettere in commercio sali e tabacchi che non si trovino in perfetto stato di conservazione.

I generi avariati saranno, previa compilazione di processo verbale, suggellati, e posti in disparte in attesa degli ordini del Ministero in conformità dell'art. 98.

Da questa ultima disposizione sono eccettuati i sigari nazionali guasti nella misura del due per cento sulle levate. Pei detti sigari è concesso ai rivenditori di eseguirne il cambio alla fine di ogni trimestre presso l'ufficio di vendita cui sono affiliati.

Articolo 137.

Cessione vietata di generi ad altri rivenditori.

E' vietato ai rivenditori di cedere ad altri rivenditori i generi di privativa da essi acquistati per proprio conto.

Per l'infrazione di questa disposizione il rivenditore verrà per la prima volta ammonito, in caso di recidiva destituito.

La destituzione sarà pronunciata immediatamente se la cessione riguardasse il sale ed avesse per iscopo di percepire una maggiore indennità di trasporto.

Articolo 138.

Visite alle rivendite — Trasgressioni — Contravvenzioni.

I rivenditori sono soggetti alla vigilanza della guardia di finanza, i cui agenti, siano ufficiali o graduati od anche semplici guardie, hanno diritto di praticare visite alle rivendite, osservate le norme stabilite dai loro speciali regolamenti di servizio, di procedere alla verifica dei generi, previo esame delle bollette, redigendo apposito processo verbale, di cui lasceranno un esemplare al rivenditore, quando egli siasi prestato a sottoscrivere i due originali.

Se dalla visita risultassero irregolarità od altre mancanze non passibili di multa, ma di semplici misure disciplinari di ordine amministrativo il verbale di visita basterà a legittimare l'applicazione delle suddette misure, le quali rientrano nella competenza dell'Intendenza di finanza.

Per le contravvenzioni contemplate dalla legge sulle privative o da altre leggi, e punite colla multa o con pene corporali, oltre il suddetto verbale di visita, da estendersi sul luogo, sarà compilato presso l'ufficio competente, il regolare processo di contravvenzione, a termini dell'art. 43 della legge sulle privative e dell'art. 27 della legge 2 aprile 1886.

Articolo 139.

Destituzione dei rivenditori.

La destituzione di un titolare di rivendita per concessione sarà inflitta, oltrechè nei casi indicati dalla legge sulle privative o dal presente regolamento:

a) per inosservanza degli obblighi indicati a tergo della licenza d'esercizio, quando per tale inosservanza fosse comminata la pena della destituzione;

b) per il verificarsi di una delle condizioni indicate colle lettere *b* ed *c* dell'art. 120.

Articolo 140.

Generi invenduti nella rivendita vacante.

I generi rimasti invenduti nella rivendita vacante saranno ritirati dal nuovo rivenditore, o dalla persona incaricata dell'esercizio provvisorio, dietro rifusione agli aventi diritto, del prezzo di compra secondo la tariffa in vigore.

Saranno esclusi da questa consegna i generi avariati pei quali dovrà essere provveduto a termini dell'art. 136.

CAPITOLO VI.

Disposizioni diverse e transitorie.

Articolo 141.

Ex-impiegati del macinato.

Sono mantenute in vigore le disposizioni del R. decreto 18 novembre 1880 che conferisce agli ex-impiegati del macinato un titolo di prevalenza al conferimento delle rivendite in confronto delle persone indicate all'art. 122.

Articolo 142.

Rivendite speciali.

Nelle principali città del Regno potranno essere istituite, per decreto ministeriale, rivendite speciali per lo smercio dei tabacchi esteri nonchè di tutte indistintamente le qualità dei tabacchi nazionali, fermo quanto è stabilito dal 2° capoverso dell'art. 43.

Le rivendite speciali saranno conferite per appalto con le norme fissate dalla legge e del regolamento sulla contabilità generale dello Stato, ed alle condizioni portate dai relativi capitolati d'oneri.

Gl'incanti hanno luogo presso l'Intendenza di finanza nella cui Provincia è situata la rivendita da appaltarsi. I contratti durano nove anni.

Lo smercio dei tabacchi dovrà sempre essere eseguito: pei sigari d'avana in cassette ed in pacchi da tre o quattro pezzi, a seconda della forma dei sigari, per le spagnolette estere in cassettine e pacchi, e pei tabacchi nazionali in cassette, scatole e pacchi quali vengono somministrati dai magazzini di deposito.

In quelle città nelle quali venisse istituita una rivendita speciale non potrà avere applicazione quanto è stabilito dal terzo capoverso del precedente articolo 43.

Articolo 143.

Rivendite nelle stazioni ferroviarie.

Il Ministero delle Finanze, d'accordo con le Amministrazioni delle Società ferroviarie, potrà istituire nelle principali stazioni rivendite di tabacco, pel cui conferimento saranno stabilite norme e condizioni speciali.

Articolo 144.

Vendita di sigari nei principali stabilimenti pubblici e nelle caserme.

L'Intendenza potrà, quando ne riconosca la convenienza od il bisogno, autorizzare lo smercio dei sigari e delle spagnolette nazionali negli stabilimenti balneari, nei principali alberghi e caffè, ristoratori od altri luoghi di pubblico ritrovo, con obbligo al concessionario di acquistare i detti generi presso le più vicine rivendite.

Nelle occasioni di fiere o di pubbliche feste, specialmente se tenute in luoghi chiusi, potrà l'Intendenza autorizzare il rivenditore più vicino ad ivi smerciare sigari e spagnolette.

Potrà pure, sopra proposta dell'autorità militare, autorizzare nelle caserme la vendita delle qualità e specie dei tabacchi che saranno determinate dal Ministero. La relativa licenza sarà emessa a favore di quei vivandieri che verranno proposti dalla detta autorità militare.

Articolo 145.

Vendita di tabacchi per l'esportazione e provvista di bordo.

Il Ministero delle Finanze fa procedere alla vendita di tabacchi nazionali greggi e lavorati destinati pel commercio di esportazione o per provvista di bordo, ne determina il prezzo, secondo i casi ed i diversi luoghi di destinazione, e stabilisce le norme e le cautele da osservarsi per tutelare gl'interessi del monopolio.

Articolo 146.

Vendita di tabacchi per scopi sanitari.

Il Ministero potrà, in casi eccezionali, far consegnare ai proprietari o direttori di laboratori chimici od a farmacisti per scopi esclusivamente sanitari, tabacchi greggi in quantità non superiore a cinque chilogrammi, e verso il pagamento del prezzo che di volta in volta verrà dal Ministero stesso stabilito.

Articolo 147.

Nomine di impiegati delle cessate regìe a magazzinieri di vendita.

Per un biennio i magazzini di vendita dei generi di privativa potranno essere conferiti ad impiegati provenienti dalle cessate regie dei sali e tabacchi che, non adatti a servizi attivi, non avessero diritto al collocamento a riposo con assegno vitalizio.

Gli attuali reggenti dei magazzini di vendita potranno essere nominati effettivi magazzinieri, anche se appartenenti ad altra categoria d'impiego.

Visto d'ordine di Sua Maestà
Il Ministro delle Finanze
A. MAGLIANI.

MINISTERO DELL'INTERNO

Ufficio speciale di polizia sanitaria

Nell'elenco pubblicato in questa *Gazzetta Ufficiale* (n. 189) dei medici e farmacisti che disertarono il posto nel tempo di epidemia colerica, furono erroneamente citati i nomi degli egregi dottori CALTABIANO PASQUALE e VACCARO DOMENICO, i quali risultò aver solamente cambiato di abitazione, senza far denunzia al municipio: i sullodati dottori hanno prestato e continuano a prestare servizio.

Il prof. Andrea Capparelli che figura pure in quello elenco, con suo telegramma da Randazzo, si mette a disposizione del Ministero per missione in luoghi infetti.

Allo stesso elenco sopradetto debbonsi poi aggiungere i nomi dei dottori Leone cav. Francesco, Di Chiara Luigi e Ferro Ignazio, il primo vicepresidente, membri i secondi del Consiglio circondariale di sanità di Nicosia, i quali si rifiutarono di accompagnare il sottoprefetto nel comune di Regalbuto per constatare se effettivamente vi si fossero riscontrati casi di colera.

I suddetti dottori furono per tale rifiuto destituiti dalla loro carica e denunciati all'autorità giudiziaria.

IL MINISTRO

di Agricoltura, Industria e Commercio

Visto l'articolo 2 del testo unico delle leggi intese ad impedire la diffusione della fillossera, approvato con R. decreto 13 maggio 1883, n. 1314 (Serie 3ª);

Visto il decreto Ministeriale in data 26 maggio 1887 col quale sono regolati i divieti di esportazione da comuni infetti o sospetti di materie ritenute pericolose per la diffusione della fillossera;

Ritenuto che è stata accertata la presenza della fillossera nei comuni di Ittiri, Tiesi, Borutta e Avola;

Udito il parere del Comitato per la fillossera,

Dispone:

Articolo unico.

Le disposizioni contemplate nel decreto 26 maggio 1887 circa la esportazione di talune materie indicate nei paragrafi *a*, *b* e *c* del testo unico delle leggi sulla fillossera, approvato con R. decreto 13

maggio 1883, n. 1344 (Serie 3ª), sono estese ai comuni di Ittiri, Tiesi, Borutta in provincia di Sassari e Avola in provincia di Siracusa.

I prefetti delle provincie di Sassari e Siracusa sono incaricati della esecuzione del presente decreto che sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale*, nel Bollettino degli atti ufficiali delle Prefetture in cui sono i comuni infetti, ed in quello di Notizie Agrarie, e comunicato ai delegati filosserici di quelle provincie, perchè cooperino alla sua osservanza.

Il presente decreto sarà presentato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 13 agosto 1887.

Per il Ministro: N. MIRAGLIA.

DIREZIONE GENERALE DELLE POSTE

Avviso

Modificazioni ai servizi postali e commerciali marittimi

Linea XIX (**Tunisi-Tripoli-Malta**).

ANDATA.

Invariata sino a Tripoli. Il tratto Tripoli Malta è soppresso.

RITORNO
(dal 13 agosto).

Soppresso il tratto Malta-Tripoli.

Tripoli, partenza, sabato, 3 sera.
Gerba, arrivo, domenica, 5 mattina.
Gerba, partenza, domenica, 8 mattina.
Sfax, arrivo, domenica, 1 sera.
Sfax, partenza, domenica, 3 sera.
Mehdia, arrivo, lunedì, 6 mattina.
Mehdia, partenza, lunedì, 8 mattina.
Monastier, arrivo, lunedì, mezzodì.
Monastier, partenza, lunedì, 3 sera.
Susa, arrivo, lunedì, 5 sera.
Susa, partenza, lunedì, 8 sera.
Tunisi, arrivo, martedì, 10 mattina.

Roma, 13 agosto 1887.

DIREZIONE GENERALE DEI TELEGRAFI

Avviso.

L'ufficio internazionale delle Amministrazioni telegrafiche, residente in Berna, annunzia l'interruzione della linea fra Bangkok (Siam) e Saïgon (Cocincina).

I telegrammi per la Cocincina ed oltre s'istradano tutti via Singapore riscuotendosi le tasse di questa via.

Roma, 12 agosto 1887.

CONCORSI

CONSIGLIO PROVINCIALE SCOLASTICO

A tutto il 25 agosto p. v. rimane aperto il concorso ad un posto gratuito a carico del pubblico erario nell'Istituto di S. Alvise, per una sordo-muta povera italiana.

Le aspiranti dovranno presentare all'ufficio del R. provveditore agli studi, entro il suddetto termine, e non oltre, i seguenti documenti con relativa istanza:

a) i certificati di nascita, di subita vaccinazione o sofferto vaiuolo, di sana costituzione fisica, di povertà;

b) lo stato di famiglia;

c) una dichiarazione del padre o tutore di ritirare la figlia a compiuta educazione, ed ogni qualvolta l'Istituto, per qualsiasi ragione riconosciuta dal Consiglio scolastico, credesse di rimandarla;

d) ampie informazioni sull'origine del mutismo e della sordità, indicando se l'infermità sia gentilizia, congenita od acquisita, e quale sia il grado di sviluppo intellettuale della aspirante.

L'età non può essere minore di anni sei, nè maggiore di dodici.

Ogni fanciulla ammessa al concorso potrà essere sottoposta ad una visita ordinata dal Consiglio scolastico, allo scopo di riconoscerne lo stato di salute, e per verificare se essa mostri la richiesta attitudine ad essere istruita ed educata.

Venezia, addì 25 luglio 1887.

Il Prefetto Presidente
G. MUSSI.

2

PARTE NON UFFICIALE

DIARIO ESTERO

Alla Camera dei comuni inglesi il signor Labouchère ha interpellato il gabinetto intorno alle relazioni di esso col governo del kedivè e colla Porta, nonchè intorno alle relazioni che esso ebbe colla Francia e colla Russia intorno alla convenzione egiziana.

L'oratore rimproverò al governo di avere fatto fallire la convenzione introducendovi delle clausole che esso sapeva dover essere respinte dalla Turchia e dalle altre potenze. Ed espresse l'opinione essere per lo meno inutile, dopo ciò che fu fatto dall'ambasciatore francese, di insistere presso il sultano affine di indurlo a sottoscrivere un documento il quale poi non avrebbe valore senza il consenso unanime delle potenze. Il signor Labouchère nega che l'Egitto abbia ricavato qualsiasi vantaggio dalla occupazione che, a suo giudizio, fu determinata nell'interesse dei creditori di quel paese.

Sir James Fergusson respinse l'accusa che si pensi a negoziare un trattato all'insaputa delle potenze. Negò anche che il governo abbia mancato di cortesia verso la Francia, e sostenne non essere costume che una potenza amica faccia presentare direttamente ad un sovrano una nota come quella che l'ambasciatore francese ha consegnato al sultano.

Poi sir J Fergusson spiegò il senso dell'allocuzione pronunciata dal capo del gabinetto al banchetto del lord-maire. Egli disse che, dichiarando che l'Inghilterra si trova libera dai suoi impegni, egli non ha inteso di alludere se non a quelli che le incombono riguardo alla convenzione, ma che ogni altro impegno assunto verso altre potenze relativamente all'Egitto deve essere rispettato.

Quanto al ritiro delle truppe inglesi, un tale provvedimento sembrerebbe adesso precoce alla nazione inglese, e questa fu la considerazione che determinò le risoluzioni del governo. L'Inghilterra aveva una duplice missione da compiere in Egitto: assicurare la tranquillità del paese e garentire la sicurezza del canale di Suez.

Relativamente alla questione finanziaria, il governo inglese reputa impossibile di operare degli sgravii se si vuole che l'Egitto si trovi in grado di fare onore ai suoi impegni. Sarebbe desiderabile di poter ridurre l'interesse del debito egiziano; ma ciò, disse il cancelliere dello scacchiere, signor Goschen, non dipende dalla sola Inghilterra, essendovi altre potenze interessate alla sorte dei creditori. Il gabinetto inglese, questo il signor Goschen promise, userà di ogni sua influenza e diligenza perchè venga posto rimedio alle poco prospere condizioni delle finanze egiziane.

Un dispaccio da Buda Pest alla *Frankfurter Zeitung* compendia come segue la nota del principe di Coburgo alle potenze, il di lui proclama

ai bulgari e un suo dispaccio al sultano, dei quali documenti tutti non è però ancora provata la autenticità:

« Una nota del principe di Coburgo è stata spedita da Ebenthal alle potenze. In questa nota il principe dice di aver concepito la speranza che le potenze accoglieranno favorevolmente la sua impresa. Aggiunge che le precedenti risposte delle potenze non erano dirette contro la sua condotta, ma soltanto contro certi punti relativi alla forma dei suoi atti e che, per questo motivo egli spera che le potenze, trovandosi a fronte di un fatto compiuto, non si occuperanno della questione di forma.

« Il principe dichiara inoltre che egli va in Bulgaria per mettere fine ad una situazione deplorevole e far progredire la nazione bulgara sulla via della civiltà. Aggiunge che questo scopo è bello, elevato e santo; che egli vuole oramai consacrare la sua vita alla causa di una nobile nazione e che l'Onnipotente lo assisterà.

« Nel proclama diretto ai bulgari il principe dice di avere esitato ad accettare l'elezione perchè voleva fare tutto il possibile onde assicurare l'adesione delle potenze. I suoi sforzi non furono coronati di successo, quindi egli entra in Bulgaria senza il consenso delle potenze.

« Dichiara di volere oramai dividere coi bulgari qualsiasi eventualità; di essere risoluto a far loro godere i beneficii della civiltà; la sua fiducia nel loro coraggio e nella loro costanza essere più grande dei pericoli che egli dovrà affrontare; considerarsi sacro alla volontà della nazione. Termina protestandosi sicuro di essere sostenuto dal popolo bulgaro.

Per ultimo, il principe ha diretto al sultano un dispaccio che contiene fra altre le dichiarazioni seguenti: « Faccio sapere alla Sublime Porta che io accetto il voto della Sobraniè bulgara e che entrerò tosto in Bulgaria.

« Spero che questo atto sarà conforme ai desiderii ed alle intenzioni di Vostra Maestà, la quale può essere convinta che io governerò il popolo bulgaro col più grande amore della giustizia e che accorderò diritti uguali a tutte le religioni ».

La *Berlingske Tidende*, organo del governo di Danimarca, pubblica un articolo che può riassumersi così:

« Gli articoli allarmisti della stampa tedesca contro la Danimarca furono pubblicati con cattiva intenzione. Essi sono fondati sulle narrazioni false dei giornali danesi ostili al Governo, le quali narrazioni non hanno alcuna base di realtà.

« L'aumento delle fortificazioni di Copenaghen si riduce ai lavori che furono segnalati a tutti i governi esteri da quindici anni in qua e non ha per conseguenza alcun carattere aggressivo. Per il momento non si fa altro che costruire delle opere in terra del costo di alcuni milioni di risdalleri.

« Il discorso pronunziato a Saxioebing dal Ministro della guerra è stato riprodotto in modo inesatto dai fogli dell'opposizione i quali fecero in tale circostanza dei commenti perfidi. Le dichiarazioni del Ministro della guerra concordano esattamente con quelle che il Ministro della marina fece al Folkething nella primavera di quest'anno.

« Secondo queste dichiarazioni, gli sforzi della Danimarca tendono unicamente, nel caso che in Europa scoppiasse un conflitto, ad osservare una neutralità egualmente benevola ed imparziale, riguardo a tutte le potenze. Per ogni buon fine, il discorso del ministro fu stampato e reso pubblico. »

TELEGRAMMI

(AGENZIA STEFANI)

PORTICI, 15. — L'on. Presidente del Consiglio, Crispi, e l'on. Ministro Zanardelli, accompagnati dal prefetto, arrivarono a Portici alle 3 47 e furono ricevuti dai sindaci di Portici e di Resina, dalle Associazioni e da una grande folla plaudente. Essi si recarono, seguiti da molte carrozze, a visitare singolarmente tutti i malati di Resina, confortandoli e soccorrendoli con oltre seimila lire. Gli onorevoli Ministri erano accompagnati dall'on. senatore Pietracatella e dagli on. deputati Billi, Flauti, Placido, Durati e Vastarini-Cresi. Essi ripartono per Castellammare.

QUISISANA, 15. — Gli onorevoli Ministri Crispi e Zanardelli, trovandosi a Castellammare, hanno fatto oggi una visita a Resina, ove in questi giorni si sono verificati alcuni casi di malattia sospetta.

Partiti di qui alle 3,5 pom., sono scesi a Portici, ove quasi tutti i deputati della circoscrizione erano ad attenderli, e da Portici, seguiti da moltissima gente e da trenta carrozze, si sono recati a Resina. Gli on. Ministri visitarono le cucine economiche e gli infermi.

L'on. Crispi approvò le misure igieniche prese dal professor Celli d'accordo col sindaco, s'informò delle condizioni del paese, lasciò 2500 lire a Resina per le cucine economiche e per soccorsi agli infermi e lire 1000 a Portici. L'on. Zanardelli lasciò lire 1500 al sindaco di Resina.

La visita dei due on. Ministri lasciò graditissima impressione nei due paesi.

MONDOVI', 14. — Oggi si è qui costituito al Santuario il Comitato nazionale per il monumento a Carlo Emanuele I. Venne acclamato a presidente il marchese di Rudinì, che accettò l'offerta e pronunziò un applaudito discorso. Il Comitato procede subito nei suoi lavori.

Su proposta del sindaco di Mondovì, venne inviato un telegramma a S. M. il Re.

COSTANTINOPOLI, 14. — Ieri, l'incaricato di affari di Russia comunicò verbalmente alla Porta un dispaccio del signor De Giers in cui il cancelliere russo protesta contro l'elezione e l'arrivo in Bulgaria del principe di Coburgo.

Il signor De Giers esprime la speranza che la Turchia si associerà a questa protesta.

SOFIA, 13 (ritardato). — Il principe di Coburgo da Rutsciuck passò per Sistova diretto a Tirnova

TIRNOVA, 14. — Il ricevimento del principe Ferdinando di Coburgo a Sistova ha durato un'ora. Parecchi discorsi furono rivolti al principe che rispose soltanto con poche e riservate parole.

La città era vagamente addobbata per il ricevimento. Gli abitanti allineati davanti le case acclamavano il principe.

L'arrivo di questi a Tirnova ebbe luogo alle ore 8 di sera. La città era in festa. Dappertutto bandiere, illuminazione e fuochi artificiali. Il principe, in bassa tenuta bianca, ha ricevuto le deputazioni all'ingresso della città. La popolazione manifestava molto entusiasmo.

La folla era talmente compatta che il principe si apriva difficilmente il passaggio fino al palazzo.

Durante tutta la sera una folla compatta rimase dinanzi al palazzo del principe e non cessava dall'acclamarlo, specialmente allorchè egli si affacciava al balcone.

Domattina si riunirà la Sobranie, dinanzi la quale il principe Ferdinando presterà giuramento. Poscia vi sarà la costituzione del nuovo gabinetto e la dimissione della Reggenza.

TIRNOVA, 14. — Il principe giunse la sera del 13 corrente a Tirnova e fu accolto entusiasticamente.

Rispondendo ad un discorso che gli dava il benvenuto, il principe parlò dell'avvenire del paese senza indicare una attitudine politica qualsiasi. Il principe abita l'appartamento ove già alloggiava il principe di Battenberg.

Domani 15 vi sarà il giuramento davanti la Sobranie e la formazione del gabinetto. È probabile che il principe riparta fra 2 o 3 giorni per Filippopoli e Sofia.

SOFIA, 14. — È arrivato il ministro degli esteri Natchevich. Si parla di Stambouloff, il primo degli attuali reggenti come presidente del Consiglio, senza portafoglio, pel nuovo ministero.

TIRNOVA, 14. — Stamane fu cantato un *Te Deum* nella Cattedrale ed il principe prestò giuramento.

I reggenti ed i ministri aspettavano S. A. nella piccola chiesa che era gremita di popolo. Una compagnia d'onore salutò il principe secondo le prescrizioni del regolamento al momento del suo arrivo.

Il principe entrò seguito da numeroso corteo e prese posto nello stallo riservato al sovrano. Egli era circondato da uomini, donne e

fanciulli che facevano ressa per vedere più da vicino il nuovo principe.

Il clero ed i cantori stavano davanti ad una tavola posta presso il principe e sulla quale vi erano i libri sacri. Fu allora cantato il *Te Deum*. Poscia S. A. si recò in carrozza con una scorta giunta ieri da Sofia, al palazzo della Sobranje, situato a breve distanza.

All'arrivo del principe, tutta l'assemblea si alzò in piedi, manifestando grande entusiasmo. Scoppiò un *urrah* che durò parecchi minuti. Il principe salì sul trono. Egli aveva a destra Stambuloff e Stoiloff a sinistra. Gli ufficiali, gli altri membri del governo ed il seguito di S. A. facevano ala. L'esarca Atthyneo, col pastorale in mano, rivolse la parola al principe felicitandolo di avere corrisposto ai voti della Sobranje.

Un pope lesse allora alcune preghiere e quindi il paragrafo della costituzione relativo al giuramento. Il principe, essendosi levato il guanto dalla destra, spiegò una carta contenente le risposte il lingua bulgara, alle domande dell'esarca, risposte che proferì con voce alquanto bassa. Dopo alcuni istanti un pope consegnò una croce a monsignor Atthyneo che la presentò al principe. Questi la baciò. Avvicinandosi quindi ad una piccola tavola firmò il testo del suo giuramento e Stambouloff controfirmò l'atto.

Poscia S A. tornò alla sua poltrona e vi prese posto coprendosi il capo.

Stoiloff lesse allora il proclama diretto dal principe all'Assemblea. (Lunghe acclamazioni)

Il Principe si alzò gridando: « Viva la nazione bulgara. »

La cerimonia terminò così Ferdinando uscì, traversando l'Assemblea e salutandone i membri a destra e a sinistra. I deputati prorompevano in nuovi *urrah*.

Stasera grande banchetto. Domani riunione dell'Assemblea e formazione del gabinetto.

Posdomani il principe partirà per Filippopoli, ove giungerà probabilmente giovedì.

SOFIA, 15. — Dopo l'arrivo del principe la reggenza ed il ministero si sono dimessi. Finora non si hanno notizie da Tirnova sulla formazione di un nuovo ministero.

COSTANTINOPOLI, 15. — La Porta ha spedito una circolare alle potenze. In essa, dopo accennato alle dichiarazioni del principe Ferdinando di Coburgo di non partire prima che l'accordo fosse fatto fra la Porta e le potenze, dopo parlato del suo ingresso nella Bulgaria, la Porta dichiara che, benchè si astenga da ogni rapporto ufficiale col principe di Coburgo, desidera di conoscere il punto di vista delle potenze circa la condotta del principe e le istruzioni date ai loro agenti a Sofia ed il loro apprezzamento sul modo di sciogliere la questione.

PARIGI, 14. — Il *Temps* ha da Tunisi: Da ieri vasti incendii divorano le foreste della Krumiria verso la frontiera algerina. Il fuoco si avanza rapidamente, spinto da un grande vento.

NARBONA, 14. — Iersera, presso Lezignan, imperversò un ciclone violentissimo. Parecchie case sono crollate e vi sono morti e feriti.

BRUXELLES, 15. — All'inaugurazione a Bruges della statua a Coninck e Breydel il re pronunziò un discorso in cui ricordò le gloriose vittorie che i fiamminghi riportarono sotto la loro direzione e constatò che dopo lotte secolari il Belgio ottenne la sua indipendenza e si regge con istituzioni che il Belgio stesso si scelse.

Il Belgio prosperò, ma l'eccesso di sicurezza costò spesso caro a coloro che vi si abbandonarono. Le guerre sono divenute attualmente fulminee. Coloro che ne sono sorpresi sono perduti. Il leone fiammingo non deve quindi sonnecchiare.

Il re terminò invitando a non indietreggiare dinanzi ad alcun sacrificio per mantenere i diritti della patria.

CADICE, 14. — L'esposizione sarà inaugurata domani.

Sono aspettate navi tedesche, americane e di altre nazioni.

CADICE, 14. — Arrivano altri bastimenti esteri da guerra.

Gli equipaggi delle navi estere oltrepassano 5000 uomini.

Oggi il municipio darà, in nome di Cadice, il benvenuto ai principi ed al corpo diplomatico.

LONDRA, 15. — Una signora francese è stata arrestata a Lowes (isola di Wight). Essa è certa Dupoint, modista di Parigi.

Le furono trovati, nella valigia, tre pacchetti che vennero sottoposti ad un esame credendosi contenessero dinamite. S'imputa alla Dupoint l'intenzione di attentare contro la residenza reale di Osborne.

ATENE, 14. — L'incendio ricominciò nelle foreste del Pentelico. Molti incendi sono segnalati nelle foreste delle provincie e sono attribuiti a dolo

NEW-YORK, 14. — A Woodstock (Virginia), la folla ha scalato le mura della prigione dove era detenuto il senatore Riddlerberger, condannato a dieci giorni di carcere per oltraggio al tribunale, e lo ha rimesso in libertà.

Telegrammi meteorici dell'Ufficio centrale di meteorologia

Roma, 13 agosto 1887.

In Europa pressione piuttosto bassa intorno alla Finlandia, decrescente all'occidente.

Pietroburgo 746, Odessa 761.

In Italia nelle 24 ore, barometro nuovamente salito.

Alcuni temporali con pioggia sull'Italia superiore.

Venti deboli.

Temperatura aumentata al nord.

Stamane cielo nuvoloso o coperto al nord-ovest, sereno altrove.

Venti deboli specialmente del secondo quadrante.

Barometro a 760 mm. all'estremo occidente, tra 761 e 762 mm. al centro e sud.

Mare calmo.

Probabilità:

Venti deboli a freschi intorno a levante.

Cielo generalmente sereno o caliginoso.

Qualche temporale al nord.

Temperatura elevata.

Telegramma meteorico del New York-Herald (11 agosto) — Una depressione barometrica che ha ora il suo centro sul capo Race produrrà perturbazioni atmosferiche sulle coste dell'ovest dell'Inghilterra fra il 12 a il 14 corrente.

Roma, 14 agosto 1887.

In Europa depressione (747) sul nord della Scandinavia, massima pressione (764) all'ovest dell'Irlanda.

In Italia nelle 24 ore, barometro disceso di circa tre millimetri al nord, stazionario al sud.

Temperatura sempre alta.

Temporali nel Piemonte con pioggia.

Stamani cielo sereno al sud e nelle isole.

Barometro variabile da 762 sul Jonio, a 758 sulle Alpi.

Venti sciroccali.

Probabilità :

Venti meridionali freschi specialmente al centro.

Cielo nuvoloso con temporali specialmente nell'Italia superiore.

Temperatura alta.

Roma, 15 agosto 1887.

In Europa pressione piuttosto bassa al nord, elevata intorno ai Paesi Bassi (764). Golfo di Botnia 747.

In Italia nelle 24 ore, barometro alquanto salito al nord, leggermente disceso altrove; venti freschi a forti da libeccio a ponente in diverse stazioni della media Italia; temporale con pioggia a Modena; temperatura aumentata sull'Italia inferiore e molto elevata.

Stamane alquanto nuvoloso al nord, sereno altrove; venti sensibili del quarto quadrante sul versante adriatico; calma altrove; barometro livellatissimo intorno a 760 millimetri.

Mare calmo.

Probabilità:

Venti deboli vari; qualche temporale leggero al nord.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE

FATTE NEL REGIO OSSERVATORIO DEL COLLEGIO ROMANO
IL GIORNO 13 AGOSTO 1887

Il barometro è ridotto a 0° ed al livello del mare.
L'altezza della stazione sopra il livello del mare è di metri 49,65.

Barometro a mezzodì = 761,2

Termometro centigrado . { Massimo = 32,3 / Minimo = 20,3 }

Umidità media del giorno . { Relativa = 62 / Assoluta = 15,76 }

Vento dominante: SW moderato.
Stato del cielo: sereno-fosco.

BOLLETTINO METEORICO

DELL'UFFICIO CENTRALE DI METEOROLOGIA

Roma, 13 agosto.

STAZIONI	Stato del cielo 8 ant.	Stato del mare 8 ant.	TEMPERATURA	
			Massima	Minima
Belluno	sereno	—	27,4	14,0
Domodossola	coperto	—	25,4	18,4
Milano	3|4 coperto	—	29,2	19,9
Verona	sereno	—	27,8	24,6
Venezia	3|4 coperto	calmo	27,5	20,0
Torino	3|4 coperto	—	25,4	20,5
Alessandria	1|4 coperto	—	27,9	21,3
Parma	sereno	—	27,5	18,3
Modena	1|4 coperto	—	28,9	20,8
Genova	3|4 coperto	calmo	28,8	22,6
Forlì	sereno	—	28,4	18,8
Pesaro	sereno	calmo	26,5	18,6
Porto Maurizio	sereno	calmo	30,2	21,4
Firenze	sereno	—	30,8	18,6
Urbino	sereno	—	30,3	19,0
Ancona	sereno	calmo	27,0	23,2
Livorno	sereno	calmo	29,6	19,5
Perugia	sereno	—	30,5	19,5
Camerino	sereno	—	26,2	18,0
Portoferraio	1|4 coperto	mosso	28,4	23,0
Chieti	sereno	—	25,7	17,4
Aquila	sereno	—	27,0	16,0
Roma	sereno	—	30,7	20,3
Agnone	sereno	—	27,7	16,4
Foggia	sereno	—	31,0	23,0
Bari	sereno	calmo	28,2	24,0
Napoli	sereno	calmo	28,8	21,6
Portotorres	sereno	calmo	—	—
Potenza	sereno	—	25,6	15,4
Lecce	sereno	—	31,2	22,4
Cosenza	sereno	—	31,0	17,6
Cagliari	3|4 coperto	calmo	35,0	25,0
Tiriolo	—	—	—	—
Reggio Calabria	sereno	mosso	30,9	24,1
Palermo	sereno	calmo	37,6	19,1
Catania	sereno	legg. mosso	33,0	23,8
Caltanissetta	sereno	—	29,9	18,5
Porto Empedocle	sereno	calmo	31,4	25,2
Siracusa	sereno	calmo	32,5	22,4

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE

FATTE NEL REGIO OSSERVATORIO DEL COLLEGIO ROMANO
IL GIORNO 14 AGOSTO 1887

Il barometro è ridotto a 0° ed al livello del mare.
L'altezza della stazione sopra il livello del mare è di metri 49,65.

Barometro a mezzodì = 760,2

Termometro centigrado . { Massimo = 34,7 / Minimo = 20,9 }

Umidità media del giorno . { Relativa = 43 / Assoluta = 12,23 }

Vento dominante: S debole.
Stato del cielo: 1|2 coperto.

BOLLETTINO METEORICO

DELL'UFFICIO CENTRALE DI METEOROLOGIA

Roma, 14 agosto.

STAZIONI	Stato del cielo 8 ant.	Stato del mare 8 ant.	TEMPERATURA	
			Massima	Minima
Belluno	3|4 coperto	—	27,5	14,7
Domodossola	coperto	—	21,3	18,1
Milano	3|4 coperto	—	27,8	20,9
Verona	coperto	—	30,2	25,0
Venezia	3|4 coperto	calmo	28,5	21,3
Torino	1|2 coperto	—	25,4	19,7
Alessandria	1|2 coperto	—	28,1	20,2
Parma	1|4 coperto	—	30,8	20,5
Modena	1|4 coperto	—	30,9	20,2
Genova	3|4 coperto	agitato	27,8	21,7
Forlì	1|2 coperto	—	29,6	19,6
Pesaro	1|2 coperto	calmo	27,6	22,6
Porto Maurizio	sereno	mosso	29,0	21,0
Firenze	3|4 coperto	—	33,7	20,7
Urbino	1|4 coperto	—	30,0	20,2
Ancona	1|2 coperto	calmo	28,8	24,6
Livorno	1|2 coperto	legg. mosso	29,6	24,0
Perugia	sereno	—	30,9	21,0
Camerino	1|4 coperto	—	26,2	22,6
Portoferraio	coperto	mosso	27,2	25,0
Chieti	sereno	—	29,3	19,6
Aquila	sereno	—	29,8	17,9
Roma	sereno	—	32,3	20,9
Agnone	sereno	—	36,0?	18,0
Foggia	sereno	—	34,8	20,5
Bari	sereno	calmo	27,5	22,4
Napoli	sereno	calmo	29,9	23,0
Portotorres	sereno	calmo	—	—
Potenza	sereno	—	29,8	19,4
Lecce	sereno	—	31,4	21,0
Cosenza	sereno	—	33,6	18,8
Cagliari	sereno	calmo	34,0	25,0
Tiriolo	—	—	—	—
Reggio Calabria	sereno	calmo	31,0	23,2
Palermo	sereno	calmo	34,0	18,6
Catania	sereno	legg. mosso	33,4	23,5
Caltanissetta	sereno	—	32,9	21,0
Porto Empedocle	sereno	calmo	32,2	24,6
Siracusa	sereno	calmo	31,5	22,6

TUMINO RAFFAELE, *gerente*. — Roma, Tip. della *Gazzetta Ufficiale*.

Il Num. **MMDCXLII** *(Serie 3ª, parte supplementare) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto.*

UMBERTO I
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduta la deliberazione 22 ottobre 1886 del Consiglio comune di Spongano, approvata il 1° febbraio 1887 dalla Deputazione provinciale di Lecce, con la quale deliberazione si stabilì in lire 170 il massimo della tassa di famiglia;

Veduto l'art. 8 della legge 26 luglio 1868, n. 4513;

Veduto il regolamento per l'applicazione della tassa di famiglia nei comuni della provincia di Terra d'Otranto;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro delle Finanze,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. È data facoltà al comune di Spongano di applicare nel 1887 la tassa di famiglia col massimo di lire centosettanta.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Monza, addì 2 agosto 1887.

UMBERTO.

A. MAGLIANI.

Visto, *Il Guardasigilli:* ZANARDELLI.

Il N. **MMDCXLIII** *(Serie 3ª, parte supplementare) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduto il Nostro decreto 23 maggio 1886, con cui si diede facoltà al comune di Petilia Policastro di applicare, per quell'anno, la tassa di famiglia col massimo di lire cento;

Veduta la deliberazione 26 febbraio 1887 di quel Consiglio comunale, approvata il 27 aprile successivo dalla Deputazione provinciale di Catanzaro, con la quale deliberazione si stabilì di mantenere il detto massimo anche pel corrente anno;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro delle Finanze,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. È data facoltà al comune di Petilia Policastro di mantenere, nel 1887, in lire cento il massimo della tassa di famiglia.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Monza, addì 2 agosto 1887.

UMBERTO.

A. MAGLIANI.

Visto, *Il Guardasigilli:* ZANARDELLI.

Il N. **MMDCXLIV** *(Serie 3ª, parte supplementare) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduto il Nostro decreto 16 giugno 1881, col quale venne approvata la tariffa della tassa sul bestiame deliberata dal comune di Pergola;

Veduta la deliberazione 26 settembre 1886 di quel Consiglio comunale, con cui si stabilì di aumentare del 5 % la tassa suddetta;

Veduta la deliberazione 22 dicembre 1886 dello stesso Consiglio comunale, approvata l'11 gennaio 1887 dalla Deputazione provinciale di Pesaro, con la quale deliberazione, in esecuzione della precedente, si stabilì la nuova tariffa per l'anno 1887;

Veduta la deliberazione 20 maggio 1887 della Giunta municipale di Pergola, con la quale, rispetto ai muli, si rettifica e completa la tariffa anzidetta;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro delle Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. È data facoltà al comune di Pergola, di applicare nel 1887 la tassa sul bestiame in base alla seguente tariffa:

Cavalli lire 12 60 per capo; bovi, vacche, manzi e vitelli lire 11 55; muli lire 6 30; somari lire 4 20; suini lire 3 15; pecore e montoni lire 1 30, e capre centesimi cinquantatre.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Monza li 2 agosto 1887.

UMBERTO.

A. MAGLIANI.

Visto, *Il Guardasigilli:* ZANARDELLI.

Il N. **MMDCXLV** *(Serie 3ª, parte supplement.), della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduto il Nostro decreto 29 gennaio 1882, col quale venne approvata la tariffa della tassa sul bestiame deliberata dal comune di Viterbo;

Veduta la deliberazione 8 ottobre 1886, di quel Consiglio comunale, approvata il 18 aprile 1887 dalla Deputazione provinciale di Roma, con la quale si stabilì la nuova tariffa da applicarsi nel corrente anno;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro delle Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. È data facoltà al comune di Viterbo di applicare nel 1887 la tassa sul bestiame in base alla seguente tariffa:

Cavalli e cavalle lire 4 per ogni capo — Buoi, tori, bufali e muli lire 3 — Vacche, manze, giovenche, maiali e troie lire 2 — Asini una lira — Capre, caproni, pecore, agnelli e montoni centesimi quaranta.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Monza, addì 4 agosto 1887.

UMBERTO.

A. MAGLIANI.

Visto, *Il Guardasigilli:* ZANARDELLI.

NOMINE, PROMOZIONI E DISPOSIZIONI

Disposizioni *fatte nel personale dipendente dal Ministero dell'Interno:*

Con RR. decreti del 31 luglio 1887:

Bianchi comm. avv. Bernardino, prefetto di 2ª classe della provincia di Vicenza, nominato prefetto della provincia di Padova.

Minghelli Vaini comm. avv. Giovanni, prefetto di 2ª classe, a disposizione del Ministero dell'Interno, nominato prefetto della provincia di Vicenza.

Salvoni conte comm. Vincenzo, prefetto di 2ª classe della provincia di Girgenti, collocato in aspettativa per motivi di salute dietro sua domanda.

Disposizioni *fatte nel personale del Ministero della Marina.*

Con RR. decreti del 26 giugno 1887:

[illegible] Luigi, capotecnico di 1ª classe e Maresca Luigi, capotecnico di 2ª classe, collocati a riposo d'ufficio per anzianità di servizio.

Greco Andrea, Tortora Nunzio e Goggia Gaspare, capi tecnici di 1ª classe, collocati a riposo d'ufficio per anzianità di servizio e per avanzata età.

Camminati Bartolomeo, Montolivo Gio. Battista e Jaccarino Giosuè, capitecnici di 2ª classe promossi capitecnici di 1ª classe, Quarto Giovanni, Bonifacio Gabriele, Foresta Antonio e Buranella Fortunato, sottocapi tecnici, promossi capitecnici di 2ª classe.

Navone Biagio e Pino Giuseppe, capitecnici principali di 3ª classe, promossi capitecnici principali di 2ª classe.

[illegible] Giuseppe e Cadorin Eugenio, capitecnici di 1ª classe, promossi capitecnici principali di 3ª classe.

Cerato Gennaro e Cesello Carlo, capitecnici di 2ª classe, promossi capitecnici di 1ª classe.

[illegible] Andrea, sottocapotecnico, promosso capotecnico di 2ª classe.

[illegible] Vincenzo, capotecnico di 2ª classe, promosso capotecnico di 1ª classe.

Con R. decreto del 12 giugno 1887:

[illegible] Gennaro, già macchinista di 1ª classe nel corpo R. E., nominato sottocapo macchinista nella riserva navale.

Con R. decreto del 10 luglio 1887:

Montecchiaro Benedetto, ingegnere, nominato ingegnere di 2ª classe nella riserva navale.

Con RR. decreti del 7 luglio 1887:

[illegible] Giuseppe e Gambardella Filippo, professori di 1ª classe nel corpo civile insegnante della Regia Accademia navale, ammessi al godimento dello stipendio di annue lire 5000.

Con R. decreto del 25 luglio 1887:

Solari Ernesto, sottotenente di vascello, nominato comandante la cannoniera lagunale n. VI.

Con R. decreto del 26 giugno 1887:

Simion comm. Alessandro, direttore nel corpo di Commissariato militare marittimo, promosso al grado di ispettore nel corpo medesimo.

Con R. decreto del 12 giugno 1887:

Manzoni Pietro, già capo furiere di 2ª classe nel C. R. E., nominato allievo commissario nella riserva navale.

Con RR. decreti del 3 luglio 1887:

Fincati comm. Luigi, viceammiraglio, Sarlo comm. Angelo, contr'ammiraglio, Merlin comm. Luigi e Ansaldo cav. Antonio, capitani di vascello, Negri cav. Ferdinando, Buonocore cav. Salvatore e Todisco cav. Francesco, capitani di fregata, Profumo cav. Francesco, capitano di corvetta, Predenzan Amilcare, Belledonne cav. Domenico, Lamberti cav. Eugenio, Carbone cav. Giuseppe e Spano Paolo, tenenti di vascello, collocati in servizio ausiliario ed inscritti col rispettivo grado nella riserva navale.

Con R. decreto del 25 luglio 1887:

Ampugnani cav. Nicolò, capitano di corvetta, esonerato dalla reggenza della carica di capo sezione nel Ministero della Marina.

MINISTERO
di Agricoltura, Industria e Commercio

DIREZIONE GENERALE DELLA STATISTICA

Movimento della popolazione nell'anno 1886.

Mentre si sta stampando il volume della statistica del movimento della popolazione per l'anno 1886, si stima opportuno di riassumerne nelle seguenti tabelle i risultati generali per ciascuna provincia e per tutto il Regno.

Nel 1886 furono registrati 233,099 matrimoni, 1,087,360 nati (non compresi 39,104 nati-morti) e 843,538 morti; l'eccedenza delle nascite sulle morti è stata di 243,822.

I nati si distinguono in 559,563 maschi e 527,797 femmine; cosicchè per 100 femmine nacquero 106 maschi, il quale rapporto è identico a quello riscontrato nella media annuale del periodo dal 1862 al 1885.

Il totale dei nati si divide ancora in 1,005,842 legittimi, 46,932 illegittimi riconosciuti almeno da uno dei genitori e 34,586 illegittimi non riconosciuti, oppure di stato civile ignoto, perchè trovati esposti in luogo pubblico. Per ogni 1000 nati se ne contarono adunque 925 legittimi, 43 illegittimi riconosciuti e 32 illegittimi non riconosciuti od esposti. Questi rapporti sono quasi identici a quelli trovati per il 1885, in cui, per mille nati, 924 furono dichiarati legittimi, 44 illegittimi e 32 illegittimi non riconosciuti od esposti.

I morti nel 1886 si distinguono per sesso in 426,291 maschi e 417,247 femmine; cosicchè, per ogni 100 femmine, morirono in media 102 maschi. Nel 1885 si era trovato lo stesso rapporto, mentre nella media annuale del periodo dal 1872 al 1884 per 100 femmine morte si contarono 105 maschi.

Nel 1885 si erano registrati 233,931 matrimoni, 1,125,970 nati e 787,217 morti, e l'accrescimento naturale della popolazione, per eccedenza delle nascite sulle morti, era stato di 338,753 abitanti.

Le condizioni demografiche del Regno furono meno favorevoli nel 1886 che nell'anno precedente; poichè si ebbero 38,610 nati di meno e 56,321 morti di più.

Queste differenze si spiegano, poi in parte, per la maggiore estensione ed intensità dell'epidemia colerica nel 1886 in confronto dell'anno precedente; in parte, per numerose epidemie locali di vaiuolo e di difterite.

Siccome la statistica delle cause di morte nel 1886 era limitata ai comuni capoluoghi di provincia e di circondario o di distretto, e solamente nel 1887 venne estesa a tutti i comuni del Regno, non è possibile determinare con precisione le cause dell'aumentata mortalità.

R. Prefettura di Reggio Calabria.

Avviso d'Asta.

In seguito alla diminuzione di lire 6 per cento fatta in tempo utile sul presunto prezzo di lire 154,225,00, ammontare del deliberamento susseguito all'asta tenutasi il 27 luglio p. p. per lo

Appalto del servizio dei trasporti dei detenuti, corpi di reato e scorte per la Provincia di Reggio Calabria.

Si procederà alle ore 10 antimeridiane del 2 settembre prossimo venturo, nella sala di questa Prefettura destinata ai pubblici incanti, avanti il Prefetto, o chi per esso, col sistema delle candele, al definitivo deliberamento della surriferita impresa ed a favore di quello degli oblatori che risulterà il migliore offerente in diminuzione della presunta somma di lire 144,971,50, a cui il suddetto prezzo trovasi ridotto.

L'Impresa avrà la durata di anni 5 incominciando dal 1° gennaio prossimo venturo e terminando col 31 dicembre del 1892 sotto l'osservanza dei capitoli generali e speciali del 14 settembre 1871.

L'asta sarà aperta sui prezzi normali fissati dall'art. 32 dei predetti capitoli generali e speciali e le offerte in ribasso dovranno essere fatte in ragione di un tanto per 100 sulla spesa dei trasporti. Non si potranno fare offerte in ribasso minori di centesimi 25 per ogni 100 lire e non si accettano offerte sotto altra forma.

I trasporti compresi nello appalto si distinguono nelle seguenti categorie:

a) Trasporti dei detenuti con i loro effetti e dei corpi di delitto, come all'art. 1 dei predetti capitoli generali, dal luogo, sia questo o non sia nell'interno dell'abitato, lungo le strade della Provincia insino alla prima stazione dei RR. Carabinieri delle provincie limitrofi.

b) Trasporti dei detenuti dal carcere alle locali stazioni ferroviarie, porti, luoghi d'imbarco e viceversa.

c) Trasporti dei corpi di reato nell'interno dell'abitato, quando i medesimi non possano trasportarsi, dai RR. Carabinieri ed insieme con i detenuti, e perciò richiedono un apposito mezzo di trasporto con carro a cavalli o con bestie da soma. Si considerano nell'interno dell'abitato anche quei stabilimenti carcerari e quelle stazioni ferroviarie o punti d'imbarco che ne fossero fuori.

d) Trasporti di detti corpi di reato egualmente nell'interno che possono portarsi con carretto a mano o a braccia o a dosso d'uomo.

e) Trasporti di detti corpi di reato che parimenti si possano portare con carretto a mano od a braccia e a dosso d'uomo dal luogo di partenza è dall'una all'altra stazione dei RR. Carabinieri.

L'importare di tali trasporti da eseguirsi durante il periodo quinquennale dell'appalto può calcolarsi nella somma approssimativa totale di L. 155,000 con avvertenza che:

1. Saranno compresi, nei prezzi portati dall'art. 32 del capitolato per i trasporti dei corpi di reato con carri o bestie da soma, i compensi per l'opera di facchinaggio da prestarsi nel carico e scarico dei corpi di reato stessi, prendendoli e consegnandoli al luogo di deposito;

2. Che, quando per i trasporti dei detenuti e corpi di reato si ricorre ad un mezzo differente da quello tassativamente prescritto dagli art. 18 e 23 del capitolato d'appalto, i compensi per il rinforzo di cui all'art. 21 del capitolato modesimo non sarà ammesso, benchè segnato nella tabella delle distanze, se non risulta dalla relativa richiesta (mod. A), mediante dichiarazione firmata dall'autorità richiedente, che il rinforzo fu effettivamente necessario e somministrato non ostante l'eccezionale mezzo di trasporto domandato.

Gli aspiranti all'asta dovranno prima dell'apertura della medesima eseguire un deposito di L. 5000 presso la Tesoreria provinciale in numerario o in cartelle del Debito pubblico al portatore valutate al corso di Borsa nel giorno precedente all'asta a garantia dell'asta istessa, ed esibire un certificato di moralità rilasciato dal Sindaco del Comune del loro domicilio. Tale deposito sarà restituito a quelli tra i concorrenti che non siano rimasti aggiudicatari.

Entro dieci giorni dalla seguita aggiudicazione il deliberatario dovrà prestarsi alla formale stipulazione del contratto, e a garentia delle sue obbligazioni depositerà a titolo di cauzione definitiva la somma di L. 9500 in numerario o in cartelle come sopra, presso la Tesoreria Provinciale. Qualora nel detto termine il deliberatario a ciò non ottemperasse, perderebbe il deposito interinale fatto a garantia dell'asta, e l'amministrazione sarebbe facoltizzata a procedere a danno e rischio di lui a nuovi incanti.

I suddetti capitoli di appalto in base ai quali sarà stipulato il contratto, non che le tabelle delle distanze chilometriche sono depositati presso la Segreteria di questa Prefettura ostensibili a chiunque volesse prenderne conoscenza in tutte le ore d'ufficio.

L'aggiudicazione avrà luogo quand'anche siavi un solo offerente ed in mancanza di oblatori si dichiarerà aggiudicatario dell'impresa colui sulla offerta del quale è stato aperto il presente incanto.

Tutte le spese di stampa, bolli, carta e registro occorrenti tanto pel deliberamento che per la stipula del contratto, e del competente numero di copie sono a carico dell'impresario.

Reggio Calabria 12 agosto 1887.

778 Il Segretario delegato — L. CARBONE.

CITTÀ DI GENOVA

Uffizio d'Igiene e Polizia Municipale

Si previene il pubblico che il giorno 31 agosto del corrente anno avrà luogo in una delle sale del Palazzo di Città, alle ore 2 pomeridiane, l'incanto col mezzo di scheda segreta, per l'appalto per la provvista degli

Effetti di Casermaggio per le Guardie di P. S.

L'appalto avrà principio al 1° ottobre 1887 e durerà fino a tutto il dicembre 1894.

Il prezzo d'asta è di centesimi trentacinque per ogni letto provvisto al giorno.

I concorrenti dovranno depositare nella civica Tesoreria a garanzia dell'appalto la somma di lire 4500 in numerario o in titoli del Debito Pubblico o del Prestito civico, e dovranno altresì depositare a mani del segretario comunale per anticipazione delle spese d'incanto, tassa di registro ed altre relative e pagamento delle spese dei precedenti incanti la somma di lire [illegible].

L'appalto sarà aggiudicato al miglior offerente, ma l'aggiudicazione non si intenderà definitiva se non nel caso in cui nel termine di giorni quindici successivi a quello dell'incanto non abbia avuto luogo il ribasso del ventesimo.

Le offerte di ribasso non potranno essere inferiori di centesimi uno.

Verificandosi tale offerta di ribasso, avrà luogo un definitivo incanto alla estinzione dei lumi, di cui sarà avvertito il pubblico con apposito manifesto.

Per gli effetti del registro si dichiara che l'appalto importerà la spesa annua di circa lire 17,000.

L'appaltatore assumerà l'obbligo di provvedere a tutte indistintamente le spese e provviste poste a carico della civica Amministrazione dalla legge di pubblica sicurezza 20 marzo 1865 e dal regolamento 11 agosto 1883, n. 1552 (Serie 3ª), per il casermaggio delle guardie di P. S.

Sono pure a carico dell'appaltatore tutte le spese di qualsiasi genere e specie riguardanti la manutenzione dei locali destinati a servizio delle guardie di pubblica sicurezza a senso della legge e del regolamento sopracitato, oltre a tutte le altre condizioni del capitolato.

Detto regolamento e capitolato d'appalto sono visibili senza spesa nell'ufficio di polizia municipale in tutti i giorni non festivi dalle 10 antimeridiane alle 4 pomeridiane.

Genova, 13 agosto 1887.

779 Il Segretario del Municipio: R. DRAGO.

SOCIETÀ ANONIMA COOPERATIVA

Per Case Operaie in Forlì

È convocata l'assemblea generale ordinaria per domenica 28 agosto, alle ore 3 pom., nel Palazzo degli studi, per trattare dei seguenti oggetti:

1 Relazione della Direzione — Resoconto economico e finanziario del 1886 — Relazione dei sindaci,

2. Nomina degli amministratori e dei sindaci, scaduti per anzianità o rinunciatari.

In mancanza di numero legale di intervenuti, la seconda convocazione avrà luogo il 4 settembre p. v.

Forlì, 9 agosto 1887.

Il Presidente: M. FORTIS.

768 Il Segretario: A. M[illegible].

(2ª *pubblicazione*)

REGIO TRIBUNALE CIVILE di Frosinone.

BANDO.

Il cancelliere del suddetto Tribunale rende noto, che all'udienza che terrà lo stesso Tribunale il giorno 16 settembre 1887, a seguito dell'aumento di sesto fatto dalle signore Palmira e Giulia sorelle Mazzola fu Giacomo, di Roma, rappresentate dal sig. avvocato Niccola cav. De Angelis, avrà luogo la vendita della casa in appresso descritta esecutata a danno del signor Lucchetti Francesco fu Ovidio, di Vallecorsa.

Casa di abitazione di 12 vani, col civico n. 2, posto in Vallecorsa in via Romana, oggi via Nuova, mappa numero 2958 a 2598, col tributo di lire 11 73.

L'incanto sarà aperto sul prezzo di lire 823 offerto dalle succitate signore sorelle Mazzolà, dalle quali fu fatto l'aumento del sesto.

Ordina ai creditori di presentare le loro domande di collocazione entro trenta giorni dalla notifica del presente.

Frosinone, li 6 agosto 1887.

G. Bartoli vicecanc.

Per estratto conforme da inserirsi.

748. NICCOLA avv. DE ANGELIS proc.

AVVISO.

Raiteri Luigi fu Lorenzo, impiegato al Ministero Finanze, a norma degli articoli 19 Cod. civ., 40, 90 e 93 Cod. proc. civ., intendendo che qualunque causa, in materia civile, in cui potesse essere convenuto, sia svolta in Roma, rende noto, a chi potesse interessare, di aver trasporteto il proprio domicilio da S. Salvatore Monferrato a Roma, via Calatafimi, n. 26, avendo ottemperato al prescritto dall'art. 17 Codice civile.

774 RAITERI LUIGI.

(2ª *pubblicazione*)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DELLE GABELLE

Consiglio d'amministrazione del fondo di Massa del Corpo delle Guardie di Finanza

Avviso d'incanto definitivo.

Si notifica che sui prezzi di aggiudicazione provvisoria per l'appalto della fornitura degli oggetti di divisa della guardia di finanza, di cui l'avviso di asta in data 6 luglio decorso, che seguì col ribasso di lire 16 61 per cento pel primo lotto, e di lire 30 18 pel lotto secondo, si ottennero offerte di ulteriore ribasso di lire 5 07 per cento sul primo e di lire 5 07 per cento sul secondo lotto, in seguito all'avviso di miglioria in data del 26 luglio predetto.

In conseguenza si reca a pubblica notizia che presso l'Intendenza di Finanza di Roma, e dinanzi una Commissione appositamente incaricata dal Consiglio di amministrazione del fondo di massa, il giorno primo settembre 1887, a ore una iomeridiana, sarà tenuto il definitivo esperimento di asta, col metodo della estinzione delle candele, e che l'aggiudicazione avrà luogo a favore di chi offrirà il ribasso maggiore.

I concorrenti alla gara dovranno presentare al Presidente della Commissione il certificato indicato al paragrafo 4° dell'avviso di primo incanto in data 6 luglio decorso, nonchè la ricevuta di deposito che si conferma nella somma di lire 15,00 pel primo, e di lire 7500 pel secondo lotto.

Roma, 12 agosto 1887.

Per il Presidente del Consiglio d'Amministrazione
C. DE DOMINICI.

743

Intendenza di finanza di Cosenza

Appalto per l'esercizio dello spaccio all'ingrosso dei sali e tabacchi in S. Giovanni in Fiore.

In relazione ai precedenti avvisi 22 luglio e 6 agosto 1887, si rende noto al pubblico, che venne in tempo utile presentata offerta di ribasso del ventesimo del prezzo di aggiudicazione di lire 18,89, indennità percentuale ramo sali, e lire 3,15. indennità percentuale ramo tabacchi, per l'appalto dello spaccio all'ingrosso dei sali e tabacchi in S. Giovanni in Fiore, in modo che le indennità suddette vennero a ridursi, cioè quella ramo sali a lire 17,94.55 e quella ramo tabacchi a lire 2,99.25.

A tale effetto nel giorno 22 del volgente mese di agosto sarà tenuto, presso questa Intendenza, il definitivo incanto col metodo della scheda segreta, restando ferme le altre condizioni di cui al suddetto avviso 22 luglio 1887.

Cosenza, 11 agosto 1887.

764 L'INTENDENTE.

REGIO TRIBUNALE CIVILE di Velletri.

Il cancelliere del Tribunale suddetto rende noto che all'udienza del 10 agosto 1887, tenutasi da questo Tribunale, ha avuto luogo la vendita giudiziale al pubblico incanto dei seguenti stabili, in danno di Risilino, nella qualifica di tutore di Sante Remiddi, domiciliato in Velletri, e Jannicola Maria ed altri, ad istanza di Remiddi Erminia.

Descrizione degli stabili.

1. Casa in piazza o vicolo S. Chiara, segnata ai civici numeri 11 e 12, prospiciente la strada Vittorio Emanuele, ed in catasto sez. 12ª ai numeri 1240, 1253, 1254, 1255 sub. 2, confinante con i beni Maioli, Mariani, piazza Santa Chiara, salvi ecc., del tributo diretto di lire 18 09.

2. Casa divisa in due case, formanti un sol corpo, sita al vicolo Ballanzi, segnata ai numeri 10, 11, 12, ed al catasto alla sez. 12ª, con i numeri di mappa 13, 14, 15, confinante con i beni di Eleuterio Mastrostefano, vicolo Ballanzi, Bersani Maria vedova Andreoli, salvi ecc., del tributo diretto di lire 38 63.

Quali immobili nel detto giorno furono aggiudicati il primo lotto a Pietrasanti Pietro per lire 5500, ed il secondo lotto a Pasqualini Alcide per lire 6100.

Avverte pertanto il pubblico che sopra i detti prezzi può farsi l'aumento nel termine di giorni 15 dalla delibera, e che tale termine scade a tutto il giorno 25 del corrente mese di agosto.

L'offerente deve eseguire il deposito prescritto dall'art. 672 del Codice procedura civile.

Velletri, 13 agosto 1887.

763. Il canc. N. BOZZA.

(1ª *pubblicazione*).

ESTRATTO

DI DECRETO DICHIARATIVO DI PROPRIETÀ DI RENDITA NOMINATIVA.

Il Tribunale civile di Savona, su ricorso di Panelli Gio. Pietro fu Nicolò, residente a Mallare, con suo decreto delli 7 gennaio 1887, dichiarò che la cartella nominativa di lire 25 annue consolidato 5 0[0, n. 16426[411726, intestata all'ora fu Prete Morena Nicolò di Mallare appartiene a detto Panelli, ed autorizzò l'Amministrazione del Debito pubblico dello Stato di tramutare, trasferire ed intestare detta rendita in capo del detto Panelli.

Chi avesse opposizioni a fare a detto decreto, ne avrà diritto nel termine di cui all'art. 89 e seg. della legge 8 ottobre 1870, n. 5942.

Savona, 6 agosto 1887.

769 MANARA S. CAPPA.

CONSIGLIO NOTARILE del distretto di Savona.

MANIFESTO.

Il presidente del Consiglio notarile di Savona,

Ritenuta la vacanza della residenza notarile di Martina di Olba;

Visto l'art. 10 della legge e 25 del regolamento notarile,

Dichiara aperto il concorso, ed

Invita

gli aspiranti a presentare a questa segreteria le loro domande entro i 40 giorni dalla pubblicazione del presente a termini del prescritto dai citati articoli 10 della legge, 25 del regolamento, avvertendo che non sarà tenuto conto delle domande pervenute fuori termine.

Savona, li 12 agosto 1877.

783 Il pres. Cav. G. MUZIO.

AVVISO.

Ad istanza del signor Mancini Augusto è stata avanzata istanza al presidente del Tribunale civile di Roma per la nomina di un perito che stimi i fondi indicati nel precetto immobiliare in data 3 maggio 1887 trascritto nell'ufficio delle Ipoteche di Roma in data 9 maggio stesso anno a carico del signor Civalli Francesco.

Roma, 13 agosto 1887.

758. AVV. FRANCESCO ANTONICOLI.

AVVISO D'ASTA.

Il sottoscritto notaro delegato dall'eccellentissimo Tribunale civile e correzionale di Roma per le operazioni della divisione del patrimonio lasciato dal defunto signor Gioacchino Zandotti fu Giuseppe con sentenza provvisoriamente eseguibile delli 7 e 8 luglio 1887, previene il pubblico, che alle ore 10 antimeridiane del 10 settembre prossimo venturo, e nel suo studio in via Agostino Depretis già via delle Quattro Fontane nella Galleria Regina Margherita n. 13 mezzanino, si procederà a la vendita al pubblico incanto, ordinata colla detta sentenza, del seguente stabile caduto nella successione del prefato signor Gioacchino Zandotti fu Giuseppe, ed in oggi di proprietà dei suoi eredi condividendi signori Zandotti Emma fu Nicola, Natale fu Giuseppe, Antonio e Giovanni fu Gioacchino, Don Cesare, Adriano, Gioacchino, Filippo ed Enrica di Giovanni, e Moretti Maria fu Giuseppe vedova di Giuseppe Zandotti in proprio e quale esercente la patria potestà sui minori Enrico, Mario, Raffaele e Virginia Zandotti fu Giuseppe nonchè dei figli nascituri di Giovanni Zandotti, cioè:

Due case riunite in un sol corpo site in Roma in via dei Due Macelli ai civici numeri 6, 7, 8 e 9, distinte in catasto Rione III Colonna coi n. di mappa 335 e 336 e gravate di due annui canoni di complessive lire 22 95 verso li signori Gabriele, Giovanni, Girolamo, Lucia e Maria Vincentini fu Giuseppe.

La vendita si farà in un sol lotto, e l'incanto sarà aperto sul prezzo di lire 73,972 56: che salvo quella parte necessaria alla dimissione dei debiti ipotecarii gravanti sullo stabile ad aliciarsi dovrà essere, entro un termine non eccedente i giorni 30 da quello della definitiva delibera depositato nella Cassa Depositi e Prestiti dello Stato e vincolato all'esito delle operazioni divisionali fra coeredi.

Le offerte non potranno essere minori di lire 100.

Le altre condizioni risultano dal bando 30 luglio 1887, che si trova ostensibile nello studio del sottoscritto notaro unitamente ai documenti giustificativi della provenienza, proprietà e libertà dello stabile ad alienarsi.

Roma, li 12 agosto 1887.

782 ZERBOGLIO avv. GIUSEPPE not.

AVVISO. 772

Il signor Ferdinando Taranta fu Domenico, di Calascio (Abruzzo Ultra Secondo), ai nove luglio ultimo ha pienamente rivocato ogni mandato al signor Giacomo Liberatore di Francesco, di S. Eusanio Forconese (detto Abruzzo); ed ai cinque del corrente agosto, confermando la rivocazione di che sopra, ha ritirato qualsiasi mandato altresì al signor Angelo Taranta, di Calascio; e quindi è negli stessi cessato, sia dai tempi rispettivamente preindicati, qualunque incarico od ingerenza negli affari, di qualsivoglia specie, del mentovato signor Ferdinando.

Aquila degli Abruzzi, 13 agosto 1887.

Proc. avv. AURELIO LEPIDI-CHIOTI.

(1ª *pubblicazione*) 752

AVVISO.

Si fa noto che il Tribunale civile di Macerata, con decreto 4 agosto 1887 riconoscendo eredi di Carlo Paci fu Domenico, di Civitanova Marche, Nicola Paci fu Domenico ed Alessandro e Domenico Paci fu Giovanni, ordinò alla Direzione Generale del Debito Pubblico ad operare il tramutamento dei due certificati di rendita nominativa, l'uno di annue lire 25, num. 82216, e l'altro di lire 35, n. 95492, intestati entrambi per la proprietà alla Cassa Ecclesiastica dello Stato e per l'usufrutto a Carlo e Nicola Paci fu Domenico ed Alessandro e Domenico Paci fu Giovanni.

GIROL. BUTTAONI, di commissione.

AVVISO.

In nome di Sua Maestà Umberto I per grazia di Dio e per volontà della Nazione Re d'Italia.

La prima sezione civile della Corte d'appello di Napoli ha emesso il seguente decreto:

Letta la domanda che precede, avanzata dai coniugi Michele Stasio fu Pasquale e Maria Carmina Ruffo fu Paolo, domiciliati in Cassino.

Letti gli atti esibiti in sostegno della domanda stessa

Letto il verbale di consenso redatto innanzi al primo presidente, nonchè le informazioni assunte a norma di legge.

La Corte

Deliberando in camera di consiglio;

Sulla relazione del consigliere delegato, cavaliere Mascolo;

Inteso oralmente il Pubblico Ministero,

Dichiara farsi luogo all'adozione di Maria Cristina Grossezza, di genitori ignoti, moglie di Paolo Fiorenza, di Cassino, da parte dei coniugi Michele Stasio e Maria Carmina Ruffo, qualificato come sopra.

Ed ordina che il presente decreto sia pubblicato ed affisso nella sala di aspetto di questa Corte, in quella del Tribunale ed in quella del Municipio di Cassino, e che da ultimo sia inserito nel Giornale degli annunzi giudiziarii del distretto, e del Giornale ufficiale del Regno.

Così deliberato dai signori commendatore Concezio Muzi primo presidente, e consiglieri cavalieri Abatemarco Angelo, Nappi Giuseppe, Romano Vincenzo e Mascolo Emmanuele.

Oggi 9 maggio 1887.

Il primo presidente: firmato: C. Muzi — Firmato: Camillo Ponza vicecancelliere.

Per copia conforme,

732 MICHELE GUADAGNI proc.

CONSIGLIO NOTARILE del distretto di Termini-Imerese.

Concorso a posti notarili vacanti.

Il presidente del Consiglio suddetto,

Visti gli articoli 10 e 135 della legge notarile, unico testo, 25 maggio 1879, n. 4900;

Visto l'art. 25 del regolamento approvato con R. decreto 23 novembre 1879, n. 5170,

Avvisa:

È aperto il concorso per la provvista del posto notarile vacante nel comune di Altavilla.

Coloro che vorranno aspirarvi dovranno presentare nel termine di legge la relativa domanda scritta in carta da bollo da lira 1, corredata dai documenti necessari.

Dalla sede del Consiglio notarile di Termini-Imerese, addì 10 agosto 1887.

784 Il pres. P. COSENTINO.

MINISTERO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

DIREZIONE DELL' ECONOMATO GENERALE

AVVISO

Al pubblico incanto tenuto oggi ai termini dell'avviso d'asta 25 luglio 1887 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del giorno stesso n. 172 l'appalto per la fornitura degli articoli di merceria indicati nella tariffa annessa al relativo capitolato fu provvisoriamente aggiudicato col ribasso del 20,27 per cento sui prezzi delle tariffe.

Si rende quindi di pubblica ragione che il termine utile per presentare le offerte di ribasso non minori del ventesimo sul prezzo di deliberamento provvisorio scadrà alle ore dodici meridiane precise del giorno 31 agosto corrente.

Il ribasso sarà unico e sarà applicato complessivamente ai prezzi delle tariffe relative.

Le offerte suddette dovranno essere presentate insieme al deposito voluto, nel termine suindicato, alla Segreteria dell' Economato Generale in Roma via della Stamperia n. 11.

Coloro che non avendo presentata domanda di ammissione al primo incanto volessero concorrere all'appalto, dovranno uniformarsi al disposto negli articoli 6 e dell'avviso d'asta precitato, 25 luglio 1887.

Il capitolato di oneri, le tariffe ed i campioni sono visibili in tutte le ore d'ufficio presso la Segreteria dell'Economato Generale.

Roma, 13 agosto 1887.

759. Per l'Economato Generale: F. COLLOREDO.

COMUNE DI TRIVERO

Avviso di provvisorio deliberamento.

Nell'incanto tenuto oggi, giusta l'avviso d'asta in data 10 luglio scorso, essendosi deliberato l'affittamento normale di ventidue alpi di proprietà comunale, si avverte che si accetteranno le offerte in aumento non minori del ventesimo sul prezzo del deliberamento provvisorio sino al mezzodì del giorno 25 agosto volgente.

I prezzi del deliberamento, il capitolato e le condizioni relative alla locazione sono visibili nella Segreteria municipale in tutti i giorni ed ore di ufficio.

Trivero, 9 agosto 1887.

Per il Sindaco — L'assessore: GIOIA ANTONIO.

734 Il Segretario: LOFFI SECONDINO.

CREDITO FONDIARIO
delle Opere Pie di San Paolo in Torino

N. 2056 Cartelle Fondiarie appartenenti alla Serie 5 0[0 estrattesi a sorte il 5 agosto 1887 e rimborsabili il 1° p. v. ottobre alla pari con cessazione di decorrenza interessi dal detto giorno.

24	41	91	165	574	709	867	890	1014	1069
1105	1357	1422	1718	1854	1859	1895	1905	2124	2237
2239	2352	2404	2416	2555	2578	2588	2672	2762	2859
2995	3028	3116	3153	3155	3438	3467	3700	3754	3763
3830	3899	4029	4040	4259	4385	4439	4586	4599	4833
4937	4961	5016	5047	5146	5185	5235	5242	5264	5387
5438	5486	5505	5548	5784	5875	6043	6164	6236	6293
6299	6490	6493	6585	6586	6628	6683	6743	6758	6779
6999	7028	7106	7115	7171	7278	7305	7316	7408	7427
7487	7491	7586	7671	7677	7854	7913	8033	8181	8189
8252	8410	8467	8514	8554	8756	8905	9149	9222	9281
9366	9653	9691	9760	9799	9836	9884	9980	10036	10106
10158	10161	10439	10440	10492	10508	10560	10576	10563	10735
10783	10841	10872	10911	11069	11106	11173	11243	11270	11383
11408	11440	11470	11474	11493	11601	11961	12022	12055	12068
12118	12405	12698	12725	12761	12764	12893	12909	12987	12999
13045	13110	13140	13148	13183	13240	13243	13268	13284	13314
13351	13376	13387	13514	13517	13560	13598	13654	13667	13684
13722	13733	13756	13833	13840	14212	14314	14640	14656	14934
14993	15007	15372	15402	15415	15484	15525	15627	15775	15838
15885	15903	15908	15917	15948	16223	16202	16313	16342	16360
16521	16620	16634	16668	16677	16769	16820	16890	16891	16958
17127	17190	17226	17230	17675	17711	17713	17758	17814	17909
17969	18037	18216	18273	18288	18353	18379	18557	18634	18642
18810	18884	18921	19020	19031	19050	19058	19159	19183	19185
19216	19258	19416	19421	19455	19585	19721	19904	19955	20072
20076	20183	20184	20245	20271	20316	20378	20388	20390	20428
20460	20611	20791	20803	20918	20996	20997	21032	21196	21217
21269	21409	21536	21564	21634	21635	21668	21829	21880	21915
21929	21943	22024	22048	22091	22170	22200	22203	22287	22323
22326	21446	22493	22512	22672	22878	22955	22964	22996	23008
23050	23217	23261	23295	23356	23410	23499	24571	23635	23683
23692	23775	23846	23911	23996	24026	24037	24042	24131	24158
24168	24189	24366	24382	24432	24481	24532	24533	24621	24625
24639	24883	24889	25094	25125	25158	25235	25281	25336	25484
25785	25834	25836	25879	25199	26203	26205	26306	26340	26351
26405	26437	26444	26483	26656	26657	26978	27035	27059	27068
27115	27127	27137	27153	27292	27396	27414	27446	27506	27582
27806	28210	28254	28300	28447	28464	28498	28712	28718	28749
28753	28887	28917	28923	28973	29059	29071	[illegible]	29347	29769
39954	30045	30104	30239	30681	30774	30873	30874	30887	30902
31035	31062	31151	31176	31233	31262	31441	31446	31458	31597
31788	31836	31841	32027	32167	32180	32199	32206	32210	32251
32286	32480	32499	32521	32636	32692	32790	32824	32829	33133
33287	33299	33311	33313	33515	33517	33536	33612	33741	33749
33750	33786	33787	33794	33830	33861	33900	33986	34044	34144
34472	34697	34746	35020	35027	35034	35052	35258	35290	35301
35438	35443	35516	35525	35545	35623	35689	35716	35724	35785
35870	35989	36013	36078	36081	36105	36114	36132	36162	36188
36355	36394	36438	36528	36600	36620	36699	36757	36811	36917
36924	36952	36990	37053	37258	37384	37388	37501	37541	37636
37644	37701	37756	37770	37801	37925	38101	38129	38221	38390
38431	38608	38781	38860	38870	38901	39045	39112	69163	39270
39273	39385	39442	39457	39512	39574	39589	39729	39749	39765
39810	39848	39912	39956	41118	40268	40302	40311	40535	40587
40675	40681	40717	40964	41121	41194	41250	41318	41324	41327
41416	41433	41519	41539	41611	41777	41851	41972	41991	42048
42078	42088	42098	42127	42158	42369	42370	42454	42541	42629
42761	42780	42811	42835	42958	43017	43094	43098	43099	43246
43307	43391	43469	43628	43752	43790	43824	43835	44045	44212
44249	44281	44297	44303	44334	44340	44358	44438	44487	44517
44592	44760	44814	44833	44850	44909	45017	45034	45120	45122
45256	45269	45668	45777	45779	45837	45878	45994	46000	46008
46028	46096	46130	46148	46240	46267	46294	46303	46397	46458
46519	46636	46665	46686	46691	46692	46698	46751	46791	46922
46939	46984	47155	47190	47296	47299	47350	47539	47670	47671
47804	48088	48134	48418	48436	48453	48719	48790	48872	48938
48946	48988	49170	49191	49216	49272	49300	49432	49460	49508
49570	49588	49348	49690	49705	49778	49787	49790	49883	49934
49986	50069	50077	50101	50124	50134	50145	50225	50232	51292
51318	51330	51412	51744	51775	51822	51889	51901	52018	52061
52678	52177	52183	52196	52245	52304	52311	52375	52514	52883
52902	52911	52912	53087	53131	58157	53235	53487	43589	53510
53679	53935	53992	53995	54021	54288	54488	54607	54619	54704
54735	54793	54990	55570	55596	55734	55819	55971	56006	56104
56226	56251	56472	56552	56626	56689	56773	56823	56928	56931
56986	57022	57146	57574	57582	57721	57958	58035	58169	58214
58280	58526	58807	59198	59262	59349	59394	59404	59560	59579
59706	60228	60301	60315	60403	60413	65420	60421	60429	60435
60471	60477	60536	60557	60598	60608	60624	60746	60748	60771
60787	60808	60823	60840	60869	61043	61079	61089	61378	61372
61373	61418	61670	61722	61754	61853	61919	62170	62302	62409
62531	62542	62732	62778	62871	63012	63029	63037	63038	63064
63153	63224	63402	63410	63598	63607	63967	64016	64029	64049
64355	64416	64554	64912	64932	64935	65089	65101	65206	65217
65223	65353	65406	65424	65539	65885	65950	65966	66029	66031
66049	66196	66357	66359	66372	66374	66456	66466	66526	66538
66577	66686	66718	66739	66797	66800	66813	66816	66869	66885
66923	67026	67033	67160	67222	67225	67270	67271	67292	67341
67478	67615	67661	67663	67681	67856	67933	67936	68071	68152
68368	68381	68387	68443	68520	68531	68605	68946	69046	69074
69100	69129	69198	69238	69250	69283	69308	69406	69566	69600
69603	69634	69734	69747	69759	69840	69967	69998	70102	70104
70116	70205	70813	71214	71305	71434	71510	71522	71610	71612
71636	71661	71699	71718	71907	72020	72238	72240	72458	72522
72536	72907	72944	73034	73278	73413	73535	73745	73784	73970
74099	74104	74134	74325	74390	74523	74623	74627	74646	74863
74864	74899	74948	74968	75086	75168	75188	75195	75247	75303
75363	75390	75551	75552	75556	75502	75580	75587	75601	75612
75803	75851	75905	75911	75990	76005	76077	76244	76294	76554
76604	76736	76872	77030	77037	77062	17114	77135	77208	77231
77246	77298	77311	77352	77391	77462	77518	77548	77581	77594
77611	77657	77879	77940	77954	77967	78026	78048	78095	78117
78127	78145	78171	78189	78279	78291	78308	78327	78471	78502
78548	78614	78615	78667	78784	78838	78853	78873	78885	79087
79108	79139	79145	79175	79184	79266	79450	79556	79575	79607
79681	79754	79760	79821	79853	79962	79978	80099	80124	80241
80406	80429	80461	80470	80483	80541	80555	80746	80868	80901
81141	81151	81183	81254	81260	81366	81501	81584	81640	81641

81708 81885 81913 81957 81999 82068 82073 82081 82105 82126
82133 82140 82199 82233 82235 82288 82332 82333 82422 82426
82624 82774 82791 82802 82910 82957 82973 83059 83095 83136
83257 83422 83507 83512 83504 83614 83770 83776 83803 83818
83822 83833 83876 83883 83937 84003 84035 84053 84079 84101
84117 84118 84143 84144 84243 84266 84269 84279 84304 84381
84411 84467 84676 84693 84758 84764 84800 84813 84819 84910
84939 84944 84982 85044 85045 85067 85170 85358 85371 85528
85529 85530 85576 85584 85637 85642 85664 85692 85723 85761
85874 85882 85909 85920 86063 86069 86078 86092 81108 86126
86178 86371 86465 86502 86666 86673 86681 86709 86715 86735
86779 86796 86938 86886 86916 86918 86968 87021 87142 87144
87150 87161 87166 87217 87224 87280 87288 87326 87394 87466
87483 87513 87540 87565 87623 87700 87904 87943 88050 88174
88181 88183 88221 88255 88277 88334 88498 88692 88705 88889
88908 88993 89023 89125 89197 89259 89283 89416 89430 89 26
89658 89741 89750 89991 90013 90137 90154 90183 90343 90355
90376 90145 90561 90589 90601 90607 90700 90708 90783 90992
91115 91206 91300 91305 91381 91389 91436 91551 91640 91643
91692 91702 91716 91766 91776 91783 91963 92139 92185 92257
92260 92387 92390 92482 92542 92624 92638 92793 92820 92842
92857 92940 93162 93262 93263 93358 93374 93397 93433 93445
93457 93519 93651 93674 93721 93731 93817 93820 93860 93880
93903 93955 93993 94020 94049 94125 94484 94532 94606 94641
94706 94742 94868 94890 94918 94998 95087 95093 95143 95204
95209 95244 95260 95459 95521 95687 95719 95775 95795 96021
96049 96084 96252 96253 96297 96397 96511 96720 96722 96893
96905 96947 97021 97038 96061 97095 97146 97208 97245 97275
97279 97380 97447 97583 97585 97598 97650 97704 97723 97843
97878 97999 98045 98099 98144 98159 98249 98272 98274 98285
98292 98335 98361 98512 98528 98593 98610 98619 98644 98692
98726 98779 98783 93800 98943 98975 99018 99127 99142 99161
99162 99217 99275 99321 99377 99418 99432 99552 99679 99686
99839 99858 99942 100021 100085 100097 100188 10 195 100311 100406
100527 100616 100637 100720 100835 100866 100885 100948 101081 101165
101215 101274 101357 101384 101475 101519 101673 101740 101762 101835
101851 101896 101946 101960 101971 102024 102095 102231 102397 102404
102411 102440 102454 102481 102538 102542 102648 102675 103027 103071
103080 103108 103130 103160 103205 103211 103342 103388 103424 103455
103465 103550 103609 103614 103652 103658 103726 103731 103736 103737
103834 103890 803938 103970 104000 104032 104175 104299 104307 104312
104319 104328 104343 104560 104623 104652 104702 104712 104819 104864
104934 104992 105016 105023 105043 105134 105145 105175 105187 105322
105324 105350 105393 105472 105477 105486 105504 105526 105593 105614
105635 105642 105675 105703 105758 105760 105777 105779 105786 105844
105858 405873 105922 106120 106121 106146 106176 106217 106403 106444
106528 106544 106566 106577 106599 106650 106687 106708 106717 106782
106806 106810 106811 106900 107085 107116 107175 107196 407206 107295
107314 107335 107355 107483 107523 107709 107812 107830 107873 107891
107930 107972 108025 108041 108080 108088 108102 108167 108183 108279
108310 108363 108406 108400 108422 108451 108454 108460 108481 108553
108620 108640 108755 108860 108935 109020 109076 109081 109085 109106
109145 109153 109173 109186 109190 109239 109254 109314 109594 109616
109642 109718 109752 109849 109865 109915 109919 109941 110117 110128
110213 110276 110312 110352 110449 110470 110528 110593 110643 110659
110732 110946 111061 111083 111110 111116 111222 111289 111361 111374
111436 111448 111471 111473 111720 111774 111829 112001 112044 112106
112110 112144 112208 112213 112221 112289 112425 112473 112482 112496
112575 112641 112644 112755 112778 112813 11 857 112875 112948 113090
113156 113414 113460 113658 113726 113761 113776 113786 113804 114046
114088 114098 114584 114619 114705 114723 114775 114799 114816 114823
114909 115000 115283 115352 115374 115448 115465 115475 115557 115636
115753 115761 115835 115903 115917 115929 115930 116021 116191 116352
116362 116366 116374 116398 116406 116609 116633 116638 116641 116648
116666 116689 116702 116747 116776 116779 116808 116838 116897 116906
116996 117032 117201 117243 117261 117539 117600 117636 117707 117715
117738 117760 117781 117790 117799 117814 117822 117843 117969 118029
118036 118090 118148 118206 118266 118276 118302 118337 118343 118453
118467 118486 118512 118567 118568 118571 118590 118612 118614 118621
118675 118683 118689 118814 118820 118934 118941 118944 118935 119221
119230 119243 119254 119330 119356 119425 119482 119528 119547 119632
119661 119674 119723 119745 119781 119839 119867 119890 119892 119907
119921 119939 120075 120082 120120 120166 120280 120290 120295 120320
120362 120413 120532 120615 120620 120637 120743 120751 120789 120856
120901 121011 121025 121041 121050 121061 121184 121228 121255 121296
121340 121371 121428 121536 121610 121676 121687 121723 121734 121748
121776 131785 121869 121879 121940 122018 122020 122063 122146 122204
122211 122294 122314 122319 122392 122425 122437 122438 122550 122559
122583 122610 122808 122818 122842 122866 122914 122916 122985 123036
123089 123137 123231 123415 123533 123602 123626 123657 123720 123744
127358 123989 124003 124025 124098 124152 124165 124187 124190 124192
124248 124254 124276 124309 124310 124330 124378 124412 124515 124606
124662 124682 124727 124735 124812 124826 124844 124853 124856 124866
125040 125131 125191 125302 125310 125466 125535 125551 125640 125686
125710 125727 125751 125776 125856 125928 126072 126096 126199 126204
126515 126522 126528 126576 126604 126703 126729 126776 126780 126786
126802 12 810 126875 126909 126929 127011 127027 127075 127099 127191
127256 127274 127324 127363 127380 127448 127470 127515 127516 127532
127556 127586 127595 127599 127665 127675 127705 127756 127803 127810
127861 127895 127960 127975 128053 128244 128280 128342 128403 128423
1 8427 128581 128585 128586 128597 128726 128727 128785 128811 128851
128933 128940 128953 129019 1290 3 129025 129031 129048 129075 129136
129163 125204 129212 129232 129371 129192 129404 129419 129501 129603
129612 129666 129674 129685 129757 129760 129836 129890 129928 129930
129961 129980 129981 130032 130161 130233 130284 130384 130465 130585
130592 130624 130645 130653 130665 130699 130782 130785 130814 130826
130835 130847 130832 130983 130995 131004.

CARTELLE

estratte a sorte precedentemente della serie del 5 %
e non ancora presentate pel rimborso.

Cartella estratta	Estrazione			Cartella estratta	Estrazione		
691	1	Febbraio	1887	59386	1	Febbraio	1887
1344	1	Agosto	1884	63638	1	Agosto	1886
1347	1	Agosto	1886	64621	1	Agosto	1886
1354	1	Febbraio	1880	65553	1	Febbraio	1887
1915	1	Agosto	1886	69088	1	Febbraio	1886
2846	1	Febbraio	1879	69101	1	Agosto	1886
4459	1	Febbraio	1887	72700	1	Febbraio	1887
5599	1	Febbraio	1887	79716	1	Febbraio	1887
8219	1	Febbraio	1887	84156	1	Febbraio	1887
8746	1	Agosto	1885	84575	1	Febbraio	1887
10076	1	Agosto	1885	85988	1	Agosto	1886
11308	1	Febbraio	1887	87055	1	Agosto	1885
12355	1	Febbraio	1887	87418	1	Febbraio	1887
12592	1	Agosto	1886	87568	1	Febbraio	1887
16993	1	Febbraio	1887	87709	1	Febbraio	1887
17813	1	Febbraio	1887	87781	1	Febbraio	1887
20197	1	Agosto	1886	89169	1	Febbraio	1887
20609	1	Agosto	1886	91543	1	Febbraio	1887
21279	1	Agosto	1880	92942	1	Agosto	1886
21814	1	Febbraio	1887	92945	1	Febbraio	1887
22785	1	Agosto	1886	92991	1	Febbraio	1887
29278	1	Febbraio	1887	93821	1	Agosto	1886
29586	1	Febbraio	1887	95171	1	Agosto	1886
31472	1	Febbraio	1885	96847	1	Febbraio	1887
31711	1	Febbraio	1887	99300	1	Agosto	1886
32160	1	Febbraio	1887	100335	1	Febbraio	1887
32596	1	Agosto	1886	103613	1	Agosto	1886
37110	1	Agosto	1886	111271	1	Febbraio	1887
37523	1	Agosto	1886	112349	1	Agosto	1886
37564	1	Febbraio	1887	115591	1	Febbraio	1887
38449	1	Febbraio	1887	117149	1	Febbraio	1887
39170	1	Febbraio	1887	117159	1	Agosto	1886
39788	1	Febbraio	1887	117166	1	Febbraio	1887
39798	1	Febbraio	1887	117189	1	Febbraio	1887
44060	1	Febbraio	1887	117529	1	Agosto	1886
49981	1	Febbraio	1885	119926	1	Febbraio	1887
53939	1	Agosto	1886	122076	1	Febbraio	1887
56382	1	Agosto	1883				

Credito Fondiario delle opere pie di S. Paolo in Torino

N. 5 cartelle della serie 4 1/2 %

1ª Estrazione (Agosto 1887)

76 - 521 - 831 - 1147 - 1195

Le dette Cartelle sono rimborsabili il 1° p. v. ottobre alla pari (L. 500) con cessazione di decorrenza interessi dal detto giorno.

Esattoria consorziale di Ceccano

Il sottoscritto esattore fa pubblicamente noto che nel giorno 7 settembre 1887, ad ore 10 antimeridiane, nella sala d'udienza della R. Pretura di Ceccano, si procederà alla vendita a pubblico incanto degl'immobili descritti nell'elenco che segue appartenenti ai contribuenti qui sottonotati, cioè i primi dodici domiciliati nel comune di Ceccano, gli altri due in quello di Patrica, tutti debitori dell'esattore che fa procedere alla vendita.

Occorrendo eventualmente un secondo e terzo incanto, il primo di questi avrà luogo il giorno 14 settembre ed il secondo nel giorno 21 settembre 1887 nel luogo ed ore suindicate.

1. Carlini Giacinta fu Pietro:

Porzione di casa di un vano al 2° piano in via Montano Vecchio, confinante con Carlini Luigi, Ambrosi Leone e strada, civ. n. 16, sez. 4ª, mappa n. 587|4, imponibile lire 3, prezzo minimo lire 22 50, deposito lire 1 13. Libera.

2. Capoccetta Lorenzo e Nicola fu Vincenzo:

Terreno seminativo in contrada Colle Leo, confinante con il fosso e De Mattei a due lati, sez. 1ª, mappa n. 351, superficie tavole 2 50, reddito scudi 0 27, prezzo minimo lire 1 29, enfiteutico a De Matteis.

Altro terreno seminativo vitato in contrada Colle Leo, confinante con De Matteis a due lati, sez. 1ª, mappa n. 1594, superficie tavole 3 55, reddito scudi 10 18, prezzo minimo lire 48 49. enfiteutico a De Matteis.

Altro terreno come sopra, confinante con il fosso a due lati e De Matteis, sez. 1ª, mappa n. 1665, superficie tavole 3 60, reddito scudi 1 48, prezzo minimo lire 3 52, enfiteutico a De Matteis.

Altro terreno a pascolo in contrada Colle Leo, confinante con la strada e De Matteis a due lati, sez. 1ª, mappa n. 1671, superficie tavole 3 70, reddito scudi 0 04, prezzo minimo lire 0 19, deposito totale lire 2 67, enfiteutico a De Matteis.

3. Celli Francesco fu Gaspare:

Casa di un vano al 2° piano confinante con Maciocia Rosa, Peruzzi Domenico e strada, civico n. 13-*bis* in via della Cappella, sez. 4ª, mappa n. 251, imponibile lire 5 25, prezzo minimo lire 39 37, deposito lire 1 97. Libera.

4. Cipriani Antonio e fratelli fu Sisto:

Casa di un vano al pianterreno in Piazza Vittorio Emanuele, confinante con Angeletti Filippo Pizzi Luigi e strada, civico n. 21, sez. 4ª, mappa 1043|2, imponibile lire 15, prezzo minimo lire 56 25, deposito lire 2 81, enfiteutica a Berardi Filippo.

5. Colapietro Giuseppe e Palma fu Giovanni:

Casa di un vano al 1° piano in via Montano Vecchio, confinante con Carlini Eufemia, Colapietro Pietro e strada, sez. 4ª, mappa n. 231|1, imponibile lire 3, prezzo minimo lire 22 50, deposito lire 1 12. Libera.

6. Diana Francesco fu Vincenzo:

Terreno seminativo vitato in contrada Valle Rovagno, sez. 5ª, mappa numero 1868, confinante con la strada a due lati e Capitolo di S. Nicola, superficie tavole 3 63, reddito scudi 15 54, prezzo minimo lire 74 03. Libero.

Altro terreno seminativo vitato in contrada Ponticello, confinante con il fosso, strada e Berardi Lorenzo, sez. 5ª, mappa n. 1927, superficie tavole 2 72, reddito scudi 4 57, prezzo minimo lire 21 77. Libero.

Altro terreno seminativo vitato in contrada Marano, confinante con la strada, fosso e Berardi Lorenzo, sez. 5ª, mappa n. 1934, superficie tavole 1 41, reddito scudi 6 97, prezzo minimo lire 33 12. Libero.

Altro terreno seminativo vitato in contrada Marano, confinante con lo stradello, Arduini Antonio, Diana Francesco, sez. 5ª, mappa n. 2305, superficie tavole 4 70, reddito scudi 5 83, prezzo minimo lire 27 77. Libero.

Altro terreno seminativo vitato in contrada Casa Marciano, confinante con la strada, ferrovia e Terrinoni Massimo, sez. 5ª, mappa n. 2857, superficie tavole 0 69, reddito scudi 5 14, prezzo minimo lire 24 48. Libero.

Altro terreno a prato in contrada Casa Marciano, confinante con la Confraternita del Sagramento e strada, sez. 5ª, mappa n. 1819, superficie tavole 1 30, reddito scudi 17 07, prezzo minimo lire 81 32, deposito totale lire 19 56. Libero.

7. D'Avelli Rocco fu Felice:

Varii pezzi di terreno seminativi vitati formanti corpo, tutti in contrada Colle S. Antonio, confinanti con Spasiani Cristoforo a due lati, e Capitolo di S. Maria, sez. 1ª, distinti coi numeri di mappa 1224, 1225, 1226, 1227, superficie tavole 16 65, reddito scudi 44 91, prezzo minimo lire 213 95, deposito lire 10 70, Tutti liberi.

8. Ferri Domenicantonio e fratelli fu Giovanni:

Terreno seminativo vitato in contrada Colle Mastro Camillo, confinante con la strada a due lati e Capitolo di S. Nicola, sez. 2ª, mappa n. 95, superficie tavole 6, reddito scudi 13 81, prezzo minimo lire 67 75, deposito lire 3 39, di proprietà diretta del Capitolo di S. Nicola.

9. Micheli Mariano fu Vincenzo:

Casa al pianterreno di un vano in via Borgo S. Martino, confinante con Pizzuti Eustacchio, Micheli Filippo e strada, civico n. 12 III, sez. 4ª, mappa n. 356|6, imponibile lire 3 75, prezzo minimo lire 28 12, deposito lire 141. Libera.

10. Pizzuti Domenico fu Gio. Batt.:

Terreno seminativo in contrada Marano, confinante con la strada, De Santis Domenico e Mancini Pietro fu Camillo, sez. 5ª mappa n. 2254, superficie tavole 2 07, reddito scudi 2 11, prezzo minimo lire 10 05, deposito lire 0 51. Libero.

11. Salvatori Grazia fu Giovanni:

Terreno seminativo vitato in contrada Colle Tre Bovi, confinante con Salvatori Fabrizio, Pesci Fidecommesso a due lati, sez. 5ª, mappa num. 727, superficie tavole 1 66, reddito scudi 2 41, prezzo minimo lire 11 48, deposito lire 0 57. Libero.

12. Cerroni Bartolomeo fu Salvatore:

Stalla di un vano in via della Vittoria, confinante con Gizzi Arcangelo, Antonelli eredi del Cardinale e strada, sez. 4ª, mappa n. 2370|3, imponibile lire 5 63, prezzo minimo lire 21 21, enfiteutico a Gizzi Alessandro fu Arcangelo.

Casa di due vani al pianterreno e 1° piano, confinante come sopra, in via della Vittoria, sez. 4ª, mappa n. 2371, imponibile lire 11 25, prezzo minimo lire 42 19, deposito totale lire 3 67, pure enfiteutico a Gizzi D. Alessandro fu Arcangelo.

1. Guerrieri Francesco fu Francesco:

Casa di 6 vani in via Amedeo IX, confinante con Baldassarra Vincenzo fu Domenico, Testa Giuseppe e strada, civico n. 13, sez. 5ª, mappa numeri 657|5, 658, 659|2, imponibile lire 18, prezzo minimo lire 135, deposito lire 6 75. Libera.

2. Persi Giuseppe fu Antonio:

Stalla di un vano in via Aonio Polcario, confinante con Montuni Angela fu Sebastiano a due lati e strada, sez. 1ª, mappa n. 732|3, imponibile lire 3 75, prezzo minimo lire 28 12, deposito lire 1 40. Libera.

Dall'Esattoria comunale di Ceccano.

Per l'Esattore Banca Generale
ENRICO UBALDI, collet.

761.

Esattoria comunale di Amaseno

Il sottoscritto esattore fa pubblicamente noto che nel giorno 7 settembre 1887, ad ore 10 antimeridiane, nella sala d'udienza della R. Pretura di Vallecorsa, si procederà alla vendita a pubblico incanto degli immobili descritti nell'elenco che segue, appartenenti ai debitori qui a piedi descritti, debitori dell'esattore che fa procedere alla vendita, e tutti domiciliati in Amaseno.

Occorrendo eventualmente un secondo e terzo incanto, il primo di questi avrà luogo il giorno 14 settembre, ed il secondo nel giorno 21 settembre 1887, nel luogo ed ore suindicate.

1. Barba Antonia vedova fu Lorenzo:

Casa di 4 vani al 2° piano, civico n. 13, sezione 1ª, mappa n. 258|2ª, sita in via dell'Ospedale, confinante con Pacioni Mario, De Prosperis Candido e strada, rendita imponibile lire 33 75, prezzo minimo lire 251 25, deposito lire 12 56. Libera.

2. Boccia Giacinto di Vincenzo:

Terreno seminativo vitato in contrada Valle Mortella, confinante con la strada, Ramella Natale ed altri, sez. 2ª, mappa n. 945, superficie tav. 4 25, reddito scudi 12 88, prezzo minimo lire 61 35, deposito lire 3 07. Libero.

3. Boccia Vincenzo fu Silverio:

Casa di 7 vani e 3 piani in via dell'Annunziata, ai civici nn. 4 e 4¹, confinante con Apponi Giovanni, Rotondi Arcangelo e strada, sez. 1ª, mappa numero 293, rendita imponibile lire 63, prezzo minimo lire 472 50, deposito lire 19 62. Libera.

4. Bonomo Angelantonio fu Francesco:

Terreno seminativo in contrada Guglietta, confinante con Gabioli Gaetano a due lati e strada, sez. 2ª, mappa n. 162, superficie tavole 3 40, reddito scudi 21 83, prezzo minimo lire 103 99, deposito lire 5 20. Libero.

5. Bonomo Giacomo fu Domenico — Terreno seminativo in contrada Forcatore, confinante con il fosso, Anticoli Rocco e Pieritti Ferdinando, sez. 2ª, mappa n. 167, superficie tav. 1 43, reddito scudi 9 18, prezzo minimo lire 43 73, deposito lire 2 18. Libero.

6. Cioè Angela in Colonati fu Lorenzo:

Casa di un vano al 1° piano, civ. n. 5, in via dell'Annunziata, confinante con Venditti Lorenzo, Perei Domenico e strada, sez. 1ª, mappa n. 158|2, imponibile lire 9, prezzo minimo lire 67 50, deposito lire 3 37. Libera.

7. Cipolla Alessandro fu Luigi:

Casa di 2 vani al 1° piano in via della Fortuna, confinante con la Cappellania di S. Antonio, Vona Sebastiano e strada, civ. n. 36, sez. 1ª, mappa n. 285|1ª, imponibile lire 18 75, prezzo minimo lire 140 62, deposito lire 7 03. Libera.

8. Cipolla Innocenza vedova di Lorenzo:

Casa di un vano al 2° piano in via Porta Nuova, confinante con Capua Teresa, Panfili Augusto e strada, civ. n. 9, sez. 1ª, mappa n. 225|3ª, imponibile lire 9, prezzo minimo lire 67 50, deposito lire 3 37. Libera.

9. Filippi Antonio fu Domenico:

Terreno a pascolo olivato in contrada S. Silvestro, sez. 9ª, mappa n. 68,

confinante con la strada, stradello viciaale e Capitolo di S. Maria, superficie tavole 14 10, reddito scudi 9 99, prezzo minimo lire 47 59, deposito lire 2 37. Enfiteutico al Capitolo di S. Maria.

10. Filippi Francesco fu Antonio:
Casa di un vano al 1° piano, civico n. 3, in via della Fortuna, confinante con Bonelli Angela, Bonelli Maria e strada, sez. 1ª, mappa n. 301[4, imponibile lire 9, prezzo minimo lire 67 50, deposito lire 3 37. Libera.

11. Gerardi Giacinto e Stefano fu Mariano:
Casa di un vano al 1° piano, civ. 5. sez. 1ª, mappa n. 158[1ª, in via dell'Annunziata, confinante con Stella Costantino, Venditti Lorenzo e strada, imponibile lire 9, prezzo minimo lire 67 50, deposito lire 3 37. Libera.

12. Jorio Biagio e Francesco fu Michele:
Terreno seminativo vitato in contrada Prati della Casa, confinante con il fosso a tutti i lati e montagna, sez. 2ª. mappa num. 204[10, superficie tav. 4 51, reddito scudi 2 62, prezzo minimo lire 12 43, deposito lire 0 62. Libero.

13. Jorio Vincenzo fu Marcantonio:
Terreno seminativo in contrada Gulietta, confinante con la strada, De Luca Giovanni e Tamburrini Pasquale, sez. 2ª, mappa num. 444, superficie tav. 22 80, reddito scudi 13 22, prezzo minimo lire 65 74, deposito lire 3 28. Libero.

14. Lampazzi Vincenzo di Arcangelo:
Casa di un vano al 1° piano al vicolo Palestro, confinante con Rotondi Pasquale, De Angelis Luigi e strada, civ. n. 4, sez. 1ª, mappa n. 30[1. imponibile lire 4 50, prezzo minimo lire 33 75, deposito lire 1 68. Libera.

15. Mattia Anna fu Michele:
Casa di un pano al 1° piano, in via Lunga, confinante con Palumbi Antonio, Boccia Giuseppe e strada, civico n. 25, sez. 1ª, mappa n. 212[1, imponibile lire 9, prezzo minimo lire 67 50, deposito lire 3 37. Libera.

16. Mattia Antonio fu Michele e Tiberi Carolina:
Casa di un vano al 1° piano in via Lunga, confinante con Mastropietro Gioacchino, Bianchi Luigi e strada, sez. 1ª, civ. n. 31. mappa nn. 209[1, imponibile lire 11 25, prezzo minimo lire 83 62, deposito lire 4 18. Libera.

17. Panelli Francesco fu Lorenzo:
Casa di 2 vani al 1° e 2° piano in via della Scrofa, confinante con Barba Costantino, Beneficio di S. Anna e strada, civico n. 13, sez. 1ª, mappa numeri 5[1, imponibile lire 15 75, prezzo minimo lire 140 62, deposito lire 7 03 Libera.

18. Panici Domenica fu Lorenzo ved. Appone:
Casa di 3 vani al pian terreno, 1° e 2° piano in via Porta Nuova, confinante con Apponi Gio. Batta, Corsi Caterina e strada. civici numeri 3 e 3[1, sez. 1ª, mappa n. 229[1, imponibile n. 22 50, prezzo minimo lire 168 75, deposito lire 8 43. Libera.

19. Panici Giuseppe fu Michele:
Terreno seminativo vitato in contrada S. Angelo, confinante con strada, Petrilli D. Tommaso e Panici Giuseppe, sez. 1ª, mappa nn. 672 e 673, superficie tavole 3 15, reddito scudi 5 98, prezzo lire 28 48, deposito lire 1 42. Libero.

20. Pistersi Giuseppe fu Antonio ed altri:
Terreno seminativo vitato in contrada Colle S. Mauro, confinante con il fosso strada e montagna, sez. 3ª, mappa n. 3, superficie tav. 24 73, reddito scudi 127 11, prezzo minimo lire 302 78, deposito lire 15 13, enfiteutico al principe Colonna.

21. Parisella Angelo e Francesco fu Filippo Antonio:
Casa di 4 piani e 4 vani in via dell'Ospedale, confinante con Apponi Vincenzo, Parioni Maria e strada, civici numeri 1 e 1[1°, sez. 1ª, mappa numero 254, imponibile 37 50, prezzo lire 281 25, deposito lire 14 05. Libera.

22. Rotondi Rosa fu Lorenzo:
Casa di 2 vani al 2° piano, confinante con Pancelli Domenico, Venditti Leopoldo e strada, civ. n. 2, in via del Leone, imponibile lire 18 75, prezzo lire 140 62, deposito lire 7 03. Libera.

23. Rotondi Simone fu Pasquale:
Casa di un vano al 2° piano in via del Leone, confinante con Venditti Leopoldo, Flamini Luigi e strada, civ. n. 4, sez, 1ª, Mappa nn. 161[2, imponibile lire 9, prezzo lire 67 50, deposito lire 3 37. Libera.

24. Ruggieri Francesco e Giuseppe fu Paolo:
Terreno seminativo in contrada Guglietta, confinante con il fosso a due lati e principe Colonna, sez. 2ª, Mappa nn. 164 e 165. superficie tavole 9 25, reddito scudi 68 40, prezzo lire 325 85, deposito lire 16 28. Libero.

25. Venditti Domenico fu Vincenzo:
Casa di 2 vani in via Porta di Colle, confinante con Lattansi Domenico, Venditti Luigi e strada, senz. 1°, mappa n. 415, imponibile lire 22 50, prezzo lire 158 75, deposito lire 8 43. Libera.

26. Venditti Leopoldo fu Germano:
Terreno seminativo vitato in contrada Mola S. Maria, confinante con il fosso a due Lati e Venditti Marcello, sez. 1°, mappa n. 420, superficie tavole 2 70, reddito scudi 20 55, prezzo minimo lire 97 90, deposito lire 4 90. Libero.

Dall'Esattoria comunale di Amaseno, 8 agosto 1887.

Per l'Esattore Banca Generale
ENRICO UBALDI, collet.

762

REGIA PREFETTURA DI ROMA

Avviso d'Asta a termini abbreviati.

Si fa noto che alle ore 11 antimeridiane del 23 di questo mese, presso la Prefettura di Roma, ed alla presenza dell'illustrissimo signor prefetto, o di quel funzionario che verrà da lui delegato, si procederà a pubblici incanti per l'appalto dei lavori di demolizione delle case in via Giulio Romano designate coi numeri civici 27 al 43 inclusivo, per la costruzione del Monumento Nazionale al Re Vittorio Emanuele II.

L'asta avrà luogo col metodo della estinzione di candela vergine, a norma del vigente regolamento sulla contabilità generale dello Stato; si aprirà in aumento della somma di lire 10310 e l'aggiudicazione sarà vincolata alla osservanza del capitolato speciale e della stima, che saranno visibili presso la detta Prefettura (Sezione Contratti), nelle ore d'ufficio.

I concorrenti, per essere ammessi alla gara, dovranno depositare a titolo di cauzione provvisoria la somma di lire 500, ed inoltre esibire:

1° Un certificato di moralità rilasciato in tempo prossimo all'incanto dall'autorità del luogo di loro domicilio;

2° L'attestato di un ingegnere, confermato dal prefetto, il quale sia di data non anteriore a sei mesi, ed assicuri che l'aspirante o la persona che verrà incaricata di dirigere sotto la sua responsabilità ed in sua vece i lavori ha le cognizioni e la capacità necessarie.

L'aggiudicatario definitivo dovrà poi prestare una cauzione definitiva ragguagliata al decimo dell'ammontare del seguito deliberamento.

L'aggiudicazione provvisoria sarà soggetta ad offerte di aumento non inferiore al ventesimo del prezzo di deliberamento.

L'abbreviazione di termini è stata superiormente autorizzata.

Roma, 12 agosto 1887.

771 Il Segretario delegato ai contratti: ROSSI A. LUIGI.

AVVISO DI VIGESIMA

Il taglio a carbone in alcuni punti delle Selve Comunali di Corneto Tarquinia, di cui all'avviso d'asta in data 19 luglio decorso è stato provvisoriamente aggiudicato per il correspettivo di lire 2 65 per ogni soma di carbone di libbre 400, pari a chilog. 35,6288.

Fino alle ore 10 ant. del giorno 31 corrente agosto si riceveranno in questa Segreteria comunale le offerte di aumento non inferiori al ventesimo del prezzo suddetto.

Le condizioni apposte nel suddetto avviso d'asta e nel capitolato d'oneri dovranno totalmente osservarsi.

Corneto Tarquinia, 10 agosto 1887.

730 Il Sindaco: A. FALZACAPPA.

Provincia di Roma — Circondario di Viterbo

Comune di Soriano nel Cimino

AVVISO D'ASTA

per vendita di taglio nello di castagno.

Si rende noto che alle ore 10 antim. del giorno 29 agosto corrente, avanti al sindaco sottoscritto e nella maggior sala della residenza municipale, si procederà al primo esperimento d'asta pubblica per la vendita del taglio netto del bosco ceduo di castagno sito in questo territorio nel monte Cimino in vocabolo Riotrai presso i suoi noti confini.

L'asta sarà tenuta giusta le norme tracciate dal regolamento sulla contabilità generale dello Stato, con metodo della candela vergine, e sarà aperto sul prezzo peritale di lire 38,684, sotto l'osservanza delle condizioni espresse nel relativo capitolato, ostensibile nella segreteria comunale in tutte le ore d'ufficio.

Per essere ammessi a far partito, gli aspiranti dovranno presentare una idonea sicurtà solidale ed eseguire in mani del presidente all'asta un preventivo deposito di lire 2000 a garanzia dell'offerta e delle spese d'asta, marca, perizia, riconsegna, ecc., che sono a carico del deliberatario.

Le offerte in aumento non potranno essere inferiori a lire 50 ciascuna.

Il deliberatario dovrà pagare il prezzo risultante dall'aggiudicazione in due eguali rate, la prima appena giunto il visto di esecutorietà degli atti d'asta, la seconda il 15 decembre del corrente anno.

Il termine utile per le offerte di miglioria non inferiore al ventesimo del prezzo di aggiudicazione provvisoria s'intenderà scaduto alle ore 12 meridiane del giorno 14 settembre prossimo.

Dall'ufficio comunale, li 11 agosto 1887.

760. Il Sindaco ff.: G. CAPACCINI.

TUMINO RAFFAELE, *Gerente* — Tip. della GAZZETTA UFFICIALE